



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - MARTEDÌ, 14 FEBBRAIO 2006

1° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Sommario

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

D.G. Agricoltura

- DECRETO DIRETTORE GENERALE 14 FEBBRAIO 2005 - N. 2009** (4.3.0)
Applicazione in sede regionale dei contenuti del decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, 19 luglio 2000, n. 403 «Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30 recante "Disciplina della riproduzione animale"» 2
- DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 19 DICEMBRE 2005 - N. 19364** (4.3.0)
Approvazione della modulistica prevista dal decreto n. 2009 del 14 febbraio 2005 «Applicazione in sede regionale dei contenuti del decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, 19 luglio 2000, n. 403 "Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30 recante "Disciplina della riproduzione animale"». 17

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

- LEGGE 15 GENNAIO 1991 - N. 30**
Disciplina della riproduzione animale (*G.U. 29 gennaio 1991, n. 24*) 58
- LEGGE 3 AGOSTO 1999 - N. 280**
Modifiche ed integrazioni alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante disciplina della riproduzione animale, anche in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994 (*G.U. 13 agosto 1999, n. 189*) 61
- DECRETO MINISTERIALE 19 LUGLIO 2000 - N. 403**
Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale (*G.U. 8 gennaio 2001, n. 5*) 63
- LEGGE II MARZO 1974 - N. 74**
Modificazioni ed integrazioni della l. 25 luglio 1952, n. 1009 e del relativo regolamento sulla fecondazione artificiale degli animali (*Pubblicata nella G.U. 26 marzo 1974, n. 80*) 71

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

D.G. Agricoltura

(BUR2003011)

D.d.g. 14 febbraio 2005 - n. 2009

(4.3.0)

Applicazione in sede regionale dei contenuti del decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, 19 luglio 2000, n. 403 «Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30 recante "Disciplina della riproduzione animale"»

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30 «Disciplina della riproduzione animale»;

Vista la legge 3 agosto 1999, n. 280 «Modifiche ed integrazioni alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante "Disciplina della riproduzione animale"», anche in attuazione della direttiva 94/28/CEE del Consiglio, del 23 giugno 1994;

Vista la legge 11 marzo 1974 n. 74, recante «Modificazioni ed integrazioni della legge 25 luglio 1952 n. 1009 e del relativo regolamento sulla fecondazione artificiale degli animali» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali di concerto con il Ministero della Sanità del 19 luglio 2000, n. 403 «Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30 concernente disciplina della riproduzione animale»;

Visto il decreto 12 febbraio 2001 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali n. 65 recante «Approvazione dei moduli tipo previsti all'art. 42, comma 1 del d.m. 19 luglio 2000, n. 403 "Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30 concernente disciplina della riproduzione animale"»;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con d.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la Circolare del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali n. 22 del 21 dicembre 1994, per quanto ancora compatibile con il d.m. 403/2000;

Vista la Circolare del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali n. 1 del 24 febbraio 1995 per quanto ancora compatibile con il d.m. 403/2000;

Vista la nota del Ministero della Sanità, prot. 600.7.10/24461/AG/149 del 19 febbraio 2001, con la quale si evidenzia che i requisiti sanitari prescritti dal precedente decreto 13 gennaio 1994, n. 172 e successive modifiche possono costituire ancora oggi, in attesa di una nuova disciplina, principi di riferimento, assicurando una valida attività di prevenzione nei controlli della diffusione delle malattie nell'ambito della riproduzione animale;

Vista la nota del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali prot. n. 23559 del 13 novembre 2001, con la quale si ritiene che la normativa sanzionatoria prevista dalla legge 15 gennaio 1991, n. 30 come modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280, debba ritenersi tuttora vigente;

Visto il decreto del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali 27 dicembre 1994 recante «Modalità di attuazione del controllo ufficiale, al fine della verifica dei requisiti di qualità, sulle partite di materiale seminale congelato a qualsiasi titolo distribuito, in applicazione dell'art. 32 del regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, approvato con decreto ministeriale 13 gennaio 1994, n. 172»;

Vista la legge regionale 4 luglio 1998, n. 11 riordino delle competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di agricoltura;

Vista la legge regionale 27 marzo 2000, n. 18 recante modifiche ed integrazioni alla legge 11/98;

Valutato dai dirigenti proponenti dell'Unità Organizzativa Politiche Agroambientali e Servizi per le imprese della Direzione Generale Agricoltura e del Dirigente dell'Unità Organizzativa Veterinaria della Direzione Generale Sanità i quali riferiscono che:

- è necessario definire modalità applicative in sede regionale del d.m. 403/00 «Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30 concernente disciplina della riproduzione animale»;
- tali modalità applicative sono definite sia nel rispetto delle competenze in materia di disciplina della riproduzione animale attribuite alle Province dalla sopracitata l.r. 11/98 mo-

dificata ed integrata dalla l.r. 18/00, sia delle competenze delle AA.SS.LL. in materia igienico sanitaria previste dalla normativa vigente;

- è necessario prevedere che il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente provvedimento avvenga tramite decreti delle Direzioni Generali;
- è necessario predisporre apposita modulistica per gli adempimenti previsti nelle sopra citate modalità applicative;
- le autorizzazioni concesse in base alla d.g.r. 1 agosto 1996, n. 17179 di recepimento in sede regionale dei contenuti del decreto del Ministro delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, 13 gennaio 1994, n. 172 «Regolamento in esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30 recante "Disciplina della riproduzione animale"» sono confermate, fermo restando l'obbligo per i titolari delle autorizzazioni medesime di ottemperare alla normativa vigente e alle presenti modalità applicative;
- è necessario prevedere che per la gestione delle somme introitate per l'espletamento delle attività previste nelle sopra citate modalità applicative si utilizzerà il capitolo di entrata UPB 3.3.9. capitolo 4290;

Visti gli artt. nn. 3 e 18 della l.r. 16/96 che individua le competenze ed i poteri dei Direttori Generali;

Vista la d.g.r. n. 4 del 24 maggio 2000 «Avvio alla VII legislatura. Costituzione e nomina delle Direzioni Generali e nomina dei Direttori Generali»;

DECRETA

Recepte le Premesse:

1) di approvare l'«Applicazione in sede regionale dei contenuti del decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, 19 luglio 2000, n. 403» approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30 recante «Disciplina della riproduzione animale» (allegato A composto da n. 36 pagine che costituisce parte integrante del presente provvedimento);

2) di rimandare a successivo provvedimento delle U.O. Politiche Agroambientali e Servizi per le Imprese della D.G. Agricoltura e della U.O. Veterinaria della D.G. Sanità, l'approvazione della modulistica necessaria per gli adempimenti di cui all'allegato A;

3) di confermare le autorizzazioni concesse in base alla d.g.r. 1 agosto 1996, n. 17179 di recepimento in sede regionale dei contenuti del decreto del Ministro delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, 13 gennaio 1994, n. 172 «Regolamento in esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30 recante "Disciplina della riproduzione animale"» fermo restando l'obbligo per i titolari delle autorizzazioni medesime di ottemperare alla normativa vigente e alle presenti modalità applicative;

4) di prevedere che per la gestione delle somme introitate per l'espletamento delle attività previste dall'allegato A al presente decreto si utilizzerà il capitolo di entrata UPB 3.3.9. capitolo 4290.

Il direttore generale D.G. Agricoltura:

Paolo Baccolo

Il direttore generale D.G. Sanità:

Carlo Lucchina

— • —

ALLEGATO A

Applicazione in sede regionale dei contenuti del decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, 19 luglio 2000, n. 403 «Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30 concernente “Disciplina della riproduzione animale”»

INDICE

- 1. Specie bovina e bufalina: fecondazione pubblica e privata**
 - 1.1. Monta naturale bovina e bufalina privata
 - 1.1.1. Specie bovina: requisiti del riproduttore maschio
 - 1.1.2. Specie bufalina: requisiti del riproduttore maschio
 - 1.1.2.1. *Domanda di autorizzazione all'impiego in monta naturale privata di tori bufalini non iscritti al libro genealogico*
 - 1.1.2.2. *Rilascio della autorizzazione all'impiego in monta naturale privata di tori bufalini non iscritti al libro genealogico*
 - 1.1.3. Obblighi relativi alla monta naturale bovina e bufalina privata
 - 1.2. Stazione di monta naturale bovina e bufalina pubblica
 - 1.2.1. Domanda di autorizzazione
 - 1.2.2. Rilascio della autorizzazione
 - 1.2.3. Requisiti della stazione di monta naturale bovina e bufalina pubblica
 - 1.2.4. Obblighi del gestore della stazione di monta naturale bovina e bufalina pubblica
 - 1.2.5. Requisiti del riproduttore maschio bovino e bufalino adibito alla monta naturale pubblica
 - 1.3. Materiale seminale bovino e bufalino nell'allevamento
 - 1.4. Embrioni bovini e bufalini nell'allevamento
- 2. Specie equina: fecondazione pubblica e privata**
 - 2.1. Stazione di monta naturale equina privata ed eventuale impiego di materiale seminale fresco
 - Domanda di autorizzazione
 - Rilascio della autorizzazione
 - Requisiti della stazione di monta naturale equina privata
 - 2.1.1. Obblighi del gestore della stazione
 - 2.1.2. Materiale seminale in stazione
 - 2.1.3. Embrioni in stazione
 - 2.2. Stazione di monta naturale equina pubblica ed eventuale impiego di materiale seminale fresco
 - 2.2.1. Domanda di autorizzazione
 - 2.2.2. Rilascio della autorizzazione
 - 2.2.3. Requisiti della stazione di monta naturale equina pubblica
 - 2.2.4. Requisiti dei riproduttori maschio
 - 2.2.5. Obblighi del gestore della stazione di monta naturale equina pubblica
 - 2.3. Embrioni nell'allevamento
 - 2.4. Materiale seminale in allevamento
 - 2.5. Riproduttori equini di interesse locale
 - 2.5.1. Domanda di autorizzazione
 - 2.5.2. Rilascio dell'autorizzazione
 - 2.6. Stazione di inseminazione artificiale equina pubblica
 - 2.6.1. Domanda di autorizzazione
 - 2.6.2. Rilascio della autorizzazione
 - 2.6.3. Requisiti della stazione di inseminazione artificiale equina pubblica
 - 2.6.4. Obblighi del gestore della stazione di inseminazione artificiale equina pubblica
- 3. Specie suina: fecondazione**
 - 3.1. Monta naturale privata
 - 3.1.1. Requisiti del riproduttore maschio
 - 3.1.2. Obblighi relativi alla monta naturale privata
 - 3.2. Impiego della inseminazione artificiale per la specie suina in ambito aziendale
 - 3.2.1. Requisiti del riproduttore maschio
 - 3.2.2. Impiego di materiale seminale di verri aziendali su scrofe aziendali
 - 3.3. Materiale seminale in allevamento
 - 3.4. Embrioni nell'allevamento
- 4. Specie ovina e caprina: fecondazione**
 - 4.1. Monta naturale privata
 - 4.1.1. Requisiti del riproduttore maschio
 - 4.1.2. Obblighi relativi alla monta naturale privata
 - 4.2. Materiale seminale in allevamento
 - 4.3. Embrioni in allevamento
- 5. Centri di produzione di materiale seminale**
 - 5.1. Domanda di autorizzazione
 - 5.2. Rilascio dell'autorizzazione
 - 5.3. Requisiti del centro di produzione di materiale seminale
 - 5.4. Obblighi del centro di produzione di materiale seminale
 - 5.5. Flusso delle informazioni
 - 5.6. Controlli qualità
 - 5.7. Distruzione di materiale seminale difforme
- 6. Recapiti**
 - 6.1. Domanda di autorizzazione
 - 6.2. Rilascio dell'autorizzazione
 - 6.3. Requisiti del recapito
 - 6.4. Obblighi del recapito
 - 6.5. Flusso delle informazioni
- 7. Raccolta di materiale seminale da riproduttori di razze autotone**
 - 7.1. Domanda di autorizzazione
 - 7.2. Rilascio dell'autorizzazione
- 8. Pratica dell'inseminazione artificiale**
 - 8.1. Domanda di iscrizione all'elenco regionale
 - 8.2. Iscrizione all'elenco regionale
 - 8.3. Obblighi degli operatori di inseminazione artificiale (operatori pratici e veterinari)
- 9. Embrioni ed oociti**
 - 9.1. Gruppi di raccolta embrioni
 - 9.1.1. Domanda di autorizzazione
 - 9.1.2. Rilascio dell'autorizzazione
 - 9.1.3. Requisiti del gruppo di raccolta embrioni
 - 9.1.4. Obblighi del gruppo di raccolta embrioni
 - 9.1.5. Flusso delle informazioni
 - 9.1.6. Controlli di qualità
 - 9.1.7. Distruzione di materiale seminale difforme
 - 9.2. Centri di produzione di embrioni ed oociti
 - 9.2.1. Domanda di autorizzazione
 - 9.2.2. Rilascio dell'autorizzazione
 - 9.2.3. Requisiti del centro di produzione embrioni
 - 9.2.4. Obblighi del centro di produzione embrioni
 - 9.2.5. Flusso delle informazioni
 - 9.2.6. Controlli di qualità
 - 9.2.7. Distruzione del materiale embrionale difforme
- 10. Pratica dell'impianto degli embrioni**
 - 10.1. Domanda di iscrizione
 - 10.2. Iscrizione nell'elenco regionale
 - 10.3. Obblighi degli operatori di impianto embrionale
- 11. Modulistica**
 - 11.1. Certificati di intervento fecondativo (CIF) e di impianto embrionale (CIE)
 - 11.2. Registro aziendale delle fecondazioni
 - 11.3. Registri di carico e scarico relativi a centri di produzione di materiale seminale, recapiti, centri di produzione di embrioni ed oociti, gruppi di raccolta embrioni
 - 11.4. Certificazione e distribuzione modulistica
- 12. Flusso delle informazioni**
 - 12.1. Dati relativi agli interventi fecondativi ed agli impianti embrionali
 - 12.2. Dati relativi al materiale seminale ed agli embrioni
- 13. Commissioni**
 - 13.1. Commissione di abilitazione alla fecondazione per i tori bufalini non iscritti all'LG
 - 13.2. Commissione di abilitazione alla fecondazione per i riproduttori equini di interesse locale
 - 13.3. Commissione di vigilanza - Elenco operatori di I.A. e di I.E.
- 14. Importazione ed esportazione di bestiame e materiale da riproduzione**
- 15. Vigilanza e controlli**
- 16. Sanzioni**
- 17. Controlli sanitari**
- 18. Controllo di qualità**
- 19. Sospensioni e revoche**
- 20. Rapporti tra enti**
- 21. Riconoscimento e codifica**
- 22. Cessazione**
- 23. Disposizioni transitorie**

1. SPECIE BOVINA E BUFALINA: FECONDAZIONE PRIVATA E PUBBLICA

La l. 30/91 modificata ed integrata dalla l. 280/99, ed il nuovo regolamento di esecuzione della disciplina della riproduzione animale approvato con d.m. 403/00, prevedono che la Regione:

- rilasci l'autorizzazione all'impiego in monta naturale privata di tori bufalini non iscritti a Libro Genealogico o Registro Anagrafico tenuto conto della deroga di cui all'art. 5, comma 2, lett. a) della l. 30/91, come modificato dall'art. 3, comma 1 della l. 280/99;
- rilasci l'autorizzazione per la gestione di stazioni di monta naturale bovina e bufalina pubblica.

1.1 Monta naturale bovina e bufalina privata

Per effettuare la monta naturale privata con soggetti delle specie bovina e soggetti della specie bufalina non occorre autorizzazione.

1.1.1. Specie bovina: requisiti del riproduttore maschio

Il riproduttore maschio impiegato deve risultare iscritto al Libro Genealogico (L.G.) o al Registro Anagrafico (R.A.) della razza di appartenenza ed essere identificato secondo le modalità previste dal d.P.R. 317/96 e dal Reg. CE 1760/00 nonché dalle successive disposizioni relative alla identificazione e registrazione degli animali della specie bovina.

1.1.2. Specie bufalina: requisiti del riproduttore maschio

Il riproduttore maschio impiegato deve essere identificato secondo le modalità previste dal d.P.R. 317/96 e dal Reg. CE 1760/00 nonché dalle successive disposizioni relative alla identificazione e registrazione degli animali della specie bovina.

È consentito l'impiego di un riproduttore maschio non iscritto a Libro Genealogico esclusivamente sulle fattrici dell'azienda di appartenenza previa autorizzazione rilasciata dalla Regione.

1.1.2.1. Domanda di autorizzazione all'impiego in monta naturale privata di tori bufalini non iscritti al libro genealogico

Chiunque intenda impiegare in monta naturale tori bufalini non iscritti a Libro Genealogico deve munirsi di apposita autorizzazione.

La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata tramite l'amministrazione Provinciale o il Servizio di Medicina Veterinaria dell'Azienda ASL territorialmente competenti, all'Unità Organizzativa Politiche agroambientali e servizi per le imprese - Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia.

A copertura delle spese di istruttoria della domanda e sopralluogo deve essere effettuato un versamento di € 50,00, utilizzando il c/c postale 481275 intestato alla Tesoreria Regione Lombardia - causale L30/91. La ricevuta di tale versamento deve essere allegata alla domanda di autorizzazione.

La richiesta viene valutata dalla apposita Commissione di cui al punto 13.1.

1.1.2.2. Rilascio della autorizzazione all'impiego in monta naturale privata di tori bufalini non iscritti al libro genealogico

L'autorizzazione all'utilizzo di tori bufalini non iscritti a Libro Genealogico, viene rilasciata con Decreto del Direttore Generale Agricoltura, previo parere della Commissione di cui sopra.

1.1.3. Obblighi relativi alla monta naturale bovina e bufalina privata

Gli atti fecondativi effettuati in monta naturale privata per le specie bovina e bufalina devono essere annotati su un registro aziendale, secondo quanto previsto all'art. 33 comma 3 del d.m. 403/00.

Ove venga praticata la monta brada, sul registro aziendale vanno riportate, al posto della data di monta, le date di entrata ed uscita del maschio o della fattrice dal gruppo di monta, nonché i codici identificativi di tutti i maschi inclusi nel gruppo di monta medesimo.

Inoltre, per le fattrici vendute gravide, l'allevatore compila un certificato di intervento fecondativo (modulo CIF) conforme all'allegato 1 del d.m. 12 febbraio 2001, di cui una copia viene rilasciata all'allevatore acquirente che deve conservarla fino allo svezzamento o alla vendita del redo.

L'allevatore dovrà trasmettere, entro 60 giorni dalla data di vendita, una copia del modulo CIF all'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio e conservare la propria copia per i due anni successivi a quello di riferimento.

I moduli CIF sono reperibili presso l'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio.

L'allevatore deve consentire il libero accesso al personale incaricato della vigilanza per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli, rendendo disponibili i documenti e le informazioni necessarie all'autorità competente.

1.2. Stazione di monta naturale bovina e bufalina pubblica

1.2.1. Domanda di autorizzazione

Chiunque intenda gestire una stazione di monta naturale pubblica deve munirsi di apposita autorizzazione.

La richiesta deve essere inoltrata all'Unità Organizzativa Politiche Agroambientali e servizi per le imprese - Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia, tramite l'amministrazione Provinciale o il Servizio di Medicina Veterinaria dell'Azienda ASL territorialmente competenti.

A copertura delle spese di istruttoria della domanda e sopralluogo deve essere effettuato un versamento di € 53,00 utilizzando il c/c postale 481275 intestato alla Tesoreria Regione Lombardia - causale L30/91; la ricevuta di tale versamento deve essere allegata alla domanda di autorizzazione.

Sarà cura dell'ente che riceve la richiesta concordare i termini per un sopralluogo congiunto con l'altro Ente competente ai fini della verifica dei requisiti di cui all'art. 3 del d.m. 403/00.

L'ente ricevente inoltra il verbale finale di istruttoria all'Unità Organizzativa Politiche Agroambientali e Servizi per le Imprese - Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia, per l'emissione del Decreto di autorizzazione.

1.2.2. Rilascio della autorizzazione

Il rilascio dell'autorizzazione e la contestuale attribuzione del codice univoco nazionale avvengono con Decreto del Dirigente dell'Unità Organizzativa competente.

L'autorizzazione ha validità quinquennale, rinnovabile e non cedibile.

Il rinnovo dell'autorizzazione avviene su richiesta presentata dall'interessato entro 90 giorni dalla scadenza dell'autorizzazione secondo quanto previsto ai precedenti commi.

La Regione può revocare l'autorizzazione qualora il gestore della stazione si renda inadempiente agli obblighi di cui all'art. 6 del d.m. 403/00 oppure vengano meno una o più condizioni previste per il rilascio della medesima.

1.2.3. Requisiti della stazione di monta naturale bovina e bufalina pubblica

I requisiti per il rilascio dell'autorizzazione sono indicati all'art. 3 comma 1 del d.m. 403/00.

1.2.4. Obblighi del gestore della stazione di monta naturale bovina e bufalina pubblica

Gli obblighi cui è tenuto il gestore sono quelli previsti all'art. 6 comma 1 del d.m. 403/00.

In particolare l'elenco dei riproduttori iscritti ai Libri Genealogici o Registri Anagrafici impiegati nella stazione e le relative tariffe di monta devono essere inoltrati annualmente entro il 15 gennaio dell'anno di riferimento all'Unità Organizzativa Politiche Agroambientali e servizi per le imprese - Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia, tramite l'amministrazione Provinciale o il Servizio di Medicina Veterinaria dell'Azienda ASL territorialmente competenti.

Nel caso di immissione nella stazione di un nuovo riproduttore maschio deve esserne data comunicazione all'Unità Organizzativa Politiche Agroambientali e Servizi per le Imprese - Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia, entro 30 giorni.

Il gestore della stazione è tenuto a registrare gli interventi fecondativi utilizzando i moduli di certificato di intervento fecondativo (CIF); tali moduli, conformi all'allegato 1 del d.m. 12 febbraio 2001, sono reperibili presso l'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio.

Il gestore responsabile della certificazione dovrà trasmettere entro 60 giorni dalla data di fecondazione, la parte di modulo, opportunamente compilata, all'uopo predisposta, all'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio.

Si fa presente che ad ogni certificato prodotto dovranno corrispondere tutti gli atti fecondativi effettuati nell'ambito di un unico calore e con lo stesso riproduttore maschio.

Il gestore della stazione di monta deve consentire il libero accesso al personale incaricato della vigilanza per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli, e rendere disponibili i documenti e le informazioni necessarie all'autorità competente.

1.2.5. Requisiti del riproduttore maschio bovino e bufalino adibito alla monta naturale pubblica

Il riproduttore maschio impiegato deve:

- risultare iscritto al Libro Genealogico (L.G.) o al Registro Anagrafico (R.A.) della razza di appartenenza;
- essere identificato secondo le modalità previste dal d.P.R. 317/96 e dal Reg. CE 1760/00 nonché dalle successive disposizioni relative alla identificazione e registrazione degli animali della specie bovina e bufalina;
- disporre, ove previsto nel relativo L.G. o R.A., di un certificato di accertamento dell'ascendenza, basato sull'analisi del gruppo sanguigno o altro metodo adeguato, rilasciato dall'associazione allevatori o dall'ente che tiene il medesimo libro o registro;
- essere in possesso delle certificazioni sanitarie rilasciate dalla ASL, che attestino il possesso dei requisiti stabiliti dal Ministero della Salute.

1.3. Materiale seminale bovino e bufalino nell'allevamento

L'allevatore può detenere nel proprio allevamento materiale seminale esclusivamente per l'inseminazione delle fattrici del proprio allevamento. Detto materiale deve essere conservato in un locale separato da quelli che ospitano animali o prodotti zootecnici e deve essere corredato dal documento accompagnatorio (o fattura) con i dati relativi a specie, razza e numero di identificazione del riproduttore maschio cui il materiale seminale appartiene.

L'allevatore può rifornirsi di materiale congelato esclusivamente presso un recapito, e di materiale seminale fresco o refrigerato sia presso un recapito che presso un centro di produzione di materiale seminale.

L'inseminazione artificiale deve essere effettuata da un operatore (veterinario o operatore pratico), iscritto all'apposito elenco regionale di cui al successivo punto 8.

L'allevatore che intende distruggere materiale seminale deve darne comunicazione alla Unità Organizzativa Politiche Agroambientali e Servizi per le Imprese, ed al recapito/centro che lo ha rifornito.

1.4. Embrioni bovini e bufalini nell'allevamento

L'allevatore può conservare, per l'utilizzazione nella propria azienda, embrioni prelevati nella stessa azienda da Gruppi di raccolta embrioni di cui al successivo punto 9.1 o acquistati presso un recapito.

Gli embrioni devono essere conservati in un locale separato da quelli che ospitano animali o prodotti zootecnici e devono essere corredati dal documento accompagnatorio (o fattura) con i dati relativi a specie, razza e numero di identificazione dei riproduttori, maschio e femmina, cui il materiale appartiene.

L'impianto embrionale deve essere effettuato da un veterinario iscritto all'apposito elenco regionale di cui al successivo punto 10.

L'allevatore può cedere ad altro allevatore embrioni prelevati da propri animali e conservati nella propria azienda purché corredati dal documento accompagnatorio (o fattura) con i dati relativi a specie, razza e numero di identificazione dei riproduttori, maschio e femmina, cui il materiale appartiene.

A richiesta l'allevatore deve fornire per gli embrioni ceduti, il certificato attestante le caratteristiche qualitative degli stessi, rilasciato dal gruppo di raccolta embrioni.

Il veterinario responsabile che effettua l'impianto embrionale è tenuto a registrare tale impianto utilizzando i moduli di certificato di impianto embrionale (CIE); tali moduli, conformi all'allegato 2 del d.m. 12 Febbraio 2001, sono reperibili presso l'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio.

Il veterinario responsabile della certificazione dovrà trasmettere entro 60 giorni dalla data di fecondazione, la parte di modulo, opportunamente compilata, all'uopo predisposta, all'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio.

L'allevatore deve consentire il libero accesso al personale incaricato della vigilanza per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli, e rendere disponibili i documenti e le informazioni necessarie all'autorità competente.

2. SPECIE EQUINA: FECONDAZIONE PUBBLICA E PRIVATA

La l. 30/91 modificata ed integrata dalla l. 280/99, ed il nuovo regolamento di esecuzione della disciplina della riproduzione animale approvato con d.m. 403/00, prevedono che la Regione:

- rilasci l'autorizzazione per la gestione di stazioni di monta naturale equina privata e per l'eventuale impiego di materiale seminale fresco;
- rilasci l'autorizzazione per la gestione di stazioni di monta

naturale equina pubblica e per l'eventuale impiego di materiale seminale fresco;

- rilasci l'autorizzazione per la gestione di stazioni di inseminazione artificiale equina pubblica con seme refrigerato e/o congelato proveniente da centri di produzione di materiale seminale e/o recapiti;
- rilasci un attestato di approvazione alla fecondazione per gli stalloni di interesse locale, tenuto conto della deroga di cui all'art. 5, comma 2, lett. b) della l. 30/91, come modificato dall'art. 3, comma 1 della l. 280/99;
- predisponga, prima dell'inizio della stagione di fecondazione equina, l'elenco dei cavalli ed asini stalloni impiegati per la fecondazione in stazioni di monta naturale pubblica, con l'indicazione, per ciascuno di essi, della stazione di monta in cui è previsto l'impiego, della data di nascita, della matricola, della razza e produzione tipica, della descrizione del mantello, delle modalità di identificazione stabilite al successivo punto 2.2.4, e della tariffa di accoppiamento.

2.1. Stazione di monta naturale equina privata ed eventuale impiego di materiale seminale fresco

La monta naturale privata è regolata dalle stesse norme che disciplinano la monta naturale pubblica di cui all'art. 2 del d.m. 403/2000, secondo quanto previsto ai successivi punti:

- 2.2.1 Domanda di autorizzazione
- 2.2.2 Rilascio della autorizzazione
- 2.2.3 Requisiti della stazione di monta naturale equina privata
- 2.2.4 Requisiti del riproduttore maschio.

2.1.1. Obblighi del gestore della stazione

Il gestore della stazione è tenuto al rispetto degli obblighi previsti all'art. 6 del d.m. 403/00 ad esclusione di quanto previsto ai punti c) e h) specifici per le finalità di gestione della stazione di monta pubblica.

In particolare deve inoltrare annualmente entro il 15 gennaio dell'anno di riferimento all'Unità Organizzativa Politiche Agroambientali e Servizi per le Imprese - Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia, tramite l'amministrazione Provinciale o il Servizio di Medicina Veterinaria dell'Azienda ASL territorialmente competenti, l'elenco dei riproduttori impiegati nella stazione.

Nel caso in cui la stazione sia autorizzata ad effettuare inseminazione strumentale, il gestore dovrà indicare gli stalloni che intende adibire al prelievo di materiale seminale.

Inoltre il gestore, quale responsabile della certificazione e registrazione dei dati degli interventi fecondativi (art. 33, comma 2, lettera c)) è tenuto a registrare tutti gli interventi fecondativi utilizzando il certificato di intervento fecondativo (CIF) conforme a quanto disposto da d.m. 12 febbraio 2001.

Il CIF è integrato dalla dichiarazioni di nascita per i cavalli di interesse locale e per le razze per le quali esiste un accordo con gli enti che tengono i rispettivi LL.GG. o RR.AA.

Ove venga praticata la monta brada, vanno riportate, al posto della data di monta, le date di entrata ed uscita del maschio o della fattrice dal gruppo di monta, nonché i codici identificativi di tutti i maschi inclusi nel gruppo di monta medesimo.

Il gestore dovrà trasmettere, entro 60 giorni dalla data di compilazione, una copia del modulo alla Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio e conservare la propria copia per i due anni successivi a quello di riferimento.

I moduli CIF sono reperibili presso la Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio.

Il gestore deve consentire il libero accesso al personale incaricato della vigilanza per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli, rendendo disponibili i documenti e le informazioni necessarie all'autorità competente.

2.1.2. Materiale seminale nella stazione

Il gestore può detenere nella stazione materiale seminale esclusivamente per l'inseminazione delle proprie fattrici; può rifornirsi di materiale congelato esclusivamente presso un recapito, e di materiale seminale fresco o refrigerato sia presso un recapito che presso un centro di produzione di materiale seminale. Detto materiale deve essere conservato in un locale separato da quelli che ospitano animali o prodotti zootecnici e deve essere corredato dal documento accompagnatorio (o fattura) con i dati relativi a specie, razza e numero di identificazione del riproduttore maschio cui il materiale seminale appartiene.

L'inseminazione artificiale deve essere effettuata da un opera-

tore (veterinario o operatore pratico), iscritto all'apposito elenco regionale di cui al successivo punto 8.

Il gestore che intende distruggere materiale seminale deve darne comunicazione alla Unità Organizzativa Politiche Agroambientali e servizi per le imprese ed al recapito/centro che lo ha rifornito.

2.1.3. Embrioni nella stazione

Il gestore può conservare, per l'utilizzazione nella stazione, embrioni prelevati nella stessa da Gruppi di raccolta embrioni di cui al successivo punto 9.1 o acquistati presso un Recapito.

Gli embrioni devono essere conservati in un locale separato da quelli che ospitano animali o prodotti zootecnici e devono essere corredati dal documento accompagnatorio (o fattura) con i dati relativi a specie, razza e numero di identificazione dei riproduttori, maschio e femmina, cui il materiale seminale appartiene.

L'impianto embrionale deve essere effettuato da un veterinario iscritto all'apposito elenco regionale di cui al successivo punto 10.

Il gestore può cedere ad altro allevatore embrioni prelevati da propri animali e conservati nella stazione purché corredati dal documento accompagnatorio (o fattura) con i dati relativi a specie, razza e numero di identificazione dei riproduttori, maschio e femmina, cui il materiale seminale appartiene.

A richiesta il gestore deve fornire per gli embrioni ceduti, il certificato attestante le caratteristiche qualitative degli stessi, rilasciato dal gruppo di raccolta embrioni.

Il gestore che intende distruggere embrioni deve darne comunicazione alla Unità Organizzativa Politiche Agroambientali e servizi per le imprese ed al gruppo di raccolta embrioni che lo ha rifornito.

Il veterinario responsabile che effettua l'impianto embrionale è tenuto a registrare tale impianto utilizzando i moduli di certificato di impianto embrionale (CIE); tali moduli, conformi all'allegato 2 del d.m. 12 Febbraio 2001, sono reperibili presso l'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio.

Il veterinario responsabile della certificazione dovrà trasmettere entro 60 giorni dalla data di compilazione, la parte di modulo, opportunamente compilata, all'uopo predisposta, all'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio.

2.2. Stazione di monta naturale equina pubblica ed eventuale impiego di materiale seminale fresco

La monta naturale pubblica è regolata dalle norme di cui agli artt. 2 e 3 del d.m. 403/2000.

2.2.1. Domanda di autorizzazione

Chiunque intenda gestire una stazione di monta naturale pubblica deve munirsi di apposita autorizzazione, a validità quinquennale, rinnovabile e non cedibile.

La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata all'Unità Organizzativa Politiche Agroambientali e servizi per le imprese - Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia, tramite l'amministrazione Provinciale o il Servizio di Medicina Veterinaria dell'Azienda ASL territorialmente competenti.

Nel caso si intenda prelevare materiale seminale dagli stalloni con successiva utilizzazione dello stesso sulle fattrici presenti nella stazione è necessario integrare la richiesta di autorizzazione con l'indicazione di: nome, cognome, dati anagrafici, codice univoco nazionale e indirizzo del veterinario che garantisce la regolarità del prelevamento e dell'utilizzazione del materiale seminale stesso.

A copertura delle spese di istruttoria della domanda e sopralluogo deve essere effettuato un versamento di € 53,00 utilizzando il c/c postale 481275 intestato alla Tesoreria Regione Lombardia - causale L30/91; la ricevuta di tale versamento deve essere allegata alla domanda di autorizzazione.

2.2.2. Rilascio della autorizzazione

Il rilascio dell'autorizzazione e la contestuale attribuzione del codice univoco nazionale avvengono con Decreto del Dirigente dell'Unità Organizzativa competente.

L'autorizzazione ha validità quinquennale, rinnovabile e non cedibile.

Il rinnovo dell'autorizzazione avviene su richiesta presentata dall'interessato entro 90 giorni dalla scadenza dell'autorizzazione secondo quanto previsto al precedente comma.

La Regione può revocare l'autorizzazione qualora il gestore della stazione si renda inadempiente agli obblighi di cui all'art. 6 del d.m. 403/00 oppure vengano meno una o più condizioni previste per il rilascio della medesima.

Per quanto concerne l'inseminazione strumentale delle fattrici con seme fresco appartenente a stalloni approvati unicamente per la monta naturale, ai fini del rilascio dell'autorizzazione devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- gli stalloni devono essere impiegati esclusivamente per l'inseminazione strumentale;
- il prelievo di seme da utilizzarsi per la pratica dell'inseminazione strumentale deve essere effettuato sotto controllo di un medico veterinario, responsabile di tale attività nella stazione di monta;
- la stazione di monta deve essere dotata di un locale dove possano essere svolte tutte le operazioni connesse all'inseminazione strumentale, in modo da garantire il rispetto delle condizioni igienico sanitarie;
- che siano rispettate le prescrizioni emanate dalle competenti aziende sanitarie locali in materia di profilassi e di polizia sanitaria;
- che siano rispettate le vigenti disposizioni sul benessere degli animali;
- che la stazione disponga di personale idoneo a dette mansioni;
- l'elenco degli stalloni impiegati dovrà riportare chiaramente l'indicazione degli stalloni approvati che non verranno impiegati in monta naturale ma adibiti al prelievo per l'inseminazione strumentale;
- il numero massimo di fattrici fecondabili è fissato in 50 per ciascun riproduttore maschio, salvo diversa indicazione stabilita dai rispettivi LL.GG. o RR.AA.

2.2.3. Requisiti della stazione di monta naturale equina pubblica

I requisiti per il rilascio dell'autorizzazione sono indicati all'art. 3 comma 1 del d.m. 403/00.

2.2.4. Requisiti del riproduttore maschio

Il riproduttore maschio impiegato deve:

- risultare iscritto nella sezione «riproduttori maschi» del Libro Genealogico (L.G.) o del Registro Anagrafico (R.A.) della razza di appartenenza oppure
- essere iscritto al registro regionale dei riproduttori equini e asinini di interesse locale di cui al successivo punto 2.5, tenuto, ai sensi dell'art. 5 comma 2 lettera b) del d.m. 403/00, dall'Unità Organizzativa Politiche Agroambientali e servizi per le imprese - Direzione Generale Agricoltura della Regione;
- essere identificato tramite i dati segnaletici e un tatuaggio o altro mezzo idoneo secondo le modalità previste dalle norme del L.G. o R.A. di appartenenza; gli stalloni equini e asinini iscritti al registro regionale di cui al precedente punto devono essere identificati ai sensi della Decisione 2000/68/CE;
- essere iscritto, nel caso di cavalli di razza Purosangue inglese e Trotatore italiano, oltre che al L.G., nel Repertorio Stalloni tenuto dal MIPAF, ai sensi del comma 3, art. 3 e del comma 1, lettera b), art. 5 della l. 30/91;
- disporre, ove previsto nel relativo L.G. o R.A., di un certificato di accertamento dell'ascendenza, basato sull'analisi del gruppo sanguigno o altro metodo adeguato, rilasciato dall'associazione allevatori o dall'ente che tiene il medesimo libro o registro;
- essere in possesso delle certificazioni sanitarie rilasciate dalla ASL, che attestino il possesso dei requisiti stabiliti con apposito Decreto così come previsto dall'art. 42 del d.m. 403/00.

2.2.5. Obblighi del gestore della stazione di monta naturale equina pubblica

Il gestore della stazione di monta naturale equina pubblica è tenuto al rispetto degli obblighi previsti all'art. 6 del d.m. 403/00.

In particolare il gestore deve inoltrare annualmente entro il 15 gennaio dell'anno di riferimento all'Unità Organizzativa Politiche Agroambientali e servizi per le imprese - Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia, tramite l'amministrazione Provinciale o il Servizio di Medicina Veterinaria dell'Azienda ASL territorialmente competenti, l'elenco dei riproduttori iscritti a LL.GG. o RR.AA. impiegati nella stazione medesima di cui all'art. 6 comma 1 lettera l) e le relative tariffe di monta.

Nel caso in cui la stazione sia autorizzata ad effettuare inseminazione strumentale, il gestore dovrà indicare nell'elenco degli stalloni quelli che intende adibire al prelievo di materiale seminale.

Nel caso di immissione nella stazione di un nuovo riproduttore maschio deve esserne data comunicazione all'Unità Organizzativa Politiche Agroambientali e servizi per le imprese - Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia, entro 30 giorni.

Inoltre il gestore della stazione, quale responsabile della certificazione e registrazione dei dati degli interventi fecondativi (art. 33, comma 2, lettera c)) è tenuto a registrare tutti gli interventi fecondativi utilizzando il certificato di intervento fecondativo (CIF) conforme a quanto disposto da d.m. 12 febbraio 2001.

Il gestore della stazione di monta dovrà trasmettere, entro 60 giorni dalla data di compilazione, una copia del modulo alla Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio e conservare la propria copia per i tre anni successivi a quello di riferimento.

I moduli CIF sono reperibili presso la Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio.

Il gestore della stazione deve consentire il libero accesso al personale incaricato della vigilanza per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli, rendendo disponibili i documenti e le informazioni necessarie all'autorità competente.

2.3. Materiale seminale in allevamento

Nel caso di un allevamento di equini che non si configuri come stazione di monta naturale pubblica/privata, l'allevatore può rifornirsi di materiale congelato esclusivamente presso un recapito, e di materiale seminale fresco o refrigerato sia presso un recapito che presso un centro di produzione di materiale seminale.

L'allevatore può detenere nel proprio allevamento materiale seminale esclusivamente per l'inseminazione delle fattrici del proprio allevamento. Detto materiale deve essere conservato in un locale separato da quelli che ospitano animali o prodotti zootecnici e deve essere corredato dal documento accompagnatorio (o fattura) con i dati relativi a specie, razza e numero di identificazione del riproduttore maschio cui il materiale seminale appartiene.

L'inseminazione artificiale deve essere effettuata da un operatore (veterinario o operatore pratico), iscritto all'apposito elenco regionale di cui al successivo punto 8.

L'operatore (operatore pratico o veterinario) che effettua l'intervento di inseminazione artificiale è tenuto a registrare tale intervento utilizzando i moduli di certificato di intervento fecondativo (CIF); inoltre dovrà trasmettere, entro 60 giorni dalla data di intervento, una copia del modulo alla Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio e conservare la propria copia per i tre anni successivi a quello di riferimento.

I moduli CIF sono reperibili presso la Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio.

L'allevatore deve consentire il libero accesso al personale incaricato della vigilanza per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli, rendendo disponibili i documenti e le informazioni necessarie all'autorità competente.

L'allevatore che intende distruggere materiale seminale deve darne comunicazione alla Unità Organizzativa Politiche Agroambientali e servizi per le imprese ed al recapito/centro che lo ha rifornito.

2.4. Embrioni in allevamento

Nel caso di un allevamento di equini che non si configuri come stazione di monta naturale pubblica/privata, l'allevatore può conservare, per l'utilizzazione nella propria azienda, embrioni prelevati nella stessa azienda da gruppi di raccolta embrioni di cui al successivo punto 9.1 o acquistati presso un recapito.

Gli embrioni devono essere conservati in un locale separato da quelli che ospitano animali o prodotti zootecnici e devono essere corredati dal documento accompagnatorio (o fattura) con i dati relativi a specie, razza e numero di identificazione dei riproduttori, maschio e femmina, cui il materiale seminale appartiene.

L'impianto embrionale deve essere effettuato da un veterinario iscritto all'apposito elenco regionale di cui al successivo punto 10.

L'allevatore può cedere ad altro allevatore embrioni prelevati da propri animali e conservati nella propria azienda purché corredati dal documento accompagnatorio (o fattura) con i dati relativi a specie, razza e numero di identificazione dei riproduttori, maschio e femmina, cui il materiale seminale appartiene.

A richiesta l'allevatore deve fornire per gli embrioni ceduti, il certificato attestante le caratteristiche qualitative degli stessi, rilasciato dal gruppo di raccolta embrioni.

L'allevatore che intende distruggere embrioni deve darne co-

municazione alla Unità Organizzativa Politiche Agroambientali e servizi per le imprese ed al gruppo di raccolta embrioni che lo ha rifornito.

Il veterinario responsabile che effettua l'impianto embrionale è tenuto a registrare tale impianto utilizzando i moduli di certificato di impianto embrionale (CIE); tali moduli, conformi all'allegato 2 del d.m. 12 febbraio 2001, sono reperibili presso la Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio.

Il veterinario responsabile della certificazione dovrà trasmettere entro 60 giorni dalla data di intervento, la parte di modulo, opportunamente compilata, all'uopo predisposta, alla Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio.

2.5. Riproduttori equini di interesse locale

La Regione autorizza per la fecondazione in monta naturale pubblica/privata l'utilizzo di cavalli ed asini stalloni che rispondano per razza e produzione tipica alle esigenze e all'indirizzo zootecnico locale e per i quali non siano stati istituiti in Italia LL.GG. o RR.AA., con esclusione dei cavalli da corsa e per sport equestri.

La valutazione dei soggetti ai fini del loro impiego per la riproduzione è svolta dalla Commissione di cui al successivo punto 13.2.

L'elenco degli stalloni autorizzati costituisce il registro regionale dei riproduttori equini di interesse locale tenuto, ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del d.m. 403/00, dall'Unità Organizzativa Politiche Agroambientali e servizi per le imprese - Direzione Generale Agricoltura della Regione e pubblicato annualmente entro il 15 marzo.

Lo stallone riconosciuto idoneo alla fecondazione dev'essere identificato dalla suddetta commissione e munito di libretto identificativo come previsto dalla Decisione della Commissione 20000/68/CE.

Poiché nel nostro Paese sono stati attivati i libri genealogici di razze sia cosmopolite che autoctone ed i registri anagrafici delle popolazioni equine locali a limitata diffusione, la deroga in oggetto riguarda le razze il cui libro genealogico, seppur non approvato in Italia, è operante in Paesi esteri (ad esempio Quarter horse, Camargue, Franches montagnes, Appaloosa, etc.), e la cui utilizzazione è ormai diffusa od almeno consolidata nell'area regionale come precisato al punto 4 della circolare del Ministero delle Risorse agricole, alimentari e forestali n. 22 del 21 dicembre 1994.

2.5.1. Domanda di autorizzazione

L'allevatore o il gestore di una stazione di monta che intende utilizzare stalloni equini ed asinini di interesse locale deve presentare, entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello di utilizzazione, una domanda di abilitazione alla riproduzione all'Unità Organizzativa Politiche Agroambientali e servizi per le imprese - Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia, tramite l'amministrazione Provinciale o il Servizio di Medicina Veterinaria dell'Azienda ASL territorialmente competenti, contestualmente alla certificazione genealogica e sanitaria.

A copertura delle spese di istruttoria della domanda e sopralluogo deve essere effettuato un versamento utilizzando il c/c postale 481275 intestato alla Tesoreria Regione Lombardia - causale L30/91, per un importo pari a € 248,00/soggetto in caso di stalloni da sella e € 124,00/soggetto in caso di stalloni da tiro; la ricevuta di tale versamento deve essere allegata alla domanda di autorizzazione.

2.5.2. Rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione avviene sulla base della proposta favorevole della commissione di cui al successivo punto 13.2, tramite il rilascio di un attestato di approvazione alla fecondazione per ciascun stallone, con decreto di Unità Organizzativa, entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Nell'attestato di approvazione devono essere riportati tutti i dati indicati all'art. 5, comma 2 del regolamento.

2.6. Stazioni di inseminazione artificiale equina pubblica (con seme refrigerato o congelato)

2.6.1. Domanda di autorizzazione

Chiunque intenda gestire una stazione di inseminazione artificiale equina utilizzando seme refrigerato o congelato, deve munirsi di apposita autorizzazione facendone richiesta all'Unità Organizzativa Veterinaria - Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia, tramite l'amministrazione Provinciale o il Servizio di Medicina Veterinaria dell'Azienda ASL, territorialmente competenti.

A copertura delle spese di istruttoria della domanda e sopralluogo deve essere effettuato un versamento di € 53,00 utilizzando il c/c postale 481275 intestato alla Tesoreria Regione Lombardia - causale L30/91; la ricevuta di tale versamento deve essere allegata alla domanda di autorizzazione.

Sarà cura dell'ente che riceve la richiesta concordare i termini per un sopralluogo congiunto con l'altro Ente competente, ai fini del rilascio del nulla-osta sanitario e della verifica dei requisiti di cui all'art. 8 del d.m. 403/00.

L'ente ricevente inoltra il verbale finale di istruttoria all'Unità Organizzativa Veterinaria - Direzione Generale Sanità della Regione, per il rilascio del Decreto di autorizzazione.

2.6.2. Rilascio dell'autorizzazione

Il rilascio dell'autorizzazione e la contestuale attribuzione del codice univoco nazionale avvengono con decreto del Dirigente dell'Unità Organizzativa competente.

L'autorizzazione ha validità quinquennale, è rinnovabile e non cedibile.

Il rinnovo dell'autorizzazione avviene su richiesta presentata dall'interessato entro 120 giorni dalla scadenza dell'autorizzazione secondo quanto previsto ai precedenti commi.

L'autorizzazione può essere revocata qualora vengano meno uno o più requisiti o non siano rispettati gli obblighi previsti all'art. 9 del d.m. 403/00, oppure vengano meno una o più condizioni descritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima.

La Regione può rilasciare al medesimo richiedente sia l'autorizzazione a gestire una stazione di monta naturale sia l'autorizzazione a gestire una stazione di inseminazione artificiale con materiale seminale refrigerato o congelato, purché i locali adibiti alla inseminazione delle fattrici siano nettamente separati da quelli in cui si effettua la monta naturale, così come previsto all'art. 7, comma 5 del d.m. 403/00.

2.6.3. Requisiti della stazione di inseminazione artificiale equina pubblica

I requisiti per il rilascio dell'autorizzazione sono indicati all'art. 8, comma 1 del d.m. 403/00.

2.6.4. Obblighi del gestore della stazione di inseminazione artificiale equina pubblica

Gli obblighi a cui è tenuto il gestore sono quelli previsti all'art. 9, comma 1 del d.m. 403/00.

Il gestore della stazione è tenuto a registrare gli interventi fecondativi utilizzando i moduli di certificato di intervento fecondativo (CIF) di cui all'allegato 2 del d.m. 12 febbraio 2001.

Tali moduli sono reperibili presso l'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio.

In caso di impianto embrionale il responsabile della certificazione e registrazione dei dati su apposito modulo (CIE) è il veterinario che ha eseguito l'intervento.

Il responsabile della certificazione dovrà trasmettere entro 60 giorni dalla data di fecondazione, la parte di modulo, opportunamente compilata, all'uopo predisposta, alla Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio.

Si fa presente che ad ogni certificato prodotto dovranno corrispondere tutti gli atti fecondativi effettuati nell'ambito di un unico calore e con lo stesso riproduttore maschio.

Il gestore della stazione di monta deve consentire il libero accesso al personale incaricato della vigilanza per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli, e rendere disponibili i documenti e le informazioni necessarie all'autorità competente.

3. SPECIE SUINA: FECONDAZIONE

3.1. Monta naturale privata

Le aziende che effettuano la monta naturale privata della specie suina non sono tenute alla preventiva autorizzazione regionale.

3.1.1. Requisiti del riproduttore maschio

Il riproduttore maschio impiegato deve risultare iscritto nella sezione riproduttori maschi del L.G. o del R.A. della razza di appartenenza o in un registro di suini riproduttori ibridi, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a) del d.m. 403/00 ed essere identificato secondo le modalità previste dal d.P.R. 317/96 e successive disposizioni relative alla identificazione e registrazione degli animali della specie suina.

3.1.2. Obblighi relativi alla monta naturale privata

Gli atti fecondativi effettuati in monta naturale privata per la specie suina devono essere annotati dall'allevatore su un registro

aziendale, secondo quanto previsto all'art. 33 comma 3 del d.m. 403/00.

Ove venga praticata la monta brada, vanno riportate, al posto della data di monta, le date di entrata ed uscita del maschio o della fattrice dal gruppo di monta, nonché i codici identificativi di tutti i maschi inclusi nel gruppo di monta medesimo.

Inoltre, per le fattrici vendute gravide, l'allevatore compila un certificato di intervento fecondativo (modulo CIF) conforme all'allegato 1 del d.m. 12 febbraio 2001, di cui una copia viene rilasciata all'allevatore acquirente che deve essere conservata fino allo svezzamento o alla vendita del soggetto nato.

L'allevatore dovrà trasmettere, entro 60 giorni dalla data di vendita, una copia del modulo all'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio e conservare la propria copia per i due anni successivi a quello di riferimento.

I moduli CIF sono reperibili presso l'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio.

L'allevatore deve consentire il libero accesso al personale incaricato della vigilanza per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli, rendendo disponibili i documenti e le informazioni necessarie all'autorità competente.

3.2. Impiego dell'inseminazione artificiale per la specie suina in ambito aziendale

3.2.1. Requisiti del riproduttore maschio

Il riproduttore maschio impiegato deve risultare iscritto nella sezione riproduttori maschi del L.G. o del R.A. della razza di appartenenza o in un registro di suini riproduttori ibridi, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a) del d.m. 403/00 ed essere identificato secondo le modalità previste dal d.P.R. 317/96 e successive disposizioni relative alla identificazione e registrazione degli animali della specie suina.

3.2.2. Impiego di materiale seminale di verri aziendali su scrofe aziendali

Negli allevamenti suinicoli è consentito il prelievo e la preparazione del materiale seminale fresco e refrigerato proveniente dai riproduttori maschi presenti in azienda per l'esclusiva inseminazione delle scrofe dell'azienda medesima nel rispetto dell'art. 17 del d.m. 403/00.

Lo svolgimento di tali attività deve avvenire previa comunicazione all'Unità Organizzativa Politiche Agroambientali e servizi per le imprese - Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia tramite l'amministrazione Provinciale o il Servizio di Medicina Veterinaria dell'Azienda ASL territorialmente competenti.

Gli allevamenti in cui sono presenti più di 500 riproduttori/scrofe hanno l'obbligo di indicare nella comunicazione le generalità del veterinario responsabile del corretto svolgimento dell'attività d'inseminazione artificiale relativamente agli aspetti igienico sanitari.

L'inseminazione artificiale deve essere effettuata da un operatore (veterinario o operatore pratico), iscritto all'apposito elenco regionale di cui al successivo punto 8.

Gli interventi di inseminazione artificiale con seme fresco o refrigerato sono equiparati ad atti fecondativi in monta naturale, pertanto esenti dalla compilazione del certificato di intervento fecondativo (CIF), ai sensi dell'art. 21, comma 3, lettera d) del d.m. 403/00; devono pertanto essere annotati dall'allevatore su un registro aziendale, secondo quanto previsto all'art. 33 comma 3 del d.m. 403/00.

L'Unità Organizzativa Politiche Agroambientali e servizi per le imprese - Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia mette a disposizione dell'Unità Organizzativa Veterinaria della Direzione Generale Sanità l'archivio informatizzato degli allevamenti che hanno inviato comunicazione relativamente all'impiego dell'inseminazione artificiale per la specie suina in ambito aziendale.

3.3. Materiale seminale in allevamento

L'allevatore può detenere nel proprio allevamento materiale seminale esclusivamente per l'inseminazione delle fattrici del proprio allevamento.

L'allevatore può inoltre rifornirsi di materiale congelato esclusivamente presso un recapito, e di materiale seminale fresco o refrigerato sia presso un recapito che presso un centro di produzione di materiale seminale.

Detto materiale deve essere conservato in un locale separato da quelli che ospitano animali o prodotti zootecnici e deve essere corredato dal documento accompagnatorio (o fattura) con i dati

relativi a specie, razza e numero di identificazione del riproduttore maschio cui il materiale seminale appartiene (nel caso di dosi eterospermiche saranno indicati i dati relativi ai due verri della stessa razza o tipo genetico, in possesso dei requisiti previsti per l'impiego in inseminazione artificiale pubblica).

L'inseminazione artificiale deve essere effettuata da un operatore (veterinario o operatore pratico), iscritto all'apposito elenco regionale.

L'allevatore che intende distruggere materiale seminale deve darne comunicazione alla Regione che attesta l'avvenuta distruzione, ed al recapito/centro che lo ha rifornito.

Nel caso in cui in allevamento si utilizzi materiale seminale fresco o refrigerato proveniente da un Centro di produzione di materiale seminale/recapito, l'allevatore è tenuto a registrare gli atti fecondativi su di un registro aziendale (art. 21, comma 3, lett. d) che deve contenere il codice attribuito all'azienda, la data di fecondazione ed il codice identificativo del riproduttore fecondatore conformemente a quanto previsto all'art. 33 comma 3 del d.m. 403/00.

Nel caso in cui in allevamento si utilizzi materiale seminale congelato, l'operatore è tenuto a registrare gli interventi fecondativi utilizzando i moduli di certificato di intervento fecondativo (CIF); tali moduli sono reperibili presso l'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio.

Il responsabile della certificazione dovrà trasmettere entro 60 giorni dalla data di fecondazione, la parte di modulo, opportunamente compilata, all'uopo predisposta, all'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio.

Si fa presente che ad ogni certificato prodotto dovranno corrispondere tutti gli atti fecondativi effettuati nell'ambito di un unico calore e con lo stesso riproduttore maschio.

L'allevatore deve consentire il libero accesso al personale incaricato della vigilanza per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli, e rendere disponibili i documenti e le informazioni necessarie all'autorità competente.

3.4. Embrioni nell'allevamento

Per quanto riguarda l'impiego di embrioni in allevamento si rimanda a quanto disposto per la specie bovina e bufalina al precedente punto 1.4.

4. SPECIE OVINA E CAPRINA: FECONDAZIONE

4.1. Monta naturale privata

Le aziende che effettuano la monta naturale privata della specie ovina e caprina non sono tenute alla preventiva autorizzazione regionale e, nel caso non siano iscritte a L.G. o R.A., possono impiegare riproduttori maschi non iscritti a tali L.L.G.G. o R.R.A.A. in applicazione di quanto previsto dalla l. 30/91 art. 5, comma 1, lettera a).

4.1.1. Requisiti del riproduttore maschio

Il riproduttore maschio impiegato in allevamenti appartenenti a L.G. o a R.A. deve risultare iscritto nella sezione riproduttori maschi del L.G. o del R.A. della razza di appartenenza, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a) del d.m. 403/00 e dall'art. 5, comma 1, lettera a) dalla l. 30/91; deve inoltre essere identificato secondo le modalità previste dal d.P.R. 317/96 e successive disposizioni relative alla identificazione e registrazione degli animali della specie ovina e caprina.

4.1.2. Obblighi relativi alla monta naturale privata

Gli atti fecondativi effettuati in monta naturale privata per le specie ovina e caprina devono essere annotati dall'allevatore su un registro aziendale, secondo quanto previsto all'art. 33 comma 3 del d.m. 403/00.

Ove venga praticata la monta brada, vanno riportate, al posto della data di monta, le date di entrata ed uscita del maschio o della fattrica dal gruppo di monta, nonché i codici identificativi di tutti i maschi inclusi nel gruppo di monta medesimo.

Inoltre, per le fattrici vendute gravide, l'allevatore compila un certificato di intervento fecondativo (modulo CIF) conforme all'allegato 1 del d.m. 12 febbraio 2001, di cui una copia viene rilasciata all'allevatore acquirente che deve conservarla fino allo svezzamento o alla vendita del redo.

L'allevatore dovrà trasmettere, entro 60 giorni dalla data di vendita, una copia del modulo all'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio e conservare la propria copia per i due anni successivi a quello di riferimento.

I moduli CIF sono reperibili presso l'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio.

L'allevatore deve consentire il libero accesso al personale incaricato della vigilanza per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli, rendendo disponibili i documenti e le informazioni necessarie all'autorità competente.

4.2. Materiale seminale in allevamento

L'allevatore può detenere nel proprio allevamento materiale seminale esclusivamente per l'inseminazione delle fattrici del proprio allevamento.

L'allevatore può rifornirsi di materiale congelato esclusivamente presso un recapito, e di materiale seminale fresco o refrigerato sia presso un recapito che presso un centro di produzione di materiale seminale.

Detto materiale deve essere conservato in un locale separato da quelli che ospitano animali o prodotti zootecnici e deve essere corredato dal documento accompagnatorio (o fattura) con i dati relativi a specie, razza e numero di identificazione del riproduttore maschio cui il materiale seminale appartiene.

L'inseminazione artificiale deve essere effettuata da un operatore (veterinario o operatore pratico), iscritto all'apposito elenco regionale.

L'allevatore che intende distruggere materiale seminale deve darne comunicazione alla Regione che attesta l'avvenuta distruzione, ed al recapito/centro che lo ha rifornito.

L'operatore è tenuto a registrare gli interventi fecondativi utilizzando i moduli di certificato di intervento fecondativo (CIF); tali moduli, conformi all'allegato 1 del d.m. 12 febbraio 2001, sono reperibili presso l'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio.

Il responsabile della certificazione dovrà trasmettere entro 60 giorni dalla data di fecondazione, la parte di modulo, opportunamente compilata, all'uopo predisposta, all'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio.

Si fa presente che ad ogni certificato prodotto dovranno corrispondere tutti gli atti fecondativi effettuati nell'ambito di un unico calore e con lo stesso riproduttore maschio.

L'allevatore deve consentire il libero accesso al personale incaricato della vigilanza per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli, e rendere disponibili i documenti e le informazioni necessarie all'autorità competente.

4.3. Embrioni nell'allevamento

Per quanto riguarda l'impiego di embrioni in allevamento si rimanda a quanto disposto per la specie bovina e bufalina al precedente punto 1.4.

5. CENTRO DI PRODUZIONE DI MATERIALE SEMINALE

I centri di produzione del materiale seminale provvedono alla raccolta, preparazione, controllo, confezionamento, conservazione e distribuzione ai recapiti del materiale seminale.

Per il solo materiale seminale fresco e refrigerato, considerate le caratteristiche di conservazione, è ammessa la distribuzione diretta alle aziende agricole ed agli operatori di inseminazione artificiale (operatori pratici e medici veterinari) iscritti nell'apposito elenco regionale.

I centri genetici sono equiparati, limitatamente all'esercizio di valutazione genetica, ai centri di produzione dello sperma.

Nei centri di produzione di materiale seminale equino è possibile prevedere, previa espressa autorizzazione ai sensi dell'art. 2, comma 5 e dell'art. 3, comma 2 del d.m. 403/00, anche all'inseminazione delle fattrici con materiale seminale fresco ivi prodotto.

L'introduzione di nuovi riproduttori maschi nel centro di produzione dello sperma deve essere segnalata entro 72 ore al Servizio di Medicina Veterinaria dell'Azienda ASL competente, ai fini della verifica della certificazione sanitaria.

La stessa Azienda ASL provvederà a darne immediata comunicazione all'Unità Organizzativa Veterinaria - Direzione Generale Sanità e all'Unità Organizzativa Politiche Agromontali e servizi per le imprese - Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia.

5.1. Domanda di autorizzazione

Chiunque intenda gestire un centro di produzione dello sperma deve munirsi di apposita autorizzazione, facendone richiesta al Servizio Veterinario - Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia tramite l'amministrazione Provinciale o il Servizio di Medicina Veterinaria dell'Azienda ASL territorialmente competente.

Sarà cura dell'ente che riceve la domanda concordare i termini per un sopralluogo congiunto con l'altro Ente competente ai fini

del rilascio delle certificazioni sanitarie di cui agli allegati 7 e 8 del d.m. 172/94 (validati dal Ministero della Sanità con nota prot. 6000.7.10/24461/AG/149 fino ad emanazione di successivo decreto), del rilascio del nulla-osta sanitario al centro di produzione dello sperma e della verifica dei requisiti di cui all'art. 12 e all'ottemperanza degli obblighi di cui all'art. 13 del d.m. 403/00.

A copertura delle spese di istruttoria della domanda e sopralluogo deve essere effettuato un versamento di € 53,00 utilizzando il c/c postale 481275 intestato alla Tesoreria Regione Lombardia - causale L30/91; la ricevuta di tale versamento deve essere allegata alla domanda di autorizzazione.

L'ente ricevente inoltra il verbale finale di istruttoria all'Unità Organizzativa Veterinaria della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia, per l'emissione del Decreto di autorizzazione.

5.2. Rilascio dell'autorizzazione

Il rilascio del provvedimento autorizzativo e la contestuale attribuzione del numero di codice univoco nazionale avvengono con Decreto del Dirigente dell'Unità Organizzativa competente.

L'autorizzazione non è cedibile e può essere revocata qualora vengano meno una o più requisiti o non siano rispettati gli obblighi previsti all'art. 13 del d.m. 403 del 19 luglio 2000, oppure vengano meno una o più condizioni descritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima.

5.3. Requisiti del Centro di produzione di materiale seminale e dei riproduttori maschi

I requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione sono quelli previsti all'art. 12 del d.m. 403/00.

Relativamente ai requisiti dei riproduttori maschi e del materiale seminale i centri dovranno conformarsi a quanto prescritto agli artt. 18, 19, 20 e 40 del citato decreto ministeriale.

5.4. Obblighi del Centro di produzione di materiale seminale

I centri di produzione, così come definiti all'art. 10, comma 1, lettera a) del d.m. 403/00, sono tenuti ad osservare gli obblighi previsti dagli artt. 13 e 36 comma 2.

Valgono altresì le disposizioni contenute nel d.P.R. 317/96, in particolare l'art. 3 che prevede la tenuta del registro aziendale.

Ai sensi dell'art. 13 comma 2 il Centro di produzione di materiale seminale può distribuire dosi eterospermiche di materiale seminale suino fresco o refrigerato ottenute miscelando il materiale seminale di due verri della stessa razza o tipo genetico, purché in possesso dei requisiti previsti per l'impiego in inseminazione artificiale pubblica di cui all'art. 18, comma 1 del d.m. 403/00. Dette dosi vengono distribuite in contenitori che recano, al posto della matricola del verro, un codice alfanumerico che, in base alle registrazioni del Centro permette di risalire alla identità dei due verri produttori.

I registri di carico e scarico di cui all'art. 13, comma 1, lettera l) del d.m. 403/00 devono contenere le indicazioni minime riportate all'allegato n. 3 del Decreto Ministeriale 12 febbraio 2001, così come previsto all'art. 34 del d.m. 403/00.

5.5. Flusso delle informazioni

Ogni Centro di produzione di materiale seminale deve trasmettere i dati relativi al materiale seminale ed agli embrioni desunti dai registri di carico e scarico, nei termini previsti dall'art. 35, comma 4 del d.m. 403/00, all'Unità Organizzativa Politiche Agroambientali e servizi per le imprese della Direzione Generale Agricoltura, che provvede ad aggregarli ed inviarli al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali secondo quanto previsto dal comma 5 del medesimo art. 35.

5.6. Controlli qualità

Centro di produzione di materiale seminale deve provvedere ai controlli di qualità previsti dall'art. 37, comma 1 del d.m. 403/00; lo stesso deve inoltre trasmettere settimanalmente all'Istituto sperimentale italiano «Lazzaro Spallanzani» l'elenco complessivo del numero di dosi di materiale seminale congelato prodotto o importato attraverso di essi, suddiviso per riproduttore e partita (art. 37 comma 4 dello stesso decreto) e successivamente mettere a disposizione dello stesso Istituto le dosi necessarie per le verifiche da effettuarsi ai sensi del d.m. 27 dicembre 1994 «Modalità di attuazione del controllo ufficiale, al fine della verifica dei requisiti qualità, sulle partite di materiale seminale congelato a qualsiasi titolo distribuito, in applicazione dell'art. 32 del d.m. 172/94».

Secondo quanto previsto all'art. 40 comma 5 del d.m. 403/00, i centri nazionali di produzione di materiale seminale, ciascuno

per le razze o specie per le quali opera, devono conservare, anche per conto terzi, il materiale seminale congelato di origine o provenienza dall'Unione Europea o da Paesi terzi dal momento dell'arrivo in Italia per il tempo strettamente necessario all'effettuazione dei controlli qualità di cui all'art. 37 dello stesso decreto. Di tali accertamenti i centri stessi sono responsabili.

Il Centro di produzione di materiale seminale è tenuto altresì al rispetto di quanto previsto all'art. 39, comma 1 del d.m. 403/00 relativamente al divieto di distribuzione e commercializzazione di partite di materiale seminale difforme.

5.7. Distruzione di materiale seminale difforme

Qualora nel Centro vi fosse presente materiale seminale difforme ai sensi dell'art. 39, comma 1 del d.m. 403/00, il Centro medesimo deve provvedere presso le proprie strutture alla distruzione del medesimo alla presenza di un rappresentante della Associazione Allevatori della razza o della specie interessata o di altro Ente che tiene il Libro Genealogico o il Registro Anagrafico, dandone comunicazione alla Unità Organizzativa Politiche Agroambientali e Servizi per le imprese.

Il Centro di produzione di materiale seminale che riceve comunicazione dell'avvenuta distruzione di materiale seminale da parte di recapiti, operatori di inseminazione artificiale e allevatori ai quali il centro ha fornito il materiale seminale, deve annotare l'avvenuta distruzione sul registro di carico e scarico secondo quanto previsto all'art. 39 comma 3 del d.m. 403/00.

6. RECAPITO

I recapiti provvedono alla conservazione ed alla redistribuzione del materiale seminale congelato e degli embrioni congelati forniti, rispettivamente, dai centri di produzione dello sperma e dai centri di produzione degli embrioni con i quali sono collegati anche ai fini della responsabilità circa l'impiego del seme e degli embrioni.

È consentito il passaggio di materiale seminale o di embrioni tra recapiti solo se entrambi i recapiti interessati risultano formalmente collegati con il centro di produzione nazionale di origine o provenienza del materiale riproduttivo scambiato.

Qualora un recapito instauri nuovi rapporti commerciali con un centro di produzione, dopo avere ottenuto l'autorizzazione regionale ad operare, dovrà darne comunicazione alla Unità Organizzativa competente, allegando copia conforme all'originale del documento comprovante il rapporto di collegamento con il nuovo centro di produzione.

6.1. Domanda di autorizzazione

Chiunque intenda gestire un recapito deve munirsi di apposita autorizzazione facendone richiesta all'Unità Organizzativa Veterinaria - Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia tramite l'amministrazione Provinciale o il Servizio di Medicina Veterinaria dell'Azienda ASL territorialmente competenti.

Sarà cura dell'ente che riceve la richiesta concordare i termini per un sopralluogo congiunto con l'altro Ente competente ai fini del rilascio del nulla-osta sanitario al recapito e della verifica dei requisiti di cui all'art. 15 e all'ottemperanza degli obblighi di cui all'art. 16 del d.m. 403/00.

A copertura delle spese di istruttoria della domanda e sopralluogo deve essere effettuato un versamento di € 53,00 utilizzando il c/c postale 481275 intestato alla Tesoreria Regione Lombardia - causale L30/91; la ricevuta di tale versamento deve essere allegata alla domanda di autorizzazione.

L'ente ricevente inoltra il verbale finale di istruttoria all'Unità Organizzativa Veterinaria della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia, per l'emissione del Decreto di autorizzazione.

6.2. Rilascio dell'autorizzazione

Il rilascio del provvedimento autorizzativo e la contestuale attribuzione del numero di codice univoco nazionale avvengono con Decreto del Dirigente dell'Unità Organizzativa competente.

L'autorizzazione non è cedibile e può essere revocata qualora vengano meno uno o più requisiti o non siano rispettati gli obblighi previsti all'art. 13 del d.m. 403 del 19 luglio 2000, oppure vengano meno una o più condizioni descritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima.

L'autorizzazione regionale consente al recapito di operare sul territorio nazionale.

6.3. Requisiti del recapito

I requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione sono quelli previsti all'art. 15 del d.m. 403/00.

6.4. Obblighi del recapito

I recapiti, così come definiti all'art. 10, comma 1, lettera b) del d.m. 403/00, sono tenuti ad osservare gli obblighi previsti dagli artt. 16; 35 comma 4; art. 36 comma 2 e art. 39 del precitato decreto ministeriale.

Il registro cronologico di carico e scarico di cui all'articolo 16, comma 1, lett. b) del d.m. 403/00 deve contenere le indicazioni minime riportate nell'allegato n. 3 al d.m. 12 febbraio 2001 (ai sensi dell'articolo 34, comma 2 del d.m. 403/00).

Ogni recapito deve trasmettere semestralmente alla Regione Lombardia DG Agricoltura Unità Organizzativa Politiche Agroambientali e servizi per le imprese, il numero di dosi di materiale seminale congelato, fresco o refrigerato ed embrioni, distinte per riproduttore, distribuite ai vari allevamenti (identificati con codice d.P.R. 317/96) ed agli operatori di inseminazione artificiale (operatori pratici e veterinari) identificati dal codice univoco nazionale con il quale sono iscritti nell'elenco regionale (articolo 16, comma 1, lett. c) del d.m. 403/00).

6.5. Flusso delle informazioni

Ogni recapito deve trasmettere i dati relativi al materiale seminale ed agli embrioni desunti dai registri di carico e scarico, nei termini previsti dall'art. 35, comma 4 del d.m. 403/00, all'Unità Organizzativa Politiche Agroambientali e servizi per le imprese della Direzione Generale Agricoltura, che provvede ad aggregarli ed inviarli al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali secondo quanto previsto dal comma 5 del medesimo art. 35.

Il recapito che intende distruggere dosi di materiale seminale ed embrioni deve darne comunicazione alla Unità Organizzativa Politiche Agroambientali e Servizi per le imprese ed al centro di produzione che li ha forniti. Il recapito che riceve comunicazione di avvenuta distruzione di materiale seminale e di embrioni da parte degli allevatori e degli operatori di inseminazione artificiale degli animali ai quali aveva in precedenza fornito il suddetto materiale, deve apporre specifica annotazione di tale distruzione sul registro di scarico, ai sensi dell'articolo 39, comma 3 del d.m. 403/00.

7. RACCOLTA DI MATERIALE SEMINALE DA RIPRODUTTORI DI RAZZE AUTOCTONE

7.1. Domanda di autorizzazione

I centri di produzione dello sperma che intendano, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 del d.m. 403/00, raccogliere materiale seminale da riproduttori di razze autoctone e tipi etnici a limitata diffusione, devono munirsi di apposita autorizzazione facendone richiesta all'Unità Organizzativa Politiche Agroambientali e servizi per le imprese - Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia, tramite l'amministrazione Provinciale o il Servizio di Medicina Veterinaria dell'Azienda ASL territorialmente competenti.

7.2. Rilascio dell'autorizzazione

Il rilascio del provvedimento autorizzativo avviene con Decreto del Dirigente dell'Unità Organizzativa competente.

L'autorizzazione ha validità quinquennale, rinnovabile e non cedibile.

Il rinnovo dell'autorizzazione avviene su richiesta presentata dall'interessato entro 90 giorni dalla scadenza dell'autorizzazione.

8. PRATICA DELL'INSEMINAZIONE ARTIFICIALE

La pratica dell'inseminazione artificiale sul territorio della Regione Lombardia è eseguita, ai sensi dell'art. 12 della l. n. 30/91 che sostituisce l'art. 1 della legge 11 marzo 1974, n. 74, da:

- Medici veterinari iscritti all'albo professionale;
- Operatori pratici di inseminazione artificiale riconosciuti idonei ai sensi dell'art. 2 dalla l. n. 74/74.

L'elenco regionale dei medici veterinari e degli operatori pratici di inseminazione artificiale è tenuto congiuntamente dall'Unità Organizzativa Politiche Agroambientali della Direzione Generale Agricoltura e dall'Unità Organizzativa Veterinaria della Direzione Generale Sanità, mediante un archivio informatizzato.

8.1. Domanda di iscrizione all'elenco regionale degli operatori di inseminazione artificiale

I medici veterinari e gli operatori pratici di inseminazione artificiale che intendono operare sul territorio regionale, devono presentare domanda di iscrizione all'apposito elenco.

Le domande dovranno essere complete della documentazione prevista ed essere inoltrate all'Unità Organizzativa Politiche Agroambientali e servizi per le imprese o all'Unità Organizzativa Veterinaria.

8.2. Iscrizione all'elenco regionale degli operatori di inseminazione artificiale

L'Unità Organizzativa Politiche Agroambientali e servizi per le imprese congiuntamente all'Unità Organizzativa Veterinaria:

- effettua la registrazione delle domande,
- attribuisce a ciascun operatore un codice univoco identificativo secondo quanto indicato nella citata Circolare Mi.r.a.a.f. 21 dicembre 1994, n. 22, avvalendosi, nella codifica degli operatori pratici, della Unione Operatori di Fecondazione Artificiale Animale (UOFAA) per la verifica di livello nazionale dei codici già attribuiti da altre regioni;
- provvede a stilare un apposito elenco informatizzato che verrà pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e reso disponibile sul sito Internet della Direzione Generale Agricoltura - www.agricoltura.regione-lombardia.it.

Ogni registrazione viene comunicata agli interessati e ai Servizi di Medicina Veterinaria delle Aziende ASL della Regione, alle Amministrazioni Provinciali, nonché a tutti gli organi deputati alla vigilanza sull'attività di inseminazione artificiale.

L'iscrizione nell'elenco regionale può essere revocata in caso di inadempienza agli obblighi previsti all'art. 21 comma 3 e comma 4 del d.m. 403/00, previo parere della Commissione regionale appositamente costituita di cui al successivo punto 13.3.

8.3. Obblighi degli operatori di inseminazione artificiale (operatori pratici e veterinari)

Gli operatori di inseminazione artificiale devono ottemperare agli obblighi previsti dall'art. 21 comma 3 e comma 4 del d.m. 403/00.

Gli operatori di inseminazione artificiale sono tenuti a registrare gli interventi fecondativi utilizzando i moduli di certificato di intervento fecondativo (CIF); tali moduli, conformi all'allegato 1 del d.m. 12 febbraio 2001, sono reperibili presso l'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio, previo pagamento effettuato utilizzando il c/c postale 481275 intestato alla Tesoreria Regione Lombardia - causale L30/91 - CIF.

In qualità di responsabili della certificazione, gli operatori medesimi dovranno trasmettere entro 60 giorni dalla data di fecondazione, la parte di modulo, opportunamente compilata, all'uopo predisposta, all'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio (art. 35 comma 1 del d.m. 403/00).

Si fa presente che ad ogni certificato prodotto dovranno corrispondere tutti gli atti fecondativi effettuati nell'ambito di un unico calore e con lo stesso riproduttore maschio.

A seguito di un accordo con il titolare dell'allevamento nel quale viene effettuato l'intervento di inseminazione artificiale e con l'APA competente per territorio, gli operatori possono effettuare in sostituzione dei CIF le registrazioni riepilogative di cui al successivo punto 11.1, previo pagamento effettuato utilizzando il c/c postale 481275 intestato alla Tesoreria Regione Lombardia - causale L30/91 - CIF/CF; il loro costo è stabilito periodicamente dalla Direzione Generale Agricoltura con Decreto del Direttore Generale.

I veterinari e gli operatori pratici di inseminazione artificiale che intendono distruggere del materiale seminale devono darne comunicazione alla Unità Organizzativa Politiche Agroambientali e Servizi per le imprese, ed al recapito od al centro di produzione dello sperma che ha fornito il materiale seminale, ai sensi dell'articolo 39, comma 3 del regolamento.

Ai termini dell'articolo 21, comma 4 del d.m. 403/00, ciascuna dose di materiale seminale deve essere usata per una sola fattrice. È vietata la suddivisione delle singole dosi ed il conseguente utilizzo per più di una fecondazione.

L'obbligo di certificazione dell'intervento di inseminazione artificiale non sussiste per l'inseminazione artificiale suina effettuata in ambito aziendale con seme fresco o refrigerato di verri aziendali su scrofe aziendali, o proveniente da centri di produzione di materiale seminale, come regolamentato dall'articolo 17 del d.m. 403/00 (articolo 21, comma 3, lett. d)), e trattata al precedente punto 3.

Gli operatori di inseminazione artificiale degli animali devono riportare il codice, con il quale sono stati iscritti nel relativo elenco regionale, sui certificati di intervento fecondativo (C.I.F.).

9. EMBRIONI ED OOCITI

Le organizzazioni per la raccolta e produzione di embrioni e oociti si distinguono in gruppi di raccolta e centri di produzione, così come definito all'art. 23 del d.m. 403/00.

9.1. Gruppo di raccolta di embrioni

Il gruppo di raccolta degli embrioni è costituito da uno o più tecnici o da un gruppo organizzato di tecnici che, sotto la direzione di un veterinario responsabile, provvedono, anche per conto terzi, alla raccolta, al trattamento ed alla conservazione degli embrioni di animali di interesse zootecnico, con esclusione degli embrioni concepiti tramite fecondazione in vitro; provvedono altresì al trasferimento di detti embrioni su fattrici riceventi.

9.1.1. Domanda di autorizzazione

Chiunque intenda gestire un gruppo di raccolta deve munirsi di apposita autorizzazione facendone richiesta all'Unità Organizzativa Veterinaria della Direzione Generale Sanità tramite l'amministrazione Provinciale o il Servizio di Medicina Veterinaria dell'Azienda ASL, territorialmente competenti.

Sarà cura dell'ente che riceve la domanda concordare i termini per un sopralluogo congiunto con l'altro Ente competente ai fini del rilascio del nulla-osta sanitario previsto dall'art. 26 comma 1 lettera e) del d.m. 403/00 (all. A della dir. n. 89/556/CEE recepita con d.P.R. n. 241 dell'11 febbraio 1994) e delle verifiche dei requisiti zootecnici previsti dall'art. 26 del d.m. 403/00, con particolare riguardo alla precisione delle informazioni sull'organizzazione tecnica e commerciale per la raccolta, trattamento e conservazione degli embrioni.

A copertura delle spese di istruttoria della domanda e sopralluogo deve essere effettuato un versamento di € 53,00 utilizzando il c/c postale 481275 intestato alla Tesoreria Regione Lombardia - causale L30/91; la ricevuta di tale versamento deve essere allegata alla domanda di autorizzazione.

L'ente ricevente inoltra il verbale finale di istruttoria all'Unità Organizzativa Veterinaria della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia, per l'emissione del Decreto di autorizzazione.

9.1.2. Rilascio dell'autorizzazione

Il rilascio del provvedimento autorizzativo e la contestuale attribuzione del numero di codice univoco nazionale avvengono con Decreto del Dirigente dell'Unità Organizzativa competente.

L'autorizzazione non è cedibile e può essere revocata qualora vengano meno uno o più requisiti o non siano rispettati gli obblighi previsti agli artt. 28 e 39 del d.m. 403/00, oppure vengano meno una o più condizioni descritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima.

L'autorizzazione regionale consente al gruppo di raccolta embrioni di operare sul territorio nazionale.

9.1.3. Requisiti del gruppo di raccolta embrioni

I requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione sono quelli previsti all'art. 26 del d.m. 403/00.

Il gruppo di raccolta embrioni deve inoltre conformarsi, relativamente ai requisiti degli embrioni, a quanto prescritto all'art. 30 del precitato decreto ministeriale.

9.1.4. Obblighi del gruppo di raccolta embrioni

I gruppi di raccolta sono tenuti ad osservare gli obblighi previsti dagli artt. 28 e 39 del d.m. 403/00.

Il registro cronologico di carico e scarico di cui all'articolo 28, comma 1, lett. d) del d.m. 403/00 deve contenere le indicazioni minime riportate nell'allegato n. 3 al decreto ministeriale 12 febbraio 2001 (ai sensi dell'articolo 34, comma 2 del d.m. 403/00).

Ai sensi dell'art. 35, comma 4 del d.m. 403/00 il gruppo di raccolta embrioni deve trasmettere alla Regione Lombardia DG Agricoltura Unità Organizzativa Politiche Agroambientali e servizi per le imprese i dati desunti dai registri di carico e scarico.

La certificazione dell'origine degli embrioni raccolti e provenienti da femmine iscritte nei libri genealogici o nei registri anagrafici, è disciplinata dal competente libro o registro, ai sensi dell'articolo 30, comma 3 del d.m. 403/00.

I moduli per la certificazione degli interventi di trasferimento embrionale (CIE), di cui all'articolo 28, comma 1, lett. h) del d.m. 403/00, devono essere conformi all'allegato n. 2 al d.m. 12 febbraio 2001, ai sensi dell'articolo 34, comma 1 del d.m. 403/00. Gli stessi moduli devono contenere i dati specificati all'articolo 33, comma 1 del d.m. 403/00.

I predetti certificati di impianto embrionale (CIE) sono reperibili presso l'Associazione provinciale allevatori competente per territorio previo pagamento effettuato utilizzando il c/c postale 481275 intestato alla Tesoreria Regione Lombardia - causale L30/91 - CIE; il loro costo è stabilito periodicamente dalla Direzione Generale Agricoltura con Decreto del Direttore Generale.

L'allevatore della fattrice conserva l'apposita parte del modulo

di impianto embrionale fino allo svezzamento od alla vendita del redo.

9.1.5. Flusso delle informazioni

Il responsabile della certificazione e della registrazione dei dati, individuato all'articolo 33, comma 2, lett. b) del regolamento nella figura del veterinario, deve trasmettere la parte di modulo all'uopo predisposta all'Associazione provinciale allevatori competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di compilazione, ai sensi dell'articolo 35, comma 1 del regolamento.

Ai sensi dell'art. 35, comma 4 del d.m. 403/00 il gruppo di raccolta degli embrioni deve trasmettere alla Regione Lombardia DG Agricoltura Unità Organizzativa Politiche Agroambientali e servizi per le imprese, relativamente a ciascun semestre dell'anno ed entro i trenta giorni successivi, i dati desunti dal registro di carico e scarico di cui all'articolo 28, comma 1, lett. d) del sopracitato decreto.

9.1.6. Controlli di qualità

Il gruppo di raccolta degli embrioni, limitatamente agli embrioni congelati ed immagazzinati, provvede a riportare su apposito registro i dati specificati all'articolo 37, comma 2 del regolamento. Lo stesso gruppo di raccolta non può distribuire e commercializzare le partite di embrioni che rientrano nelle condizioni precisate all'articolo 39, comma 1 del d.m. 403/00, e deve provvedere alla loro distribuzione secondo le modalità indicate al successivo punto.

9.1.7. Distruzione del materiale embrionale difforme

Il gruppo di raccolta degli embrioni che deve provvedere alla distruzione delle dosi di embrioni difformi, come specificate all'articolo 39, comma 1 del regolamento, deve effettuare tale distruzione presso il gruppo medesimo, alla presenza di un rappresentante dell'Associazione Allevatori o di altro ente che tiene il libro genealogico od il registro anagrafico della razza o specie interessata, dandone comunicazione alla Unità Organizzativa Politiche Agroambientali e Servizi per le imprese.

9.2 Centri di produzione di embrioni e oociti

Il centro di produzione di embrioni ed oociti è costituito da strutture di laboratorio e da personale qualificato che provvede al prelievo di oociti di animali di interesse zootecnico, alla loro fecondazione in vitro, alla coltura degli embrioni ottenuti, agli eventuali trattamenti, nonché al congelamento, conservazione ed alla distribuzione degli embrioni prodotti, tramite i recapiti, di cui all'articolo 23, comma 1, lett. b) del d.m. 403/00.

9.2.1. Domanda di autorizzazione

Chiunque intenda gestire un centro di produzione deve munirsi di apposita autorizzazione facendone richiesta all'Unità Organizzativa Veterinaria della Direzione Generale Sanità tramite l'amministrazione Provinciale o il Servizio di Medicina Veterinaria dell'Azienda ASL territorialmente competenti.

Sarà cura dell'ente che riceve la domanda concordare i termini per un sopralluogo congiunto con l'altro Ente competente ai fini del rilascio del nulla-osta sanitario al centro di produzione embrioni previsto dall'art. 27 comma 1 lettera b) del d.m. 403/00, e della verifica dei requisiti zootecnici di cui al medesimo art. 27, con particolare riguardo alla precisione delle informazioni sull'organizzazione tecnica e commerciale per la produzione e la commercializzazione degli embrioni.

A copertura delle spese di istruttoria della domanda e sopralluogo deve essere effettuato un versamento di € 53,00 utilizzando il c/c postale 481275 intestato alla Tesoreria Regione Lombardia - causale L30/91; la ricevuta di tale versamento deve essere allegata alla domanda di autorizzazione.

L'ente ricevente inoltra il verbale finale di istruttoria all'Unità Organizzativa Veterinaria della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia, per l'emissione del Decreto di autorizzazione.

9.2.2. Rilascio dell'autorizzazione

Il rilascio del provvedimento autorizzativo e la contestuale attribuzione del numero di codice univoco nazionale avvengono con Decreto del Dirigente dell'Unità Organizzativa competente.

L'autorizzazione non è cedibile e può essere revocata qualora vengano meno uno o più requisiti o non siano rispettati gli obblighi previsti agli artt. 29 e 39 del d.m. 403/00, oppure vengano meno una o più condizioni descritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima.

L'autorizzazione regionale consente al centro di produzione embrioni di operare sul territorio nazionale.

9.2.3. Requisiti del centro di produzione embrioni

I requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione sono quelli previsti all'art. 27 del d.m. 403/00.

Il centro di produzione embrioni deve inoltre conformarsi, relativamente ai requisiti degli embrioni, a quanto prescritto all'art. 30 del precitato decreto ministeriale.

9.2.4. Obblighi del centro di produzione di embrioni

I centri di produzione di embrioni così come definiti all'art. 23, comma 1, lettera b, del d.m. 403/00, sono tenuti ad osservare gli obblighi previsti dagli artt. 29 e 39 del medesimo decreto.

Il registro cronologico di carico e scarico di cui all'articolo 29, comma 1, lett. f) del d.m. 403/00 deve contenere le indicazioni minime riportate nell'allegato n. 3 al d.m. 12 febbraio 2001 (ai sensi dell'articolo 34, comma 2 del d.m. 403/00).

Ai sensi dell'art. 35, comma 4 del d.m. 403/00 il gruppo di raccolta embrioni deve trasmettere alla Regione Lombardia DG Agricoltura Unità Organizzativa Politiche Agroambientali e servizi per le imprese i dati desunti dai registri di carico e scarico.

La certificazione dell'origine degli embrioni raccolti e provenienti da femmine iscritte nei libri genealogici o nei registri anagrafici, è disciplinata dal competente libro o registro, ai sensi dell'articolo 30, comma 3 del d.m. 403/00.

9.2.5. Flusso delle informazioni

Ai sensi dell'art. 35, comma 4 del d.m. 403/00 il centro di produzione embrioni deve trasmettere alla Regione Lombardia DG Agricoltura Unità Organizzativa Politiche Agroambientali e servizi per le imprese, relativamente a ciascun semestre dell'anno ed entro i trenta giorni successivi, i dati desunti dal registro di carico e scarico di cui all'articolo 29, comma 1, lett. f) del sopracitato decreto.

9.2.6. Controlli di qualità

Il centro di produzione embrioni, limitatamente agli embrioni congelati ed immagazzinati, provvede a riportare su apposito registro i dati specificati all'articolo 37, comma 2 del d.m. 403/00. Lo stesso centro di produzione non può distribuire e commercializzare le partite di embrioni che rientrano nelle condizioni precisate all'articolo 39, comma 1 del d.m. 403/00, e deve provvedere alla loro distribuzione secondo le modalità indicate al successivo punto.

9.2.7. Distruzione del materiale embrionale difforme

Il centro di produzione embrioni che deve provvedere alla distruzione delle dosi di embrioni difformi, come specificate all'articolo 39, comma 1 del regolamento, deve effettuare tale distruzione presso il gruppo medesimo, alla presenza di un rappresentante dell'Associazione Allevatori o di altro ente che tiene il libro genealogico od il registro anagrafico della razza o specie dandone comunicazione alla Unità Organizzativa Politiche Agroambientali e Servizi per le imprese.

Il centro di produzione di embrioni che riceve comunicazione di avvenuta distruzione di dosi di embrioni da parte dei recapiti, degli allevatori e dei veterinari ai quali il centro stesso aveva fornito le suddette dosi, deve apporre specifica annotazione di tale distruzione sul registro di carico di cui all'articolo 29, comma 1, lett. f) del d.m. 403/00 (articolo 39, comma 3).

10. PRATICA DELL'IMPIANTO DEGLI EMBRIONI

La pratica dell'impianto degli embrioni sul territorio della Regione Lombardia è eseguita da:

- Medici veterinari iscritti all'albo professionale.

I veterinari che intendono praticare l'impianto embrionale devono essere iscritti nell'apposito elenco regionale dei medici veterinari; tale elenco è tenuto congiuntamente dall'Unità Organizzativa Politiche Agroambientali e servizi per le imprese della Direzione Generale Agricoltura e dall'Unità Organizzativa Veterinaria della Direzione Sanità.

10.1. Domanda di iscrizione all'elenco regionale degli operatori di impianto embrionale

I medici veterinari che intendono operare sul territorio regionale, devono presentare domanda di iscrizione a detto elenco completa della documentazione prevista, dovrà essere inoltrata all'Unità Organizzativa Politiche Agroambientali e servizi per le imprese o all'Unità Organizzativa Veterinaria.

10.2. Iscrizione all'elenco regionale degli operatori di impianto embrionale

L'Unità Organizzativa Politiche Agroambientali e servizi per le imprese congiuntamente all'Unità Organizzativa Veterinaria

effettua la registrazione delle domande, attribuisce a ciascun operatore un codice univoco identificativo secondo quanto previsto dalla citata Circolare Mi.r.a.a.f. 21 dicembre 1994, n. 22, e provvede a stilare un apposito elenco informatizzato che verrà pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e reso disponibile sul sito Internet della Direzione Generale Agricoltura - www.agricoltura.regione.lombardia.it.

Ogni registrazione viene comunicata agli interessati e ai Servizi di Medicina Veterinaria delle Aziende ASL della Regione, alle Amministrazioni Provinciali, nonché a tutti gli organi deputati alla vigilanza.

L'iscrizione nell'elenco regionale può essere revocata in caso di inadempienza agli obblighi previsti all'art. 21 comma 3 e comma 4 del d.m. 403/00, previo parere della Commissione regionale appositamente costituita di cui al punto 13.3.

10.3. Obblighi degli operatori di impianto embrionale

Gli operatori di impianto embrionale degli animali devono adempire agli obblighi indicati all'articolo 31, comma 4 del d.m. 403/00.

I certificati di impianto embrionale di cui all'articolo 31, comma 4, lett. c) del d.m. 403/00 devono essere conformi all'allegato n. 2 del d.m. 12 febbraio 2001, ai sensi dell'articolo 34, comma 1 del d.m. 403/00.

Gli operatori di impianto embrionale sono tenuti a registrare gli impianti stessi utilizzando i moduli di certificato di impianto embrionale (CIE); tali moduli sono reperibili presso l'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio previo pagamento effettuato utilizzando il c/c postale 481275 intestato alla Tesoreria Regione Lombardia - causale L30/91 - CIE.

In qualità di responsabili della certificazione, gli operatori medesimi dovranno trasmettere entro 60 giorni dalla data di fecondazione, la parte di modulo, opportunamente compilata, all'uopo predisposta, all'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio (art. 35 comma 1 del d.m. 403/00).

Gli operatori di impianto embrionale degli animali che intendono distruggere del materiale embrionale devono darne comunicazione Unità Organizzativa Politiche Agroambientali e Servizi per le imprese ed al recapito od al centro di produzione degli embrioni che ha fornito il materiale embrionale, ai sensi dell'articolo 39, comma 3 del regolamento.

Gli operatori di impianto embrionale degli animali devono riportare il codice, con il quale sono stati iscritti nel relativo elenco regionale, sui certificati di impianto embrionale (C.I.E.).

11. MODULISTICA

11.1. Certificati di intervento fecondativo (CIF) e di impianto embrionale (CIE)

Gli interventi fecondativi, effettuati in stazioni di monta naturale pubblica (per gli equini anche in stazione di monta privata) o mediante l'inseminazione artificiale e gli interventi di impianto embrionale, di cui all'articolo 33, comma q del d.m. 403/00, sono certificati su appositi moduli tipo che devono essere conformi, rispettivamente, agli allegati n. 1 e n. 2 al d.m. 12 febbraio 2001.

Per tutti gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovini e caprini (equini esclusi) iscritti ai Libri Genealogici/Registri Anagrafici/Controlli Funzionali sarà possibile utilizzare, in sostituzione dei CIF, una registrazione riepilogativa da effettuarsi su base mensile, completa dei seguenti elementi:

- codice identificativo dell'azienda (d.P.R. 317/96);
- codice specie, razza e matricola del riproduttore maschio;
- codice specie, razza e matricola della fattrice;
- data e tipo di intervento fecondativo (N = naturale; F = artif. fresco; C = artif. congelato);
- nel caso di monta brada inserire data di ingresso e data di uscita del riproduttore maschio dalla mandria;
- codice univoco del responsabile della certificazione;
- identificazione della partita (in via sperimentale, e fino a successivo provvedimento di rettifica, non è obbligatorio indicare il numero della partita del materiale seminale).

Tale modalità volontaria di registrazione è regolata tra le parti secondo quanto sarà indicato nello schema di convenzione tra Regione Lombardia - Dg Agricoltura, APA della Lombardia e ARAL da approvarsi con successivo atto.

La Regione Lombardia affida alle Associazioni Provinciali Allevatori della Lombardia (A.P.A.) la predisposizione, la stampa, la distribuzione della modulistica di cui al punto precedente, nonché l'elaborazione dei dati relativi alle registrazioni, ai sensi del-

l'art. 35 del d.m. 403/00, nei termini previsti dallo schema di convenzione di cui sopra.

Le registrazioni effettuate sui moduli CIF o CIE singoli devono essere in triplice copia, di cui una viene trattenuta dal responsabile della certificazione, una viene rilasciata all'azienda interessata ed una inviata alla Associazione Provinciale Allevatori nel cui ambito territoriale si trova l'azienda, entro 60 giorni successivi all'ultimo giorno del mese di riferimento.

Le registrazioni effettuate sui moduli riepilogativi (CIF/CF) devono essere in triplice copia, di cui una viene trattenuta dall'APA competente per territorio che ha provveduto all'acquisizione ed alla elaborazione dei dati, una viene rilasciata al responsabile della certificazione e una all'azienda interessata. Tale modulo viene recapitato in azienda con cadenza mensile o correlata alla periodicità di esecuzione dei controlli funzionali ed i dati in esso contenuti sono aggiornati al mese precedente l'ultima visita effettuata dall'APA.

Tutte le registrazioni (riepilogative e non) dovranno essere rispondenti alle esigenze di gestione e trasmissione dati previsti dall'art. 35 del d.m. 403/00 e a quanto indicato nella circolare Mi.r.a.a.f. del 21 dicembre 1994, n. 22, punto 13 per quanto ancora compatibile con il d.m. 403/00 e dovranno essere conservate per i due successivi a quello di riferimento.

I moduli CIF e CIE e le registrazioni riepilogative sostitutive (CIF/CF) sono reperibili presso l'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio previo pagamento effettuato utilizzando il c/c postale 481275 intestato alla Tesoreria Regione Lombardia - causale L30/91 CIF o CIF/CF o CIE.

Il costo dei moduli di certificato di intervento fecondativo, delle registrazioni riepilogative e dei moduli di certificato di impianto embrionale è stabilito secondo la tabella sottostante:

TIPOLOGIA MODULO	TARIFFA (€)
Certificati di intervento fecondativo (CIF)	0,50/modulo
Certificati di impianto embrionale (CIE)	0,50/modulo
Certificati di intervento fecondativo equini (CIF/E)	0,75/modulo
Certificati di impianto embrionale equini (CIE/E)	0,75/modulo
Registrazioni riepilogative (CIF/CF)	0,05/registrazione

11.2. Registro aziendale delle fecondazioni

Gli atti fecondativi effettuati in monta naturale privata per le specie bovina e bufalina, suina, caprina, ovina (equini esclusi) devono essere annotati su un registro aziendale secondo quanto previsto all'art. 33 comma 3 del d.m. 403/00.

Per gli allevamenti iscritti a LG o a RA, la documentazione corrispondente rilasciata dal Libro Genealogico o dal Registro Anagrafico può sostituire il registro aziendale.

11.3. Registri di carico e scarico relativi a centri di produzione di materiale seminale, recapiti, centri di produzione di embrioni ed oociti, gruppi di raccolta embrioni

I registri di carico e scarico specificati all'articolo 34, comma 2 del d.m. 403/00 devono contenere le indicazioni minime riportate nell'allegato 3 al decreto del d.m. 12 febbraio 2001.

11.4. Responsabile della certificazione e della registrazione dei dati

La figura del responsabile della certificazione e della registrazione dei dati, nelle varie tipologie degli interventi fecondativi e di impianto embrionale, è stabilita dall'articolo 33, comma 2 del regolamento, in particolare:

- il veterinario o l'operatore pratico che ha eseguito l'intervento, nel caso dell'inseminazione artificiale;
- il veterinario nel caso di impianto embrionale;
- il gestore della stazione, nel caso di monta naturale pubblica;
- l'allevatore, solo nel caso della monta naturale privata e per le fattrici vendute gravide.

12. FLUSSO DELLE INFORMAZIONI

12.1. Dati relativi agli interventi fecondativi ed agli impianti embrionali

Il responsabile della certificazione, come indicato all'articolo 33, comma 2 del d.m. 403/00, deve trasmettere la parte di modulo all'uopo predisposta all'Associazione provinciale allevatori competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di compilazione, ai sensi dell'articolo 35, comma 1 del regolamento.

Ciascuna Associazione Provinciale Allevatori, ai sensi dell'articolo 35, comma 2 del d.m. 403/00, provvede:

- all'inserimento su supporto meccanografico dei dati degli interventi fecondativi o degli impianti di embrioni;
- alla elaborazione dei suddetti dati distinta per allevamento, riproduttore, responsabile della certificazione;
- alla trasmissione dei dati elaborati all'Associazione Nazionale Allevatori o ad altro ente che tiene il Libro Genealogico o Registro Anagrafico di specie o razza e, per il tramite dell'ARAL, all'Unità Organizzativa Politiche Agroambientali e Servizi per le imprese della Direzione Generale Agricoltura.

I dati aggregati a livello regionale, sono inviati ogni anno al Ministero delle Politiche agricole e forestali che provvederà, direttamente o tramite l'Associazione Italiana Allevatori, alle successive elaborazioni e divulgazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 35, comma 3 del d.m. 403/00.

12.2. Dati relativi al materiale seminale ed agli embrioni

I dati relativi al materiale seminale ed agli embrioni desunti dal registro di carico e scarico dei:

- centri di produzione dello sperma;
- recapiti;
- gruppi di raccolta embrioni;
- centri di produzione embrioni;

sono trasmessi nei termini previsti dall'art. 35 del d.m. 403/00 all'Unità Organizzativa Politiche Agroambientali e Servizi per le imprese della Direzione Generale Agricoltura, che provvede ad aggregarli ed inviarli al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali secondo quanto previsto dal comma 5 del medesimo art. 35.

13. COMMISSIONI

13.1. Commissione di abilitazione alla fecondazione per i tori bufalini non iscritti a libro genealogico

Al fine di autorizzare l'impiego in monta naturale di tori bufalini non iscritti a Libro Genealogico di cui al punto 1.2.1.1. è costituita una commissione di valutazione composta da:

- Dirigente dell'Unità Organizzativa Politiche agroambientali e servizi per le imprese della Direzione Generale Agricoltura, o da un suo delegato;
- Dirigente dell'Unità Organizzativa Veterinaria della Direzione Generale Sanità o da un suo delegato;
- Un rappresentante nominato congiuntamente dalle Associazioni Provinciali Allevatori della Lombardia.

I lavori della Commissione sono coordinati dalla Associazione Regionale Allevatori della Lombardia (ARAL), che provvede alle necessarie convocazioni sulla base delle domande pervenute alla Regione Lombardia e da quest'ultima trasmesse ad ARAL.

I pareri espressi dalla commissione sono verbalizzati e inviati all'Unità Organizzativa Politiche agroambientali e servizi per le imprese della Direzione Generale Agricoltura entro 15 gg dalla data di riunione.

I rapporti tra Regione Lombardia - DG Agricoltura ed ARAL in merito alle attività della Commissione sono regolati nei termini previsti dallo schema di convenzione da approvarsi con successivo atto.

13.2. Commissione di abilitazione alla fecondazione per i riproduttori equini di interesse locale

Al fine di autorizzare l'impiego in monta naturale di riproduttori equini di interesse locale di cui al punto 2.5, è costituita una commissione di valutazione composta da:

- Dirigente dell'Unità Organizzativa Politiche agroambientali e servizi per le imprese della Direzione Generale Agricoltura, o da un suo delegato;
- Dirigente dell'Unità Organizzativa Veterinaria della Direzione Generale Sanità o da un suo delegato;
- Un rappresentante nominato congiuntamente dalle Associazioni Provinciali Allevatori della Lombardia;
- Un funzionario esperto in materia di equini individuato dalla Direzione Generale Agricoltura.

I lavori della Commissione sono coordinati dalla Associazione Regionale Allevatori della Lombardia (ARAL), che provvede alle necessarie convocazioni sulla base delle domande pervenute alla Regione Lombardia e da quest'ultima trasmesse ad ARAL.

I pareri espressi dalla commissione sono verbalizzati e inviati all'Unità Organizzativa Politiche Agroambientali e servizi per le imprese della Direzione Generale Agricoltura entro 15 gg dalla

data di riunione e comunque devono pervenire entro e non oltre il termine del 15 gennaio dell'anno di impiego.

I rapporti tra Regione Lombardia - DG Agricoltura ed ARAL in merito alle attività della Commissione sono regolati nei termini previsti dallo schema di convenzione da approvarsi con successivo atto.

13.3. Commissione di vigilanza - Elenco operatori di inseminazione artificiale ed elenco operatori di impianto embrionale

L'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori di inseminazione artificiale e nell'elenco regionale degli operatori di impianto embrionale, può essere revocata in caso di inadempienza agli obblighi previsti all'art. 21 comma 3 e comma 4 del d.m. 403/00, previo parere della Commissione regionale appositamente costituita.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 21 del d.m. 403/00 il Direttore Generale della Direzione Generale Agricoltura con proprio provvedimento nomina tale commissione, così costituita:

- il Dirigente dell'Unità Organizzativa Politiche Agroambientali e servizi per le imprese della Direzione Generale Agricoltura o suo delegato;
- il Dirigente dell'Unità Organizzativa Veterinaria della Direzione Generale Sanità o suo delegato;
- un rappresentante nominato congiuntamente dalle Associazioni Provinciali Allevatori della Lombardia;
- un rappresentante della Federazione Regionale degli Ordini dei Veterinari;
- un rappresentante dell'UOFAA e/o degli Organismi maggiormente rappresentativi degli operatori pratici.

La Commissione ha il compito di esaminare i casi di inadempienza in relazione agli obblighi previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 21 del d.m. 403/00 e, pertanto, provvederà a definire una casistica delle medesime e relativi provvedimenti disciplinari.

La U.O. Politiche Agroambientali e servizi per le imprese e la U.O. Veterinaria con proprio provvedimento, previa acquisizione del parere da parte della Commissione suddetta, possono sospendere o revocare l'iscrizione negli elenchi regionali.

14. IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE DI BESTIAME E MATERIALE DA RIPRODUZIONE

La U.O. Politiche Agroambientali e servizi per le imprese garantisce il raccordo con il MIPAF per lo svolgimento delle attività previste all'art. 40 del d.m. 403/00; a tale riguardo svolge il coordinamento del controllo zootecnico in frontiera presso i competenti uffici doganali, svolta dalle Amministrazioni Provinciali.

15. VIGILANZA E CONTROLLI

La vigilanza sulla regolare applicazione del presente recepimento, nonché della vigente normativa in materia, è affidata, secondo le rispettive competenze, ai soggetti individuati dall'art. 36, comma 1, del d.m. 403/00.

La Regione provvederà alla emanazione di un Piano Regionale dei Controlli a firma congiunta tra le Direzioni Generali Agricoltura e Sanità che definisca nell'ambito delle rispettive competenze, tenuto conto anche dei processi di delega agli Enti Locali in tema di agricoltura, il volume dei controlli da effettuare e le relative modalità di svolgimento.

Nelle more della predisposizione di detto Piano dei Controlli e considerato che la registrazione degli interventi fecondativi e degli impianti embrionali per le specie bovina, bufalina, suina, ovina e caprina è effettuata in via sperimentale, l'attività di controllo relativa a tali registrazioni sarà tesa alla diffusione di corrette modalità di compilazione.

I titolari di allevamenti, di stazioni private e pubbliche di fecondazione, di stazioni di inseminazione artificiale, di centri di produzione dello sperma, di recapiti, di centri di produzioni di embrioni e di gruppi di raccolta agli embrioni, ai sensi dell'articolo 36, comma 2 del d.m. 403/00, devono:

- consentire il libero accesso, agli impianti ed ai locali di allevamento, al personale incaricato della vigilanza per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli;
- presentare tutti i documenti e fornire le informazioni richieste dall'autorità competente.

Per consentire l'effettuazione dei controlli e delle verifiche previste dalla vigente normativa, copia dei provvedimenti della Direzione Generale Agricoltura e Sanità relativi alla materia oggetto del presente recepimento sono trasmessi dalle Unità Organizzative regionali a tutti gli enti competenti nell'istruttoria e/o preposti alla vigilanza.

16. SANZIONI

Le sanzioni previste dalla l. 30/91 così come modificata dalla l. 280/99 da applicarsi in riferimento a violazioni del decreto 13 gennaio 1994, n. 172, sono applicate anche alle violazioni al decreto 19 luglio 2000, n. 403, come indicato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con nota prot. n. 23559 del 13 novembre 2001.

1) A chiunque adibisce alla riproduzione animali o utilizza per trapianti embrioni o altro materiale riproduttivo in modo difforme da quanto previsto nell'articolo 5, della l. 30/91, si applicano, salvo che il fatto costituisca reato, le seguenti sanzioni amministrative:

- a) il pagamento della somma di € 1.032,91 per ciascun capo adibito o della somma di € 51,64 per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie bovina e bufalina;
- b) il pagamento della somma di € 206,58 per ciascun capo adibito o della somma di € 20,65 per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie suina; nei casi di utilizzazione del verro in forma girovaga o in monta pubblica di cui all'articolo 5, comma 5, la sanzione suddetta è aumentata di un terzo per ciascun capo;
- c) il pagamento della somma di € 103,29 per ciascun capo adibito o della somma di € 10,32 per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie ovina e caprina;
- d) il pagamento della somma di € 2.065,82 per ciascun capo adibito o della somma di € 103,29 per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie equina; in caso di utilizzazione dello stallone in forma girovaga di cui all'articolo 5, comma 5, la sanzione anzidetta è aumentata di un terzo per ciascun capo.

2) Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), c) e d) del punto precedente, il materiale riproduttivo utilizzato è confiscato e ne viene ordinata la distruzione a spese del contravventore; il capo o i capi utilizzati sono sequestrati cautelatamente.

3) Le sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2, aumentate di un terzo, si applicano, salvo che il fatto costituisca reato, anche a chiunque impiega, per la riproduzione, animali privi dei requisiti sanitari stabiliti dall'articolo 4 del decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali del 19 luglio 2000, n. 403, nonché a chiunque produce, distribuisce e utilizza materiale seminale o embrioni privi dei requisiti sanitari stabiliti dagli artt. 18 e 30 del citato decreto 19 luglio 2000, n. 403.

4) Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile della associazione a ciò preposto che custodisce i libri genealogici ed i registri anagrafici di cui all'articolo 3 della l. 30/91 in difformità dalle prescrizioni contenute negli appositi disciplinari è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,28 a € 15.493,70.

5) Le sanzioni di cui ai punti 1 e 2 si applicano alle violazioni dell'articolo 40 del decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 19 luglio 2000, n. 403, in materia di requisiti del bestiame e del materiale seminale ammessi all'importazione e all'esportazione.

6) Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni al decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 19 luglio 2000, n. 403, si applicano:

- a) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 774,68 a € 4648,11, nella ipotesi di violazione delle disposizioni di cui agli artt. 2, 11, 14, 24, 25 in materia di autorizzazioni; agli artt. 6 e 35 in materia di obblighi connessi alla gestione di stazioni di monta; agli artt. 13, 35 e 37 in materia di centri di produzione dello sperma, agli artt. 16, 35 e 37 in materia di recapiti; agli artt. 28, 35 e 37 in materia di gruppi di raccolta; agli artt. 29, 35 e 37 in materia di centri di produzione di embrioni;
- b) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,22 a € 1549,37 nella ipotesi di violazione delle disposizioni di cui agli artt. 21, 33 e 35 in materia di esercizio di attività di inseminazione artificiale da parte di medici veterinari ed operatori pratici.

7) Agli illeciti amministrativi previsti della L. 30/91 si applicano le disposizioni del capo della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, con le seguenti modificazioni:

- a) è escluso il pagamento in misura ridotta, salvo che per le infrazioni di cui al precedente punto 4;
- b) il Presidente della Giunta regionale competente applica le sanzioni e ne dà comunicazione al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali.

In sede regionale le sanzioni previste sono applicate dai Direttori Generali competenti.

17. CONTROLLI SANITARI

I controlli sanitari sono effettuati dalle Aziende ASL competenti per territorio con la collaborazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna secondo i termini previsti all'art. 38, commi 1 e 2 del d.m. 403/00.

Le Aziende ASL trasmettono all'Unità Organizzativa Veterinaria Regionale annualmente entro il 31 gennaio dell'anno successivo una relazione sull'attività svolta.

18. CONTROLLI DI QUALITÀ

Per i controlli di qualità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 del d.m. 403/00. Le strutture regionali competenti per quanto indicato al comma 3 dello stesso articolo 37 è individuata nella Unità organizzativa Politiche Agroambientali e servizi per le imprese della DG Agricoltura, che opererà d'intesa con la Unità Organizzativa Veterinaria della DG Sanità.

19. SOSPENSIONI E REVOCHE

Qualora i soggetti individuati dall'art. 36, comma 1, del d.m. 403/00, nell'ambito dell'attività di vigilanza per quanto di competenza, constatino che una stazione di monta, una stazione di inseminazione artificiale equina, un impianto per l'inseminazione artificiale (centro di produzione dello sperma, recapito), un'organizzazione adibita alla produzione, raccolta, conservazione e distribuzione di embrioni e/o oociti, autorizzato, non osservi tutti gli obblighi o non mantenga i requisiti stabiliti dal d.m. 403/00 e dal presente recepimento, comunicano, con atto di diffida e mediante raccomandata A.R., quanto riscontrato al responsabile della struttura interessata, chiedendo l'adeguamento alla normativa vigente, entro un termine variabile tra un minimo di 30 ed un massimo di 90 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, in rapporto ai tempi tecnici necessari per l'adeguamento richiesto.

Tale comunicazione è inviata per conoscenza all'Unità Organizzativa Politiche Agroambientali e servizi per le imprese della Direzione Generale Agricoltura ed all'Unità Organizzativa Veterinaria della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia, nonché al Servizio di Medicina Veterinaria dell'Azienda ASL ed all'amministrazione Provinciale territorialmente competenti.

Qualora le carenze evidenziate non risultino positivamente superate trascorso il termine posto, l'organo di vigilanza interessato inoltra segnalazione all'Unità Organizzativa Politiche agroambientali e servizi per le imprese della Direzione Generale Agricoltura ed all'Unità Organizzativa Veterinaria - Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia che, esperite le eventuali ulteriori verifiche, propongono congiuntamente che la Giunta Regionale sospenda o revochi l'autorizzazione concessa.

Il provvedimento di sospensione o di revoca è notificato all'interessato e comunicato a tutti gli organi di vigilanza competenti territorialmente.

20. RAPPORTI TRA ENTI

Le istruttorie per l'autorizzazione delle strutture vengono svolte mediante sopralluogo congiunto dalle ASL e dalle Province competenti per territorio.

Per consentire l'effettuazione dei controlli e della vigilanza previste dalla vigente normativa, le U.O. Politiche Agroambientali e servizi per le imprese e U.O. Veterinaria mettono a disposizione del Ministero delle Politiche Agricole e forestali, del Ministero della Salute, delle Regioni e Province Autonome, delle Amministrazioni Provinciali e Aziende Sanitarie Locali, l'elenco delle strutture e dei soggetti autorizzati ad operare sul territorio regionale:

- centri di produzione di materiale seminale;
- recapiti;
- centri di produzione di embrioni e oociti;
- gruppi di raccolta embrioni;
- stazioni di inseminazione artificiale equina;
- stazioni di monta naturale pubblica e privata;
- elenco degli stalloni operanti nelle stazioni di monta autorizzate;
- elenco degli stalloni di interesse locale autorizzati alla fecondazione;
- elenco operatori di inseminazione artificiale;
- elenco operatori di impianto embrionale;
- elenco delle aziende suinicole che praticano inseminazione artificiale in ambito aziendale.

21. RICONOSCIMENTO E CODIFICA

Con i provvedimenti di autorizzazione relativi a:

- centro di produzione di materiale seminale e centro di produzione di embrioni;
- recapito;
- gruppo di raccolta embrioni e/o oociti;
- stazione di monta pubblica;
- stazione di monta naturale per gli equidi;
- stazione di inseminazione artificiale equina con seme refrigerato o congelato,

l'Unità Organizzativa Politiche Agroambientali e Servizi per le Imprese della Direzione Generale Agricoltura assegna un numero di riconoscimento secondo quanto stabilito dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con circolare 21 dicembre 1994, n. 22.

Il rilascio delle autorizzazioni sopra elencate, ai sensi della vigente normativa antimafia ed in particolare all'art. 10 L 575/65 e art 4 del d.lgs n. 490/94, è subordinato alla presentazione da parte dei richiedenti del certificato di residenza necessario alla verifica dei requisiti di ammissibilità.

Nel caso in cui i richiedenti fossero associazioni, imprese, società o consorzi, le certificazioni richieste sono riferite alle persone giuridiche e fisiche di cui all'allegato 5 del citato d.lgs 490/94.

22. VARIAZIONI

I Centri, i recapiti, e le stazioni di inseminazione artificiale devono comunicare entro 60 giorni all'Unità Organizzativa Politiche Agroambientali e Servizi per le Imprese della Direzione Generale Agricoltura e all'Unità Organizzativa Veterinaria della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia secondo le rispettive competenze in materia, tramite l'amministrazione Provinciale o il Servizio di Medicina Veterinaria dell'Azienda ASL territorialmente competenti qualsiasi variazione intervenuta riguardo a:

- ragione sociale;
- indirizzo e numero civico;
- rappresentante legale;
- responsabile della gestione sanitaria;
- centro di produzione collegato (solo per i recapiti);
- recapiti collegati (solo per i centri);
- organizzazione tecnica-commerciale.

23. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- a) In attesa della emanazione del decreto del Ministero della Salute con il quale dovranno essere stabiliti i requisiti sanitari previsti all'art. 42, comma 2 del d.m. 403/00, lo stesso Ministero ha precisato, con nota n. 600.7.10/24461/RG/149 del 19 febbraio 2000, che i requisiti sanitari prescritti al precedente d.m. 172/94 e successive modifiche possono costituire ancora oggi principi di riferimento, assicurando una valida attività di prevenzione nei confronti della diffusione delle malattie nell'ambito della riproduzione animale;
- b) per il corrente anno l'operatività di tutte le competenze in materia di equidi viene garantita da ERSAF fino alla piena gestione delle stesse da parte dei soggetti identificati nel presente recepimento.

(BUR2003012)

(4.3.0)

D.d.u.o. 19 dicembre 2005 - n. 19364**Approvazione della modulistica prevista dal decreto n. 2009 del 14 febbraio 2005 «Applicazione in sede regionale dei contenuti del decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, 19 luglio 2000, n. 403 "Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30 recante "Disciplina della riproduzione animale"»****IL DIRIGENTE DELLA U.O. INTERVENTI PER LE IMPRESE
E POLITICHE DI DIVERSIFICAZIONE
DELLE PRODUZIONI****E****IL DIRIGENTE DELLA U.O. PREVENZIONE,
TUTELA SANITARIA E VETERINARIA**

Visto il decreto dei Direttori Generali delle dd.gg. Agricoltura e Sanità n. 2009 del 14 febbraio 2005 «Applicazione in sede regionale dei contenuti del decreto del ministero delle politiche agricole e forestali, 19 luglio 2000, n. 403 "Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30 recante "Disciplina della riproduzione animale"», punto 2 del decretato;

Visto il decreto 12 febbraio 2001 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali recante «Approvazione dei moduli tipo previsti all'art. 42, comma 1 del d.m. 19 luglio 2000, n. 403 "Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30 concernente disciplina della riproduzione animale"»;

Ritenuto necessario:

- a) definire la modulistica per l'inoltro alle Unità Organizzative competenti delle istanze e delle comunicazioni previste nell'allegato A del decreto n. 2009 del 14 febbraio 2005;
- b) adottare i moduli tipo di certificato di intervento fecondativo (CIF) e di certificato di impianto embrionale (CIE) di cui al d.m. 12 febbraio 2001;
- c) integrare il modulo tipo CIF di cui al punto precedente, nella sezione 3 dello stesso, prevedendo la possibilità di registrare al massimo tre interventi fecondativi effettuati nell'ambito dello stesso calore;
- d) integrare ulteriormente, per la specie equina, tali moduli di certificato di intervento fecondativo (CIF) e di certificato di impianto embrionale (CIE) di cui al precedente punto b), con la dichiarazione di nascita del puledro prestampata nella copia del modulo destinata all'allevatore;
- e) definire il fac simile del registro aziendale per gli atti fecondativi effettuati in monta naturale di cui all'art. 33 del d.m. 403/00;
- f) predisporre un elenco riepilogativo di tutta la modulistica predisposta;

Vista la l.r.16/96 e successive modifiche e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

DECRETA

Per le motivazioni espresse nelle premesse

1. di approvare l'allegato A recante l'elenco della modulistica (totale n. 20 allegati) di cui ai successivi punti;

2. la modulistica di cui agli allegati da 1 a 13 (n. 15 allegati) del presente decreto, quale fac simile per le diverse istanze e comunicazioni da inoltrarsi alle Unità Organizzative competenti secondo quanto stabilito nell'allegato A al Decreto dei Direttori Generali Agricoltura e Sanità n. 2009 del 14 febbraio 2005;

3. di approvare l'allegato 14 del presente decreto, quale fac simile del registro aziendale per gli atti fecondativi effettuati in monta naturale di cui all'art. 33 del d.m. 403/00;

4. di approvare gli allegati 15 e 16 del presente decreto, quali modelli di certificato di intervento fecondativo (CIF/Altre Specie) e di certificato di impianto embrionale (CIE/Altre Specie) per le specie bovina, bufalina, suina, caprina e ovina, predisposti sulla base del modello tipo di cui al d.m. MIPAF 12 febbraio 2001 ed integrati nella sezione 3 dello stesso, prevedendo la possibilità di registrare al massimo tre interventi fecondativi effettuati nell'ambito dello stesso calore;

5. di approvare gli allegati 15a) e 16a) del presente decreto, quali modelli di certificato di intervento fecondativo (CIF/Equini) e di certificato di impianto embrionale (CIE/Equini) per la specie equina, predisposti secondo quanto indicato al precedente punto 4 e integrati con la dichiarazione di nascita del puledro prestampata nella copia del modulo destinata all'allevatore;

6. che l'allegato A e gli allegati da 1 a 16 a) di cui ai precedenti punti costituiscono parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

7. di pubblicare sul Bollettino Regionale il presente decreto ed i relativi allegati (totale n. 20 allegati), congiuntamente al citato decreto n. 2009/05 ed alla normativa nazionale di riferimento.

Il Dirigente della U.O.
Interventi per le Imprese e
Politiche di Diversificazione delle Produzioni:
Aldo Deias
Il Dirigente della Struttura
Programmazione Veterinaria
e Rapporti Internazionali:
Mario Astuti

ALLEGATO A

n. allegato	descrizione
1	Domanda di autorizzazione all'impiego in monta naturale privata per i tori bufalini non iscritti a Libro Genealogico.
2	Domanda di autorizzazione per la gestione di una stazione di monta naturale bovina e bufalina pubblica.
3	Elenco riproduttori bovini e bufalini impiegati in stazione di monta
3 a)	Elenco stalloni impiegati in stazione di monta
4	Domanda di autorizzazione per la gestione di una stazione di monta naturale equina privata/pubblica
5	Domanda di abilitazione alla fecondazione in monta naturale per i riproduttori equini di interesse locale
6	Domanda di autorizzazione per la gestione di una stazione di inseminazione artificiale equina pubblica
7	Comunicazione di impiego di materiale seminale di verri aziendali su scrofe aziendali
8	Domanda di autorizzazione per la gestione di un Centro di Produzione Materiale Seminale (C.P.M.S.)
9	Domanda di autorizzazione per la gestione di un Recapito
10	Domanda di autorizzazione a CPMS per la raccolta in azienda del materiale seminale di riproduttori di razze autoctone e tipi etnici a limitata diffusione
11	Domanda di iscrizione all'elenco regionale degli operatori di inseminazione artificiale
11 a)	Domanda di iscrizione all'elenco regionale degli operatori di impianto embrionale
12	Domanda di autorizzazione per la gestione di un Gruppo di raccolta embrioni (G.R.E.)
13	Domanda di autorizzazione per la gestione di un Centro di Produzione Embrioni e Oociti (C.P.E.)
14	Registro Aziendale per la registrazione degli interventi in monta naturale
15	Modulo di certificato di intervento fecondativo bovini, bufalini, suini, caprini e ovini (CIF/Altre Specie)
15 a)	Modulo di certificato di intervento fecondativo equini (CIF/Equini)
16	Modulo di certificato di impianto embrionale bovini, bufalini, suini, caprini e ovini (CIE/Altre Specie)
16 a)	Modulo di certificato di impianto embrionale equini (CIE/Equini)

ALLEGATO 1

(con marca da bollo € 14,62)

**ALLA REGIONE LOMBARDIA
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA
Unità Organizzativa Interventi per le Imprese e politiche di diversificazione delle produzioni**

Per tramite

- l'Amministrazione Provinciale di
- o il Servizio Medicina Veterinaria, Azienda ASL n. di

OGGETTO: Legge 15 gennaio 1991, n. 30 "Disciplina della Riproduzione animale" integrata con Legge 3 agosto 1999 n. 280 e relativo regolamento di esecuzione D.M. 19 luglio 2000, n. 403.

Domanda di autorizzazione all'impiego in monta naturale privata di tori bufalini non iscritti ai libri genealogici o registri anagrafici.

Il sottoscritto

Cognome e Nome			
Data di nascita	Comune di nascita		Provincia
Comune di residenza	Indirizzo	C.A.P.	Provincia
n. telefono	Partita I.V.A./Cod. fisc.		

Nella sua qualità di legale rappresentante / titolare della Ditta

Ragione sociale		
Sede legale in	Indirizzo	Provincia
n. telefono	e_mail	n. fax
Sede amministrativa in	Indirizzo	Provincia
n. telefono	e_mail	n. fax
Partita I.V.A.		

consapevole delle conseguenze previste, in caso di dichiarazioni non veritiere, dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000:

CHIEDE

di ottenere l'abilitazione alla riproduzione del sottoindicato/i toro/i bufalino/i ai sensi della normativa in oggetto.

Razza	Nome	n. identificazione anagrafe nazionale	Nato il	Padre	Madre

Il/I suddetto/i riproduttore/i sarà presentato alla apposita commissione, secondo quanto stabilito dalla normativa in oggetto, nel Comune di in provincia di

dove il/i medesimo/i funzionerà presso l'allevamento del Sig.

Codice Anagrafe (DPR 317/96) □□□□□□□□□□/□□□

SI IMPEGNA

- a registrare tutti gli atti fecondativi effettuati in un apposito registro aziendale che deve contenere il codice attribuito all'azienda, la data di monta e il codice identificativo del riproduttore bufalino;
- in caso di monta brada nel registro aziendale occorre riportare, al posto della data di monta, le date di entrata e di uscita del maschio o della fattrice dal gruppo di monta, nonché i codici identificativi di tutti i maschi inclusi nel gruppo di monta medesimo;
- a rilasciare un certificato d'intervento fecondativo per le bufale gravide vendute;
- a conservare i moduli degli avvenuti interventi fecondativi per i due anni successivi a quello di riferimento;

ALLEGA

- a) certificazione veterinaria dell'Azienda ASL n. di competente per territorio, attestante il possesso dei requisiti sanitari prescritti dalla normativa vigente;
- b) ricevuta del versamento di € 50 effettuato a copertura delle spese di istruttoria della domanda e sopralluogo effettuato sul c/c postale n. 481275 intestato a Tesoreria Regionale Lombardia per le spese di esame della domanda e relativo sopralluogo;

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 e d.lgs n. 196/03 (legge sulla privacy), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito delle Strutture preposte della Giunta regionale della Lombardia, per le finalità di gestione della normativa di riferimento.

Luogo e data

.....

Firma

.....

ALLEGATO 2

(con marca da bollo € 14,62)

**Alla REGIONE LOMBARDIA
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA
Unità Organizzativa Interventi per le Imprese e politiche di diversificazione delle produzioni**

Per tramite

- L'Amministrazione Provinciale di
- o il Servizio Medicina Veterinaria, Azienda ASL n. di

OGGETTO: Legge 15 gennaio 1991, n. 30 "Disciplina della Riproduzione animale" integrata con Legge 3 agosto 1999 n. 280 e relativo regolamento di esecuzione D.M. 19 luglio 2000, n. 403.

Richiesta / rinnovo di autorizzazione a gestire una Stazione di Monta Naturale Bovina e Bufalina Pubblica.

Il sottoscritto:

Cognome e Nome			
Data di nascita	Comune di nascita		Provincia
Comune di residenza	Indirizzo	C.A.P.	Provincia
n. telefono	Partita I.V.A./Cod. fisc.		

Nella sua qualità di legale rappresentante / titolare della Ditta

Ragione sociale		
Sede legale in	Indirizzo	Provincia
n. telefono	e_mail	n. fax
Sede amministrativa in	Indirizzo	Provincia
n. telefono	e_mail	n. fax
Partita I.V.A.		

CHIEDE

- di essere autorizzato, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1, 2, 3 e 6 del Decreto 19 luglio 2000, n. 403 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, a gestire per il quinquennio 200...../..... una Stazione di monta naturale bovina e bufalina pubblica

OPPURE

- il rinnovo dell'autorizzazione, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1, 2, 3 e 6 del Decreto 19 luglio 2000, n. 403 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, a gestire per il quinquennio 200...../..... la Stazione di monta naturale bovina e bufalina pubblica codice univoco nazionale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze previste, in caso di dichiarazioni non veritiere, dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000:

- di essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di primo grado;

oppure

- di essere stato autorizzato come gestore di una stazione di monta ai sensi della L. 3 febbraio 1963, n. 126;
- che la Stazione è ubicata nel Comune diProvincia
- Via/Loc. N.
- Codice Anagrafe (DPR 317/96) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

- che presso la Stazione come sopra individuata, funzioneranno i riproduttori maschi specificati nell'elenco allegato;
- che la Stazione può ospitare contemporaneamente un numero massimo di riproduttori e fattrici pari a
- che il personale impiegato nella Stazione di monta è qualificato per le specifiche mansioni;
- che la stazione rispetta le norme vigenti sul benessere animale.

DICHIARA

Inoltre di impegnarsi a:

- a) registrare tutti gli atti fecondativi sugli appositi moduli di avvenuto accoppiamento, nei quali sono comunque indicati la data di inseminazione, la razza o il tipo genetico della fattrice coperta e le generalità del proprietario della fattrice;
- b) disporre di un registro riportante specie, razza o tipo genetico e matricola dei riproduttori maschi presenti della stazione;
- c) rilasciare al proprietario della fattrice copia del certificato di intervento fecondativo;
- d) conservare i moduli di avvenuto accoppiamento, per almeno due anni successivi a quello di riferimento;
- e) uniformarsi alle prescrizioni emanate dal competente Servizio Veterinario della Azienda ASL in materia di profilassi e di polizia sanitaria;
- f) denunciare, anche tramite il veterinario, la comparsa nei propri riproduttori di qualsiasi manifestazione sospetta o di qualsiasi malattia infettiva e/o diffusa;
- g) conservare tutte le previste certificazioni sanitarie relative ai riproduttori rilasciate dalla Azienda ASL – Servizio Veterinario;
- h) rendere pubbliche le tariffe di monta per ciascun riproduttore impiegato nella stazione, e a comunicare preventivamente alla Regione Lombardia – D.G. Agricoltura – U.O. Interventi per le Imprese e politiche di diversificazione delle produzioni, ogni variazione;
- i) non mantenere nella Stazione maschi interi in età da riproduzione non autorizzati o non aventi i requisiti prescritti per essere idonei alla riproduzione, anche se adibiti all'accertamento preliminare del calore delle fattrici;
- j) comunicare alla Regione Lombardia - D.G. Agricoltura – U.O. Interventi per le Imprese e politiche di diversificazione delle produzioni, ogni variazione dell'elenco dei riproduttori impiegati nella stazione;
- k) non ricoverare nelle stesse strutture di stabulazione, che devono essere nettamente separate le une dalle altre, animali di specie diverse;
- l) consentire, in relazione alla richiesta di cui all'oggetto, i controlli che gli uffici competenti riterranno opportuni;
- m) esonerare l'amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità conseguente a eventuali danni che, per effetto dell'attività e della gestione della Stazione di monta, dovessero essere arrecati a persona o a beni pubblici o privati e a sollevare l'amministrazione stessa da ogni azione o molestia;
- n) non detenere nei locali della stazione, attrezzature atte alla refrigerazione, al congelamento e al trattamento del materiale seminale;
- o) che nei confronti dello Scrivente o dell'organismo che rappresento non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione, come previsto dall'articolo 10 della Legge n. 575 del 31 maggio 1965 e successive modifiche ed integrazioni in materia;

ALLEGA

- fotocopia di un documento di identità non scaduto;
- copia del certificato genealogico o anagrafico dei riproduttori impiegati, rilasciato dall'associazione allevatori o da altro ente responsabile della tenuta del relativo Libro Genealogico (L.G.) o Registro Anagrafico (R.A.);
- copia, ove previsto dal L.G. o R.A., del certificato di accertamento dell'ascendenza dei riproduttori impiegati;
- copia delle certificazioni sanitarie di cui all'art.4 comma 1, lettera d) del D.M. 403/00;
- ricevuta del versamento di € 53,00 effettuato sul c/c postale n. 481275 intestato alla Tesoreria Regione Lombardia per le spese di istruttoria della domanda e relativo sopralluogo;
- l'elenco dei riproduttori impiegati nella Stazione utilizzando il modulo di cui all'allegato 3.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 e d.lgs n. 196/03 (legge sulla privacy), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito delle Strutture preposte della Giunta regionale della Lombardia, per le finalità di gestione della normativa di riferimento.

Luogo e data

.....

FIRMA

.....

ALLEGATO 3
(in carta semplice)

**Alla REGIONE LOMBARDIA
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA
Unità Organizzativa Interventi per le Imprese e politiche di diversificazione delle produzioni**

Per tramite

- L'Amministrazione Provinciale di
- o il Servizio Medicina Veterinaria, Azienda ASL n. di

OGGETTO: Legge 15 gennaio 1991, n. 30 "Disciplina della Riproduzione animale" integrata con Legge 3 agosto 1999 n. 280 e relativo regolamento di esecuzione D.M. 19 luglio 2000, n. 403.

Elenco riproduttori maschi bovini o bufalini adibiti alla monta naturale pubblica

Il sottoscritto:

Cognome e Nome			
Data di nascita	Comune di nascita		Provincia
Comune di residenza	Indirizzo	C.A.P.	Provincia
n. telefono	Partita I.V.A./Cod. fisc.		

Nella sua qualità di gestore della stazione di monta naturale pubblica

Ragione sociale		
Sede legale in	Indirizzo	Provincia
n. telefono	e_mail	n. fax
Sede amministrativa in	Indirizzo	Provincia
n. telefono	e_mail	n. fax
Partita I.V.A.		

identificata con:

- codice stazione**
- Codice Anagrafe (DPR 317/96)

** indicare il codice univoco nazionale della stazione assegnato con decreto di autorizzazione

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze previste, in caso di dichiarazioni non veritiere, dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000:

- che per l'anno 200..... utilizzerà presso la stazione di monta sopraindicata i riproduttori maschi indicati nell'elenco di seguito riportato;
- di impegnarsi a comunicare alla Regione Lombardia – D.G. Agricoltura – U.O. Interventi per le Imprese e politiche di diversificazione delle produzioni, ogni variazione dell'elenco dei riproduttori maschi adibiti alla monta naturale pubblica.

ALLEGA

- fotocopia di un documento di identità non scaduto;
- copia dei certificati sanitari previsti all'art. 4, comma 1 lettera d) del D.M. 403/00;
- copia del certificato genealogico o anagrafico da cui risulti l'iscrizione nella sezione riproduttori maschi del relativo Libro Genealogico (L.G.) o Registro Anagrafico (R.A.);
- l'elenco dei riproduttori maschi impiegati nella stazione, di seguito riportato:

ELENCO RIPRODUTTORI MASCHI BOVINI/BUFALINI ADIBITI ALLA MONTA NATURALE PUBBLICA, anno 200__

Specie	Razza	n. identificazione anagrafe nazionale	Tariffa di monta al netto di IVA (Euro)

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 e d.lgs n. 196/03 (legge sulla privacy), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito delle Strutture preposte della Giunta regionale della Lombardia, per le finalità di gestione della normativa di riferimento.

Luogo e data

.....

Firma

.....

ALLEGATO 3a
(in carta semplice)

**Alla REGIONE LOMBARDIA
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA
Unità Organizzativa Interventi per le Imprese e politiche di diversificazione delle produzioni**

Per tramite:

- Amministrazione Provinciale di
- o il Servizio Medicina Veterinaria, Azienda ASL n. di

OGGETTO: Legge 15 gennaio 1991, n. 30 "Disciplina della Riproduzione animale" integrata con Legge 3 agosto 1999 n. 280 e relativo regolamento di esecuzione D.M. 19 luglio 2000, n. 403.

Elenco stalloni adibiti alla monta naturale pubblica / privata

Il sottoscritto

Cognome e Nome			
Data di nascita	Comune di nascita		Provincia
Comune di residenza	Indirizzo	C.A.P.	Provincia
n. telefono	Partita I.V.A./Cod. fisc.		

nella sua qualità di gestore della stazione di monta

Ragione sociale		
Sede legale in	Indirizzo	Provincia
n. telefono	e_mail	n. fax
Sede amministrativa in	Indirizzo	Provincia
n. telefono	e_mail	n. fax
Partita I.V.A.		

identificata con:

- codice stazione**
- Codice Anagrafe (DPR 317/96)

** indicare il codice univoco nazionale della stazione assegnato con decreto di autorizzazione

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze previste, in caso di dichiarazioni non veritiere, dagli artt.75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000:

- che per l'anno 200..... utilizzerà presso la stazione di monta sopraindicata gli stalloni indicati nell'elenco allegato;
- di impegnarsi a comunicare alla Regione Lombardia – D.G. Agricoltura – U.O. Interventi per le Imprese e politiche di diversificazione delle produzioni, ogni variazione dell'elenco degli stalloni adibiti alla monta naturale pubblica.

ALLEGA

- fotocopia di un documento di identità non scaduto;
- copia dei certificati sanitari previsti all'art. 4, comma 1 lettera d) del D.M. 403/00;
- copia del certificato genealogico o anagrafico da cui risulti l'iscrizione nella sezione riproduttori maschi del relativo Libro Genealogico (L.G.) o Registro Anagrafico (R.A.);
- l'elenco degli stalloni impiegati nella stazione specificando tutti i seguenti dati:

ELENCO STALLONI ADIBITI ALLA MONTA NATURALE PUBBLICA, anno 200 ____:

I.S. (§)	Numero di identificazione/ Microchip/ Tatuaggio	Nome del riproduttore	Razza (*)	Nato il	Nome del Padre	Nome della Madre	Certificato genealogico o iscrizione al R.A.	Tariffa di Monta al netto di IVA (Euro)

(§) Indicare gli stalloni che si intendono adibire al prelievo di seme per l'inseminazione strumentale con la sigla IS, in caso contrario utilizzare la sigla NO.

(*) utilizzare la codifica riportata nell'allegato 3 della circolare MiRAAF n. 22 del 21 dicembre 1994

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 e d.lgs. n. 196/03 (legge sulla privacy), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito delle Strutture preposte della Giunta regionale della Lombardia, per le finalità di gestione della normativa di riferimento.

Luogo e data

.....

Firma

.....

ALLEGATO 4

(con marca da bollo € 14,62)

**Alla REGIONE LOMBARDIA
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA
Unità Organizzativa Interventi per le Imprese e politiche di diversificazione delle produzioni**

Per tramite

- Amministrazione Provinciale di
- o il Servizio Medicina Veterinaria, Azienda ASL n. di

OGGETTO: Legge 15 gennaio 1991, n. 30 “Disciplina della Riproduzione animale” integrata con Legge 3 agosto 1999 n. 280 e relativo regolamento di esecuzione D.M. 19 luglio 2000, n. 403.

Richiesta/rinnovo di autorizzazione a gestire una Stazione di Monta Naturale Equina Pubblica /Privata (*)

() Ai sensi dell’art. 1, terzo comma del D.M. n. 403/00 la monta naturale equina privata è regolata dalle stesse norme della monta pubblica.*

Il sottoscritto

Cognome e Nome			
Data di nascita	Comune di nascita		Provincia
Comune di residenza	Indirizzo	C.A.P.	Provincia
n. telefono	Partita I.V.A./Cod. fisc.		

Nella sua qualità di legale rappresentante / titolare della Ditta

Ragione sociale			
Sede legale in	Indirizzo		Provincia
n. telefono	e_mail	n. fax	
Sede amministrativa in	Indirizzo		Provincia
n. telefono	e_mail	n. fax	
Partita I.V.A.			

CHIEDE

- di essere autorizzato, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1, 2, 3 e 6 del Decreto 19 luglio 2000, n. 403 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, a gestire per il quinquennio 200.../..... una Stazione di monta naturale per la specie equina:
 - privata
 - pubblica;
- il rinnovo dell’autorizzazione, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1, 2, 3 e 6 del Decreto 19 luglio 2000, n. 403 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, a gestire per il quinquennio 200.../..... una Stazione di monta naturale per la specie equina (codice □□ □□□□□ □□*):
 - privata
 - pubblica;

* specificare il codice univoco nazionale della stazione indicato nel precedente decreto di autorizzazione

- di essere autorizzato, ai sensi dell’art. 2, comma 5 del DM 403/00, al prelevamento del materiale seminale dagli stalloni ed alla successiva utilizzazione dello stesso materiale sulle fattrici presenti nella stazione (**)

() per le Stazioni in cui si opera il prelevamento e l’utilizzo di materiale seminale:**

- che si dispone di spazi adatti al prelievo di materiale seminale;
- che si dispone di attrezzatura idonea sia per il prelievo di materiale seminale che per l’inseminazione artificiale;
- le generalità del Medico Veterinario, responsabile della regolarità del prelevamento e dell’utilizzazione del materiale seminale;

- rendere pubbliche le tariffe di monta per ciascun riproduttore impiegato nella stazione, e a comunicare preventivamente alla Regione Lombardia – D.G. Agricoltura – U.O. Interventi per le Imprese e politiche di diversificazione delle produzioni ogni variazione (solo per la monta pubblica).

ALLEGA

- fotocopia di un documento di identità non scaduto;
- relazione tecnica come da fac-simile allegato;
- ricevuta del versamento di € 53,00 effettuato sul c/c postale n. 481275 intestato a Regione Lombardia a copertura delle spese di istruttoria della domanda e sopralluogo;
- l'elenco dei riproduttori maschi impiegati nella Stazione utilizzando il modulo di cui all'allegato 3a e le relative certificazioni previste.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 e d.lgs. n. 196/03 (legge sulla privacy), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito delle Strutture preposte della Giunta regionale della Lombardia, per le finalità di gestione della normativa di riferimento.

Luogo e data

.....

FIRMA

.....

FAC SIMILE RELAZIONE TECNICA**Relativa ai locali ed alle attrezzature della istituenda stazione di monta pubblica/privata,**

sita nel Comune di

Provincia Località

Via

Gestita dal Sig.

I – STAZIONE DI MONTA NATURALE

- A) Descrizione dell'azienda agricola
- B) Località sede della stazione e strade di accesso
- C) Numero di boxes adibiti al ricovero degli stalloni
- D) Numero di boxes adibiti al ricovero delle fattrici
- E) Descrizione del numero e ampiezza dei paddocks in dotazione
- F) Descrizione dei locali per la monta
- G) Descrizione dei locali sussidiari
- H) Rifornimento idrico
- I) Personale addetto alle operazioni di fecondazione
- J) Mezzi di assistenza e pronto soccorso

II - STAZIONI IN CUI SI OPERA ANCHE CON INSEMINAZIONE ARTIFICIALE CON MATERIALE FRESCO

- K) Descrizione dei locali per il prelievo del materiale seminale
- L) Descrizione delle attrezzature presenti per la pratica della inseminazione artificiale con
-

Allegare pianta planimetrica

Luogo e data

Firma del richiedente

ALLEGATO 5

(con marca da bollo € 14,62)

**Alla REGIONE LOMBARDIA
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA**

Unità Organizzativa Interventi per le Imprese e politiche di diversificazione delle produzioni

Per tramite

- Amministrazione Provinciale di
- Servizio Medicina Veterinaria, Azienda ASL n. di

OGGETTO: Legge 15 gennaio 1991, n. 30 "Disciplina della Riproduzione animale" integrata con Legge 3 agosto 1999 n. 280 e relativo regolamento di esecuzione D.M. 19 luglio 2000, n. 403.

Domanda di abilitazione alla riproduzione per stalloni di interesse locale, per i quali in Italia, non sono stati istituiti libri genealogici o registri anagrafici.

Il sottoscritto

Cognome e Nome			
Data di nascita	Comune di nascita		Provincia
Comune di residenza	Indirizzo	C.A.P.	Provincia
n. telefono	Partita I.V.A./Cod. fisc.		

Nella sua qualità di legale rappresentante / titolare della Ditta

Ragione sociale		
Sede legale in	Indirizzo	Provincia
n. telefono	e_mail	n. fax
Sede amministrativa in	Indirizzo	Provincia
n. telefono	e_mail	n. fax
Partita I.V.A.		

consapevole delle conseguenze previste, in caso di dichiarazioni non veritiere, dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000:

CHIEDE

di ottenere l'abilitazione alla riproduzione del sotto indicato cavallo o asino stallone ai sensi della normativa in oggetto.

Nome	Razza	Nato il	Padre	Madre	Mantello

Il suddetto riproduttore sarà presentato alla apposita commissione, secondo quanto stabilito dalla normativa in oggetto, nel Comune di in provincia di
dove il/i medesimo/i funzionerà presso la stazione di monta Cod. * gestita dal Sig.

* specificare il codice univoco nazionale della stazione di monta indicato nel decreto di autorizzazione

ALLEGA

- a- copia della dichiarazione di nascita del soggetto il cui originale deve essere esibito all'atto della visita, o per gli animali provenienti dall'estero, copia del certificato genealogico o di origine rilasciato da un ente o da un'organizzazione a ciò ufficialmente preposta, con traduzione autenticata nelle forme di legge,
- b- certificazione sanitaria dell'Azienda ASL n. di
competente per territorio, attestante il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente;
- c- ricevuta del versamento di € 248,00 per stalloni da sella ed € 124,00 per stalloni da tiro effettuato sul c/c n. 481275 intestato a Tesoreria Regione Lombardia a copertura delle spese di istruttoria della domanda e sopralluogo effettuato.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 e d.lgs n. 196/03 (legge sulla privacy), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito delle Strutture preposte della Giunta regionale della Lombardia, per le finalità di gestione della normativa di riferimento.

Luogo e data

.....

Firma

.....

ALLEGATO 6

(con marca da bollo € 14,62)

**Alla REGIONE LOMBARDIA
DIREZIONE GENERALE SANITA'
Unità Organizzativa Prevenzione, tutela sanitaria e veterinaria**

Per tramite

- Amministrazione Provinciale di
- o il Servizio Medicina Veterinaria, Azienda ASL n. di

OGGETTO: Legge 15 gennaio 1991, n. 30 "Disciplina della Riproduzione animale" integrata con Legge 3 agosto n. 280 e relativo regolamento di esecuzione D.M. 19 luglio 2000, n. 403.

Richiesta / rinnovo di autorizzazione a gestire una Stazione di inseminazione artificiale equina con seme refrigerato o congelato.

Il sottoscritto

Cognome e Nome			
Data di nascita	Comune di nascita		Provincia
Comune di residenza	Indirizzo	C.A.P.	Provincia
n. telefono	Partita I.V.A./Cod. fisc.		

Nella sua qualità di legale rappresentante / titolare della Ditta

Ragione sociale		
Sede legale in	Indirizzo	Provincia
n. telefono	e_mail	n. fax
Sede amministrativa in	Indirizzo	Provincia
n. telefono	e_mail	n. fax
Partita I.V.A.		

CHIEDE

- o di essere autorizzato, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1, 2, 3, 6 e 7 del Decreto 19 luglio 2000, n. 403 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, a gestire per il quinquennio 200___/___ una Stazione di inseminazione artificiale equina con seme refrigerato o congelato.

OPPURE

- o Il rinnovo dell'autorizzazione, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1, 2, 3, 6 e 7 del Decreto 19 luglio 2000, n. 403 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, a gestire per il quinquennio 200___/___ la Stazione di inseminazione artificiale equina con seme refrigerato o congelato (codice univoco nazionale |_|_|_|_|_|_|_|_|*).

* inserire il codice univoco nazionale della stazione indicato nel precedente decreto di autorizzazione

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze previste, in caso di dichiarazioni non veritiere, dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000:

- che la Stazione è ubicata nel Comune diProvincia
- Via/Loc. n.
- telefono n.
- Codice Anagrafe (DPR 317/96) |_|_|_|_|_|_|_|_|/|_|_|

che il responsabile della gestione sanitaria della Stazione è il Medico Veterinario

Dr. (Cognome e nome).....

nato il a..... Prov.

residente a Prov. via..... n.

partita IVA o Codice Fiscale iscritto all'elenco regionale degli operatori di

.....n°

che la Stazione di inseminazione artificiale è annessa, ma funzionalmente ben distinta, dal:

- Centro di produzione di materiale seminale equino

- Stazione di monta naturale equina.....

- Recapito di materiale seminale equino.....

che la Stazione di Inseminazione artificiale dispone, come da relazione tecnica allegata:

- di locali e attrezzature adeguate alla conservazione del materiale seminale refrigerato e congelato;
- di un locale situato in prossimità degli altri ambienti, ma non comunicante con essi, destinato agli accertamenti relativi allo stato sanitario dell'apparato genitale delle fattrici ed eventualmente alla terapia, nonché di locali idonei all'inseminazione;

che la Stazione risponde alle vigenti disposizioni sul benessere animale;

DICHIARA

Inoltre di impegnarsi a:

- a) disporre di un registro delle fattrici in entrata ed uscita;
- b) disporre di un registro cronologico di carico e scarico del materiale seminale distinto tra refrigerato e congelato che riporti razza o tipo genetico e n° di identificazione dei riproduttori maschi nonché le denominazioni/codici univoci nazionali dei Centri/Recapiti da cui proviene il seme utilizzato;
- c) registrare tutti gli atti fecondativi sugli appositi moduli di avvenuto accoppiamento, nei quali siano comunque indicati la data di inseminazione, la razza o il tipo genetico della fattrice coperta e le generalità del proprietario della fattrice;
- d) rilasciare al proprietario della fattrice copia del certificato di intervento fecondativo;
- e) conservare moduli e registri per almeno due anni successivi a quello di riferimento;
- f) rendere pubbliche le tariffe di inseminazione artificiale ed a comunicare alla Regione Lombardia – D.G. Agricoltura – U.O. Interventi per le Imprese e politiche di diversificazione delle produzioni (entro il 15 gennaio di ogni anno);
- g) uniformarsi alla normativa vigente in materia di profilassi e di polizia sanitaria;
- h) denunciare, anche tramite il veterinario, la comparsa nei propri riproduttori di qualsiasi manifestazione sospetta o di qualsiasi malattia infettiva e/o diffusiva;
- i) conservare tutte le previste certificazioni sanitarie relative ai riproduttori rilasciate dalla Azienda ASL;
- j) non mantenere nella Stazione maschi interi in età da riproduzione non autorizzati, anche se adibiti all'accertamento preliminare del calore delle fattrici;
- k) consentire in relazione alla richiesta di cui all'oggetto, i controlli che gli uffici competenti riterranno opportuni;
- l) esonerare l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità conseguente a eventuali danni che, per effetto dell'attività e della gestione della Stazione di monta, dovessero essere arrecati a persona o a beni pubblici o privati e a sollevare l'Amministrazione stessa ad ogni azione o molestia;
- m) che nei confronti dello Scrivente o dell'organismo che rappresento non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione, come previsto dall'articolo 10 della Legge n. 575 del 31 maggio 1965 e successive modifiche ed integrazioni in materia.

ALLEGA

- fotocopia di un documento di identità non scaduto;
- relazione tecnica di descrizione delle strutture e delle attrezzature utilizzate come da facsimile allegato
- ricevuta del versamento di € 53,00 effettuato sul c/c postale n. 481275 intestato alla Tesoreria Regione Lombardia per le spese di istruttoria della domanda e relativo sopralluogo;

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 e d.lgs n. 196/03 (legge sulla privacy), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito delle Strutture preposte della Giunta regionale della Lombardia, per le finalità di gestione della normativa di riferimento.

Luogo e data

.....

FIRMA

.....

FAC SIMILE RELAZIONE TECNICA**Relativa ai locali ed alle attrezzature della istituenda stazione di inseminazione artificiale con seme refrigerato e congelato**

sita nel Comune di

Provincia Località

Via

Gestita dal Sig.

A) Descrizione dell'azienda agricola

B) Località sede della stazione e strade di accesso

C) Numero di boxes adibiti al ricovero delle fattrici

D) Descrizione dei locali per la conservazione delle dosi di materiale seminale

E) Descrizione delle attrezzature presenti per la pratica della inseminazione artificiale con seme refrigerato e congelato

F) Descrizione dei locali per la inseminazione artificiale

G) Descrizione dei locali sussidiari

H) Descrizione del numero e ampiezza dei paddocks in dotazione

I) Rifornimento idrico

J) Personale addetto alle operazioni di fecondazione

K) Mezzi di assistenza e pronto soccorso

Allegare pianta planimetrica

Luogo e data

Firma del richiedente

ALLEGATO 7
(in carta semplice)

**Alla REGIONE LOMBARDIA
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA
Unità Organizzativa Interventi per le Imprese e politiche di diversificazione delle produzioni**

Per tramite

- l'Amministrazione Provinciale di
- o il Servizio Medicina Veterinaria, Azienda ASL n. di

OGGETTO: Legge 15 gennaio 1991, n. 30 "Disciplina della Riproduzione animale" integrata con Legge 3 agosto 1999 n. 280 e relativo regolamento di esecuzione D.M. 19 luglio 2000, n. 403.

Impiego della inseminazione artificiale per la specie suina nell'ambito aziendale.

Il sottoscritto

Cognome e Nome			
Data di nascita	Comune di nascita		Provincia
Comune di residenza	Indirizzo	C.A.P.	Provincia
n. telefono	Cod. fisc.		

Nella sua qualità di legale rappresentante / titolare della Ditta

Ragione sociale			
Sede legale in	Indirizzo		Provincia
n. telefono	e_mail	n. fax	
Sede amministrativa in	Indirizzo		Provincia
n. telefono	e_mail	n. fax	
Partita I.V.A.			

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze previste, in caso di dichiarazioni non veritiere, dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000:

- di essere titolare di un allevamento suino ubicato nel comune di
Provincia..... Via/Loc.
Codice Anagrafe (DPR 317/96) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|/|_|_|

- che presso tale allevamento sono presenti mediamente un totale di n. suini, di cui:
- verri di razza n. di razza n.
 - (§) scrofe di razza n. di razza n.
 - verri di razza n. di razza n.
 - (§) scrofe di razza n. di razza n.
 - verri di razza n. di razza n.
 - (§) scrofe di razza n. di razza n.

(§) Se ricorre il caso:

- che il seme prelevato dai verri presenti nell'allevamento è destinato a scrofe stabulate nelle seguenti sedi aziendali:
- Unità Epidemiologica -Codice Anagrafe (DPR 317/96) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|/|_|_|
indirizzo.....
n. scrofe
 - Unità Epidemiologica -Codice Anagrafe (DPR 317/96) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|/|_|_|
indirizzo.....
n. scrofe

- Unità Epidemiologica -Codice Anagrafe (DPR 317/96) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| / |_|_|
 indirizzo.....
 n. scrofe
- Unità Epidemiologica -Codice Anagrafe (DPR 317/96) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| / |_|_|
 indirizzo.....
 n. scrofe
- Unità Epidemiologica -Codice Anagrafe (DPR 317/96) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| / |_|_|
 indirizzo.....
 n. scrofe
- Unità Epidemiologica -Codice Anagrafe (DPR 317/96) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| / |_|_|
 indirizzo.....
 n. scrofe

(indicare tutte le sedi cui il materiale seminale è destinato e allegare relazione sull'organizzazione aziendale)

- che l'allevamento dispone di locali e attrezzature adeguate per il prelievo, la preparazione e la conservazione del materiale seminale fresco e/o refrigerato;
- che i riproduttori maschi presenti in allevamento risultano idonei per la monta naturale (iscritti nella sezione "riproduttori maschi" del LG o RA o in un registro di suini riproduttori ibridi);
- di rispettare tutte le prescrizioni in materia di profilassi e di polizia sanitaria emanate dal Servizio Veterinario della Azienda ASL competente;
- di effettuare il prelievo e la preparazione di materiale seminale proveniente da riproduttori maschi presenti in azienda per l'esclusiva inseminazione delle scrofe dell'azienda medesima;
- di consentire, in ordine alla comunicazione di cui trattasi, i controlli che gli uffici competenti riterranno opportuni;
- che l'azienda dispone di personale idoneo all'effettuazione delle mansioni prima indicate, così come di seguito specificato:

Sig.
 Qualifica.....
 codice elenco regionale operatori I.A. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

codice Anagrafe (DPR 317/96) Unità epidemiologica in cui opera |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| / |_|_|
 Sig.
 Qualifica.....
 codice elenco regionale operatori I.A. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

codice Anagrafe (DPR 317/96) Unità epidemiologica in cui opera |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| / |_|_|
 Sig.
 Qualifica.....
 codice elenco regionale operatori I.A. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

codice Anagrafe (DPR 317/96) Unità epidemiologica in cui opera |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| / |_|_|
 Sig.
 Qualifica.....
 codice elenco regionale operatori I.A. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

codice Anagrafe (DPR 317/96) Unità epidemiologica in cui opera |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| / |_|_|
 Sig.
 Qualifica.....
 codice elenco regionale operatori I.A. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

- (*) che le generalità del Medico Veterinario, responsabile degli aspetti igienico sanitari nello svolgimento dell'attività d'inseminazione artificiale sono:

Dott. (Cognome e nome)
 nato il a Prov:
 residente in Prov
 Via n.
 partita IVA o codice fiscale

iscritto all'elenco regionale degli operatori di inseminazione artificiale al n. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| *

*(da compilare solo nel caso in cui il veterinario operi personalmente l'inseminazione artificiale)

- di consentire, in ordine alla dichiarazione di cui trattasi, i controlli che gli Uffici competenti riterranno opportuni.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 e d.lgs. n. 196/03 (legge sulla privacy), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito delle Strutture preposte della Giunta regionale della Lombardia, per le finalità di gestione della normativa di riferimento.

Luogo e data

FIRMA

(*) Da compilare per allevamenti con più di 500 tra scrofe e riproduttori in attività.

ALLEGATO 8
(con marca da bollo € 14,62)

**Alla REGIONE LOMBARDIA
DIREZIONE GENERALE SANITA'
Unità Organizzativa Prevenzione, tutela sanitaria e veterinaria**

Per tramite

- L'Amministrazione Provinciale di
- o il Servizio Medicina Veterinaria, Azienda ASL n. di

OGGETTO: Legge 15 gennaio 1991, n. 30 "Disciplina della Riproduzione animale" integrata con Legge 3 agosto 1999 n. 280 e relativo regolamento di esecuzione D.M. 19 luglio 2000, n. 403.
Richiesta di autorizzazione a gestire un Centro di produzione materiale seminale.

Il sottoscritto

Cognome e Nome			
Data di nascita	Comune di nascita		Provincia
Comune di residenza	Indirizzo	C.A.P.	Provincia
n. telefono	Partita I.V.A./Cod. fisc.		

Nella sua qualità di titolare della Ditta

Ragione sociale		
Sede legale in	Indirizzo	Provincia
n. telefono	e_mail	n. fax
Sede amministrativa in	Indirizzo	Provincia
n. telefono	e_mail	n. fax
Partita I.V.A.		

CHIEDE

di essere autorizzato, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 10, 11, 12 e 13 del Decreto 19 luglio 2000, n. 403 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, a gestire un Centro di produzione di materiale seminale per la/e specie

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze previste, in caso di dichiarazioni non veritiere, dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000:

- che il Centro è ubicato nel Comune di Provincia
- Via/Loc. n.
- telefono n.;
- che presso il Centro come sopra individuato funzioneranno riproduttori maschi, come di seguito specificato nell'elenco allegato;
- che il responsabile della gestione sanitaria del Centro è il Medico Veterinario
- Dr. (Cognome e Nome)
- nato il a Prov.
- residente a Prov.
- via n.
- partita IVA o Codice Fiscale Iscritto all'albo professionale della
- provincia di al n. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

- che nei confronti dello Scrivente o dell'organismo che rappresento non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione, come previsto dall'articolo 10 della Legge n. 575 del 31 maggio 1965 e successive modifiche ed integrazioni in materia.

BARRARE SE RICORRE IL CASO

- ❑ che ai sensi dell'art. 10 comma 1 lettera a) del DM 403/00, si effettua l'inseminazione artificiale di fattrici con materiale seminale equino fresco, prodotto nel centro stesso; il locale destinato all'inseminazione artificiale e quelli destinati agli accertamenti relativi allo stato sanitario dell'apparato genitale delle fattrici ed eventualmente alla terapia sono situati in prossimità degli altri ambienti dell'impianto ma non comunicanti con essi come da allegato progetto.
- ❑ di distribuire dosi eterospermiche di materiale seminale suino fresco o refrigerato ottenute miscelando il materiale seminale di due verri della stessa razza o tipo genetico purchè entrambi in possesso dei requisiti previsti per l'impiego di inseminazione artificiale pubblica. In tal caso le dosi vengono distribuite in contenitori che recano, al posto della matricola del verro, un codice alfa numerico che, in base alle registrazioni del centro, permetta di risalire all'identità dei due verri produttori;

DICHIARA

inoltre di impegnarsi a:

- a) non ricoverare nella stessa struttura di stabulazione animali di specie diversa o, qualora il centro sia autorizzato a produrre materiale seminale di specie diverse, a mantenere nettamente separate le rispettive strutture di stabulazione e di prelievo del materiale seminale, nonché le relative attrezzature di raccolta e di trattamento;
- b) allevare esclusivamente riproduttori maschi autorizzati all'inseminazione artificiale o giovani riproduttori ammessi a una prova di valutazione genetica, anche nel caso di produzione in conto terzi;
- c) uniformarsi alle normative vigenti, in materia di profilassi, polizia veterinaria e benessere animale;
- d) denunciare la comparsa nei propri animali di qualsiasi malattia infettiva e/o diffusiva;
- e) seguire le norme sanitarie vigenti in materia di prelievo, preparazione e conservazione del materiale seminale;
- f) comunicare alla Regione Lombardia – D.G. Sanità – U.O. Prevenzione, tutela sanitaria e veterinaria, l'eventuale sostituzione del veterinario responsabile della direzione sanitaria dell'impianto;
- g) rendere pubbliche le tariffe per ogni dose di materiale seminale di ciascun riproduttore e comunicare preventivamente alla Regione Lombardia – D.G. Agricoltura – U.O. Interventi per le Imprese e politiche di diversificazione delle produzioni, ogni variazione apportata;
- h) annotare su apposito registro, per ciascuno dei riproduttori presenti, specie, razza, data di nascita, identificazione, malattie riscontrate, vaccinazioni praticate e controlli effettuati sul materiale seminale;
- i) tenere un registro con l'indicazione giornaliera del materiale seminale prelevato da ciascun riproduttore, con l'indicazione delle dosi valide prodotte per ciascuna partita. Inoltre, per materiale seminale congelato, deve essere indicato il numero identificativo di ciascuna partita;
- j) tenere un registro cronologico di carico del materiale seminale prodotto e di scarico del materiale seminale di uscita, distinguendo il materiale seminale fresco da quello refrigerato e da quello congelato: nello stesso registro deve essere registrato il carico e lo scarico del materiale seminale proveniente da altri Centri di produzione;
- k) distribuire il materiale seminale esclusivamente in fiale o altri contenitori sigillati e riportanti chiare e inamovibili indicazioni sul centro di produzione dello sperma (numero di codice), identificazione della partita (data o giorno progressivo entro anno e anno di raccolta dello sperma) specie, razza o tipo genetico, matricola del riproduttore;
- l) rilasciare, per ciascuna partita di materiale seminale prodotto o introdotto da paesi UE/importato, a richiesta degli acquirenti, un certificato attestante, oltre ai dati identificativi della partita medesima, le caratteristiche qualitative rilevate, secondo quanto previsto dall'art. 37 del citato decreto 19 luglio 2000, n. 403;
- m) rilasciare, per ogni atto di vendita di materiale seminale congelato, un documento accompagnatorio contenente tutti i dati identificativi della partita secondo quanto previsto all'art. 13 comma 1, lettera o) del D.M. 403/00;
- n) sottostare a tutti gli obblighi e soddisfare tutti i requisiti previsti per i Recapiti, nonché disporre della relativa autorizzazione, qualora si distribuisca direttamente materiale seminale;
- o) comunicare alla Regione Lombardia D.G. Sanità – U.O. Prevenzione, tutela sanitaria e veterinaria, l'introduzione nel Centro di nuovi riproduttori maschi;
- p) detenere o sottoporre annualmente alle valutazioni genetiche previste dai LL.GG. o registri anagrafici un numero di riproduttori maschi delle specie o razze per le quali si richiede l'autorizzazione, non inferiore al 5% del totale dei riproduttori maschi in prova per le medesime valutazioni genetiche nell'anno precedente, salvo diverse disposizioni previste dal L.G. o dal R.A. in ordine alla valutazione genetica. Per i centri di produzione già in possesso di autorizzazione ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 1009, il numero dei riproduttori da sottoporre a valutazione genetica non può comunque essere inferiore al 3% del totale;
- q) seguire le procedure atte al controllo qualitativo del materiale seminale, così come disciplinato dall'art. 37 del DM 403/00;
- r) consentire, in ordine alla richiesta di cui trattasi, i controlli che gli uffici competenti riterranno opportuni;
- s) esonerare l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità conseguente a eventuali danni che, per effetto dell'attività e della gestione del Centro, dovessero essere arrecati a persona o a beni pubblici o privati e a sollevare l'Amministrazione stessa da ogni azione o molestia.

ALLEGA

- fotocopia di un documento di identità non scaduto;
- ricevuta del versamento di € 53,00 sul c/c postale n. 481275 intestato a Tesoreria Regione Lombardia per le spese di esame della domanda e relativo sopralluogo;
- certificato dell'Associazione Nazionale di razza per l'utilizzo in inseminazione artificiale dei riproduttori impiegati presso il Centro di produzione;
- descrizione dei fabbricati e impianti, corredata da un progetto con la descrizione dei locali e delle attrezzature;
- pianta planimetrica in scala 1:2000 e relativi estremi catastali;
- l'elenco dei Recapiti collegati;
- relazione sull'organizzazione tecnica e commerciale per la produzione e la distribuzione del materiale seminale;
- l'elenco dei riproduttori che impiegherà nel Centro specificando tutti i seguenti dati:

Nome	Nato il	Padre	Madre	Razza	Certificato genealogico o iscrizione al R.A.	Qualifica (provato, in prova, altro)

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 e d.lgs. n. 196/03 (legge sulla privacy), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito delle Strutture preposte della Giunta regionale della Lombardia, per le finalità di gestione della normativa di riferimento.

Luogo e data

.....

FIRMA

.....

ALLEGATO 9

(con marca da bollo € 14,62)

**Alla REGIONE LOMBARDIA
DIREZIONE GENERALE SANITA'
Unità Organizzativa Prevenzione, tutela sanitaria e veterinaria**

Per tramite

- l'Amministrazione Provinciale di
- o il Servizio Medicina Veterinaria, Azienda ASL n. di

OGGETTO: Legge 15 gennaio 1991, n. 30 "Disciplina della Riproduzione animale" integrata con Legge 3 agosto 1999 n. 280 e relativo regolamento di esecuzione D.M. 19 luglio 2000, n. 403.

Richiesta di autorizzazione a gestire un Recapito di materiale seminale.

Il sottoscritto

Cognome e Nome			
Data di nascita	Comune di nascita		Provincia
Comune di residenza	Indirizzo	C.A.P.	Provincia
n. telefono	Partita I.V.A./Cod. fisc.		

Nella sua qualità di legale rappresentante / titolare della Ditta

Ragione sociale		
Sede legale in	Indirizzo	Provincia
n. telefono	e_mail	n. fax
Sede amministrativa in	Indirizzo	Provincia
n. telefono	e_mail	n. fax
Partita I.V.A.		

CHIEDE

di essere autorizzato, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 10, 14, 15 e 16 del Decreto 19 luglio 2000, n. 403 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, a gestire un Recapito di materiale seminale per la/le specie:

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze previste, in caso di dichiarazioni non veritiere, dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000:

- che il Recapito è ubicato nel Comune di Provincia
- Via/Loc. n.
- telefono n.
- che il gestore (nome e cognome)
- è in possesso del seguente titolo di studio

DICHIARA

Inoltre di impegnarsi a:

- a) detenere e distribuire materiale seminale ed embrioni provenienti esclusivamente dai Centri nazionali di produzione dello sperma o di embrioni con i quali si è collegati. Il passaggio di materiale seminale o di embrioni tra recapiti è consentito solo se entrambi i recapiti interessati risultano formalmente collegati con il centro di produzione nazionale di origine del materiale riproduttivo scambiato;
- b) tenere un registro cronologico di carico per il materiale seminale disponibile, da cui risulti la relativa provenienza, e di scarico per quello distribuito, da cui risultino gli allevamenti acquirenti o i nominativi degli operatori che l'hanno acquistato o ricevuto in deposito per l'impiego esclusivo in azienda;
- c) comunicare trimestralmente alla Regione Lombardia – D.G. Agricoltura – U.O. Interventi per le Imprese e politiche di diversificazione delle produzioni il numero di dosi di materiale seminale ed embrioni distinte per riproduttore, distribuite ai vari allevamenti ed agli operatori identificati dai relativi codici ;
- d) rendere pubblico il prezzo a dose di materiale seminale per ciascun riproduttore e comunicarlo preventivamente alla Regione Lombardia – D.G. Sanità – U.O. Prevenzione, tutela sanitaria e veterinaria;
- e) distribuire il materiale seminale ed embrionale esclusivamente ad allevatori o loro delegati, direttamente o a domicilio, ad operatori di inseminazione artificiale o di impianto embrionale iscritti nell'apposito elenco regionale, o ad altri recapiti funzionalmente collegati allo stesso Centro di produzione nazionale;
- f) rilasciare, per ogni atto di vendita di materiale seminale congelato o di embrioni, un documento accompagnatorio contenente i dati relativi a: specie, razza e matricola del riproduttore maschio a cui il materiale appartiene; nel caso di trasferimenti di materiale seminale o embrioni fra recapiti collegati, nel documento dovrà essere indicata anche l'identificazione della partita;
- g) divulgare e mettere a disposizione dei veterinari, dei tecnici e degli allevatori le pubblicazioni ufficiali aggiornate delle Associazioni nazionali allevatori di specie e razza, relative alle valutazioni genetiche dei riproduttori italiani, nonché gli elenchi dei riproduttori esteri approvati per l'uso in Italia;
- h) consentire in ordine alla richiesta di cui trattasi i controlli che gli uffici competenti riterranno opportuni, nonché consentire il libero accesso nei locali del Recapito al personale incaricato della vigilanza, il quale può effettuare le verifiche e i controlli del materiale seminale a qualsiasi titolo commercializzato;
- i) esonerare l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità conseguente a eventuali danni che, per effetto dell'attività e della gestione del Centro, dovessero essere arrecati a persona o a beni pubblici o privati e a sollevare l'Amministrazione stessa da ogni azione o molestia;
- j) che nei confronti dello Scrivente o dell'organismo che rappresento non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione, come previsto dall'articolo 10 della Legge n. 575 del 31 maggio 1965 e successive modifiche ed integrazioni in materia.

ALLEGA

- fotocopia di un documento di identità non scaduto;
- ricevuta del versamento di € 53,00 sul c/c postale n. 481275 intestato a Tesoreria Regione Lombardia per le spese di esame della domanda e relativo sopralluogo;
- descrizione dei fabbricati e relativi estremi catastali;
- l'elenco dei Centri di produzione dello sperma dai quali proviene il materiale seminale distribuito e copia della documentazione comprovante il rapporto di collegamento con il/i Centro/i suddetti;
- relazione sull'organizzazione della distribuzione;

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 e d.lgs. n. 196/03 (legge sulla privacy), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito delle Strutture preposte della Giunta regionale della Lombardia, per le finalità di gestione della normativa di riferimento.

Luogo e data

.....

FIRMA

.....

ALLEGATO 10

(con marca da bollo € 14,62)

**Alla REGIONE LOMBARDIA
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA
Unità Organizzativa Interventi per le Imprese e politiche di diversificazione delle produzioni**

Per tramite

- l'Amministrazione Provinciale di
- o il Servizio Medicina Veterinaria, Azienda ASL n. di

OGGETTO: L. 15 gennaio 1991, n. 30 "Disciplina della Riproduzione animale" integrata con Legge 3 agosto 1999 n. 280 e relativo regolamento di esecuzione D.M. 19 luglio 2000, n. 403.

Richiesta di autorizzazione alla raccolta di materiale seminale di razze autoctone e tipi etnici a limitata diffusione, direttamente in azienda.

Il sottoscritto

Cognome e Nome			
Data di nascita	Comune di nascita		Provincia
Comune di residenza	Indirizzo	C.A.P.	Provincia
n. telefono	Partita I.V.A./Cod. fisc.		

Nella sua qualità di titolare del Centro di produzione di materiale seminale con codice univoco nazionale attribuito dalla Regione Lombardia n. □□□ □□□□□ □*

Ragione sociale		
Sede legale in	Indirizzo	Provincia
n. telefono	e_mail	n. fax
Sede amministrativa in	Indirizzo	Provincia
n. telefono	e_mail	n. fax
Partita I.V.A.		

* indicare il numero di codice univoco nazionale del Centro indicato nel decreto di autorizzazione (es. MI 0001C)

CHIEDE

di essere autorizzato, ai sensi dell'art. 20 del Decreto 19 luglio 2000, n. 403 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, alla raccolta del materiale seminale dei sotto indicati riproduttori maschi appartenenti a razze autoctone e tipi etnici a limitata diffusione direttamente nelle aziende che li ospitano.

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze previste, in caso di dichiarazioni non veritiere, dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000:

- che la raccolta avverrà nell'azienda situata nel comune di Provincia.....
Via/Loc..... n.....
Codice Anagrafe (DPR 317/96) n. □□□□□□□□□□/□□□□
di proprietà del Sig.
residente a provincia

per i seguenti riproduttori:

Specie	Razza o tipo etnico	Nome	Matricola

DICHIARA

inoltre di impegnarsi a:

- a) consentire in ordine alla richiesta di cui trattasi i controlli che gli uffici competenti riterranno opportuni;
- b) esonerare l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità conseguente a eventuali danni che, per effetto dell'attività di prelievo da parte del centro, dovessero essere arrecati a persona o a beni pubblici o privati e a sollevare l'Amministrazione stessa da ogni azione o molestia.

ALLEGA

- fotocopia di un documento di identità non scaduto;
- relazione sull'organizzazione tecnica e commerciale per la produzione e distribuzione del materiale seminale.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 e d.lgs n. 196/03 (legge sulla privacy), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito delle Strutture preposte della Giunta regionale della Lombardia, per le finalità di gestione della normativa di riferimento.

Luogo e data

.....

FIRMA

.....

ALLEGATO 11

(con marca da bollo € 14,62)

Alla REGIONE LOMBARDIA
D.G. AGRICOLTURA - U.O. Interventi per le Imprese e politiche di diversificazione delle produzioni
oppure
D.G. SANITA' - U.O. Prevenzione, tutela sanitaria e veterinaria

OGGETTO: Legge 15 gennaio 1991, n. 30 "Disciplina della Riproduzione animale" integrata con Legge 3 agosto 1999 n. 280 e relativo regolamento di esecuzione D.M. 19 luglio 2000, n. 403.

Richiesta di iscrizione elenco regionale operatori inseminazione artificiale.

Il sottoscritto (Cognome e nome)
nato a Prov. il
residente nel comune di prov.
cap. indirizzo n.
n. telefono partita IVA o Codice Fiscale

CHIEDE

di essere iscritto all'apposito elenco regionale degli operatori di inseminazione artificiale, di cui all'art. 21 del Decreto 19 luglio 2000 n. 403 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze previste, in caso di dichiarazioni non veritiere, dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

(da compilare a cura dei Medici Veterinari)

- di essersi laureato in Medicina Veterinaria presso l'Università di
in data ed iscritto all'Albo professionale dell'Ordine dei Medici Veterinari della provincia di
al n. [][][][][][][][] e che intende praticare l'inseminazione artificiale
nel territorio della/e Azienda/e ASL n.....
di.....
per la/e specie.....

(da compilare a cura degli Operatori pratici d'inseminazione artificiale)

- d'aver conseguito l'attestato d'idoneità ad eseguire gli interventi d'inseminazione artificiale degli animali per la/e specie ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 74 del 12 marzo 1974 e successive modifiche ed integrazioni;
se già iscritto al Registro Nazionale UOFAA, indicare il n. [][][][][][][][]

e che intende praticare:

- nel proprio allevamento (Rag. Soc.)
posto nel comune di prov.....
Via/loc.....n.....
codice anagrafe (DPR 317/96) n. [][][][][][][][]/[][][]

- e/o in altrui allevamento (Rag. Soc.)
dove già svolge attività di collaboratore [Il collaboratore può essere interno (familiare o dipendente) o esterno (occasionale o continuativo)] posto nel comune di Prov.
Via/loc.....

Codice anagrafe DPR 317/96 n. □□□□□□□□□□/□□□

- e/o in altrui allevamenti, nei comuni di.....
.....
dell’Azienda ASL n. di

DICHIARA

Inoltre di:

- ricorrere, per la fornitura del materiale seminale ai seguenti impianti per l’inseminazione artificiale:
..... cod. □□□□□□□□
..... cod. □□□□□□□□
..... cod. □□□□□□□□
..... cod. □□□□□□□□
- impegnarsi a rispettare le disposizioni del DM 403/2000 e del decreto Regione Lombardia n° 2009 del 14/2/2005 e in particolare :
 - a) rifornirsi di materiale seminale esclusivamente presso i Recapiti o Centri autorizzati;
 - b) mantenere il buono stato di conservazione il materiale seminale;
 - c) utilizzare esclusivamente materiale seminale di riproduttori approvati per l’inseminazione artificiale;
 - d) certificare sugli appositi moduli l’intervento di inseminazione artificiale, indicando: data, specie, razza o tipo genetico e matricola del riproduttori maschio, specie, razza o tipo genetico e matricola della fattrice, nonché le generalità del proprietario della fattrice (solo per equini);
 - e) utilizzare ciascuna dose di materiale seminale per una sola fattrice;
 - f) non suddividere le singole dosi, né impiegarle per più di una fecondazione;
 - g) a trasmettere i certificati d’intervento fecondativo, entro 60 giorni dall’intervento stesso, all’Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio;
 - h) in caso di distruzione di dosi di materiale seminale, darne comunicazione al competente ufficio della D.G. Agricoltura, e al recapito e/o centro fornitore;

ALLEGA

- fotocopia di un documento di identità non scaduto;
- (solo per gli operatori pratici di inseminazione artificiale)**
- copia dell’attestato di idoneità rilasciato ai sensi dell’art. 2 della legge n. 74 del 12 marzo 1974 e successive modifiche ed integrazioni;
 - copia della/e convenzione/i sottoscritta/e con il Recapito/i o il Centro/i di produzione di materiale seminale relativamente al materiale seminale fresco o refrigerato
(sono esonerati esclusivamente gli operatori pratici che operano in aziende di suini, su verri e scrofe della medesima, art. 17, D.M. 403/00).

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96 e d.lgs. n. 196/03 (legge sulla privacy), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito delle Strutture preposte della Giunta regionale della Lombardia, per le finalità di gestione della normativa di riferimento.

Luogo e data

.....

FIRMA

.....

ALLEGATO 11a
(marca da bollo € 14,62)

Alla REGIONE LOMBARDIA
D.G. AGRICOLTURA – U.O. Interventi per le Imprese e politiche di diversificazione delle produzioni
oppure
D.G. SANITA’ – U.O. Prevenzione, tutela sanitaria e veterinaria

OGGETTO: Legge 15 gennaio 1991, n. 30 “Disciplina della Riproduzione animale” integrata dalla Legge 3 agosto 1999 n. 280 e relativo regolamento di esecuzione D.M. 19 luglio 2000, n. 403.

Richiesta di iscrizione elenco regionale operatori impianto embrionale.

Il sottoscritto (Cognome e Nome)
nato a Prov. il
residente nel comune di prov.
cap. indirizzo n.
n. telefono partita IVA o Codice Fiscale

CHIEDE

di essere iscritto all’apposito elenco regionale degli operatori di impianto embrionale, di cui all’art. 21 del Decreto 19 luglio 2000 n. 403 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze previste, in caso di dichiarazioni non veritiere, dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

di essersi laureato in Medicina Veterinaria presso l’Università di
in data ed iscritto all’Albo professionale dell’Ordine dei Medici Veterinari della provincia
di al n. [] [] [] [] [] [] [] [] e che intende praticare l’impianto embrionale nel territorio
della/e Azienda/e ASL n. di

di ricorrere, per la fornitura degli embrioni ai seguenti impianti per l’inseminazione artificiale (centri di
produzione/recapiti):
..... cod. . [] [] [] [] [] [] [] []
..... cod. . [] [] [] [] [] [] [] []
..... cod. . [] [] [] [] [] [] [] []
..... cod. . [] [] [] [] [] [] [] []

di impegnarsi a:

- a) rifornirsi di embrioni presso i Recapiti autorizzati;
- b) mantenere il buono stato di conservazione gli embrioni;
- c) certificare sugli appositi moduli l’intervento di impianto embrionale, indicando: data, specie, razza o tipo genetico e matricola del riproduttori maschio, specie, razza o tipo genetico e matricola della fattrice, nonché le generalità del proprietario della fattrice;
- d) a trasmettere i certificati d’intervento embrionale, entro 60 giorni dall’intervento stesso, all’Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio;
- e) in caso di distruzione di dosi di materiale seminale, darne comunicazione al competente ufficio della D.G. Agricoltura, e al recapito e/o al gruppo fornitore;

ALLEGA

- fotocopia di un documento di identità non scaduto;

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96 e d.lgs. n. 196/03 (legge sulla privacy), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito delle Strutture preposte della Giunta regionale della Lombardia, per le finalità di gestione della normativa di riferimento.

Luogo e data
.....

FIRMA
.....

ALLEGATO 12
(con marca da bollo € 14,62)

**Alla REGIONE LOMBARDIA
DIREZIONE GENERALE SANITA’
Unità Organizzativa Prevenzione, tutela sanitaria e veterinaria**

Per tramite
- l’Amministrazione Provinciale di
- o il Servizio Medicina Veterinaria, Azienda ASL n. di

OGGETTO: Legge 15 gennaio 1991, n. 30 "Disciplina della Riproduzione animale" integrata con Legge 3 agosto 1999 n. 280 e relativo regolamento di esecuzione D.M. 19 luglio 2000, n. 403.
Richiesta di autorizzazione a gestire un Gruppo di raccolta di embrioni.

Il sottoscritto

Cognome e Nome			
Data di nascita	Comune di nascita		Provincia
Comune di residenza	Indirizzo	C.A.P.	Provincia
n. telefono	Partita I.V.A./Cod. fisc.		

Nella sua qualità di legale rappresentante / titolare della Ditta

Ragione sociale		
Sede legale in	Indirizzo	Provincia
n. telefono	e_mail	n. fax
Sede amministrativa in	Indirizzo	Provincia
n. telefono	e_mail	n. fax
Partita I.V.A.		

CHIEDE

di essere autorizzato, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 23, 24, 26 e 28 del Decreto 19 luglio 2000, n. 403 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, a gestire un Gruppo di raccolta di embrioni delle seguenti specie:
.....
.....

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze previste, in caso di dichiarazioni non veritiere, dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000:

- che il responsabile della gestione tecnico sanitaria della raccolta, del trattamento e della conservazione degli embrioni è il Medico Veterinario Dr. nato a prov. il residente in prov. Via n. partita IVA iscritto all’Albo professionale della prov. di al n. □□□□□□□□

DICHIARA

Inoltre di impegnarsi a:

- a) uniformarsi alle prescrizioni emanate dalle competenti autorità sanitarie in materia di profilassi e polizia veterinaria;
- b) seguire le norme sanitarie in materia di raccolta, trattamento e immagazzinaggio degli oociti e degli embrioni di cui all'allegato 9 del D.M. 172/94. La validità di tale allegato è stata riconfermata dal Ministero della Sanità con nota prot. 600.7.10/24461/AG/149;
- c) comunicare alla Regione Lombardia – D.G. Sanità – U.O. Veterinaria l'eventuale sostituzione del veterinario responsabile della direzione sanitaria del Gruppo;
- d) tenere un registro con l'indicazione del proprietario delle donatrici, della identificazione delle donatrici medesime e del numero degli embrioni raccolti, impiantati e immagazzinati;
- e) conservare gli embrioni esclusivamente in fiale o altri contenitori sigillati e riportanti chiare e inamovibili indicazioni sul gruppo di raccolta (numero di codice), data di raccolta degli embrioni, specie, razza o tipo genetico, matricola delle donatrici. In caso di più embrioni in un singolo contenitore, essi devono provenire tutti dal medesimo intervento fecondativo;
- f) rilasciare, per ogni atto di raccolta per conto terzi o di vendita di embrioni un documento accompagnatorio contenente tutti i dati identificativi della partita cui il materiale embrionale appartiene;
- g) rilasciare, a richiesta degli acquirenti, per ciascun embrione o gruppo di embrioni di un medesimo contenitore, un certificato attestante, oltre i dati identificativi dell'embrione o degli embrioni medesimi, le caratteristiche qualitative rilevate secondo quanto previsto dall'art. 37, comma 2 del citato Decreto 403/00;
- h) certificare su appositi moduli l'intervento di trasferimento embrionale, indicando: data, specie, razza o tipo genetico e matricola delle donatrici, specie, razza o tipo genetico e matricola della ricevente, nonché le generalità del proprietario della stessa;
- i) non operare in zona dichiarata infetta dalla competente autorità;
- j) provvedere alla sterilizzazione delle attrezzature che vengono a contatto con gli embrioni o con gli animali donatori durante la raccolta, nonché, prima dell'uso, dei contenitori per il magazzino e il trasporto;
- k) consentire in ordine alla richiesta di cui trattasi, i controlli che gli uffici competenti riterranno opportuni;
- l) esonerare l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità conseguente a eventuali danni che, per effetto dell'attività e della gestione del Gruppo di raccolta, dovessero essere arrecati a persona o a beni pubblici o privati e a sollevare l'Amministrazione stessa da ogni azione o molestia;
- m) che nei confronti dello Scrivente o dell'organismo che rappresento non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione, come previsto dall'articolo 10 della Legge n. 575 del 31 maggio 1965 e successive modifiche ed integrazioni in materia;

ALLEGA

- fotocopia di un documento di identità non scaduto;
- ricevuta del versamento di € 53,00 sul c/c postale n. 481275 intestato a Tesoreria Regione Lombardia per le spese di esame della domanda e relativo sopralluogo;
- descrizione delle attrezzature utilizzate;
- ubicazione e descrizione dei locali del laboratorio stabile con il quale si è collegati ai sensi dell'art. 28, comma 1, lettera d) del decreto 403/2000;
- relazione sull'organizzazione tecnica e commerciale per la produzione e distribuzione degli embrioni;

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 e d.lgs. n. 196/03 (legge sulla privacy), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito delle Strutture preposte della Giunta regionale della Lombardia, per le finalità di gestione della normativa di riferimento.

Luogo e data

.....

FIRMA

.....

DICHIARA

Inoltre di impegnarsi a:

- a) uniformarsi alle prescrizioni emanate dalle competenti autorità sanitarie in materia di profilassi e polizia veterinaria;
- b) seguire le norme sanitarie in materia di raccolta, trattamento e immagazzinaggio degli oociti e degli embrioni di cui all'allegato 9 del D.M. 172/94. La validità di tale allegato è stata riconfermata dal Ministero della Sanità con la nota prot. n. 600.7.10/24461/AG/149;
- c) comunicare alla Regione Lombardia – D.G. Sanità – U.O. Veterinaria l'eventuale sostituzione del veterinario responsabile della direzione sanitaria del Centro;
- d) annotare su un apposito registro dei prelievi, per ciascuna donatrice di oociti: specie, razza, identificazione, stato sanitario riscontrato al momento del prelievo, se su animale vivo;
- e) tenere un apposito registro di laboratorio con l'indicazione giornaliera delle fecondazioni in vitro effettuate, con l'indicazione degli embrioni prodotti e del materiale seminale utilizzato;
- f) tenere un registro di carico degli embrioni prodotti e di scarico degli embrioni in uscita;
- g) rilasciare per ogni atto di raccolta per conto terzi o di vendita di embrioni congelati un documento accompagnatorio contenente i dati identificativi degli embrioni medesimi (specie, razza e matricola delle donatrici e del riproduttore maschio fecondante);
- h) distribuire gli embrioni esclusivamente in fiale o altri contenitori sigillati e riportanti chiare e inamovibili indicazioni sul Centro di produzione di embrioni (numero di codice), data di raccolta degli embrioni, specie, razza o tipo genetico, matricola del padre e della madre. In caso di più embrioni in un singolo contenitore, essi devono provenire tutti dallo stesso intervento fecondativo;
- i) rilasciare, a richiesta degli acquirenti, per ciascun embrione o gruppo di embrioni di un medesimo contenitore, un certificato attestante, oltre i dati identificativi dell'embrione o degli embrioni medesimi, le caratteristiche qualitative rilevate secondo quanto previsto dall'art. 37 del citato Decreto 403/00;
- j) sottostare a tutti gli obblighi e soddisfare tutti i requisiti previsti per i recapiti, nonché disporre della relativa autorizzazione, qualora distribuiscano direttamente embrioni;
- k) provvedere alla sterilizzazione delle attrezzature per l'asportazione e il trasporto degli oociti. Dette attrezzature devono essere usate esclusivamente per tale scopo;
- l) consentire in ordine alla richiesta di cui trattasi, i controlli che gli uffici competenti riterranno opportuni;
- m) esonerare l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità conseguente a eventuali danni che, per effetto dell'attività e della gestione del Centro, dovessero essere arrecati a persona o a beni pubblici o privati e a sollevare l'Amministrazione stessa da ogni azione o molestia;
- n) che nei confronti dello Scrivente o dell'organismo che rappresento non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione, come previsto dall'articolo 10 della Legge n. 575 del 31 maggio 1965 e successive modifiche ed integrazioni in materia.

ALLEGA

- fotocopia di un documento di identità non scaduto;
- ricevuta del versamento di € 53,00 sul c/c postale n. 481275 intestato a Tesoreria Regione Lombardia per le spese di esame della domanda e relativo sopralluogo;
- descrizione dei fabbricati ed impianti, dei locali e delle attrezzature utilizzate;
- pianta planimetrica e relativi estremi catastali;
- relazione sull'organizzazione tecnica e commerciale per la produzione e distribuzione degli embrioni;

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 e d.lgs. n. 196/03 (legge sulla privacy), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito delle Strutture preposte della Giunta regionale della Lombardia, per le finalità di gestione della normativa di riferimento.

Luogo e data

.....

FIRMA

.....

ALLEGATO 15

**CERTIFICATO DI INTERVENTO FECONDATIVO
ALTRE SPECIE**

Regione Lombardia	Cod. ISTAT <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">0 3</div>	N. <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 40px; height: 15px; vertical-align: middle;"></div>																								
C.I.F. CERTIFICATO DI INTERVENTO FECONDATIVO																										
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p align="center">Codice Identificativo Azienda (D.P.R. 317/96)</p> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%; margin-bottom: 5px;"></div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>IDENTIFICAZIONE DELLA FATTRICE</p> <p>COD. RAZZA <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px; vertical-align: middle;"></div> IDENTIFICATIVO FATTRICE <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%; margin-bottom: 5px;"></div></p> <p>.....</p> </div> <p>1</p>																										
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>DATI DEL RIPRODUTTORE MASCHIO</p> <p>COD. RAZZA <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px; vertical-align: middle;"></div> IDENTIFICATIVO DEL SOGGETTO <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%; margin-bottom: 5px;"></div></p> <p>.....</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>DATA INTERVENTO <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%; margin-bottom: 5px;"></div> TIPO (2) <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px; vertical-align: middle;"></div></p> </div> <p>2</p>																										
<p>IDENTIFICAZIONE PARTITA MATERIALE SEMINALE</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">SEME RACCOLTO IN DATA</th> <th style="width: 5%;">oppure</th> <th style="width: 15%;">GIORNO</th> <th style="width: 10%;">ANNO</th> <th style="width: 35%;">CODICE CENTRO</th> <th style="width: 20%;">NOME CENTRO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div></td> <td></td> <td><div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div></td> <td><div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div></td> <td><div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div></td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td><div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div></td> <td></td> <td><div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div></td> <td><div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div></td> <td><div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div></td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td><div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div></td> <td></td> <td><div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div></td> <td><div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div></td> <td><div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div></td> <td>.....</td> </tr> </tbody> </table> <p>3</p>			SEME RACCOLTO IN DATA	oppure	GIORNO	ANNO	CODICE CENTRO	NOME CENTRO	<div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div>		<div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div>	<div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div>	<div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div>	<div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div>		<div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div>	<div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div>	<div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div>	<div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div>		<div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div>	<div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div>	<div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div>
SEME RACCOLTO IN DATA	oppure	GIORNO	ANNO	CODICE CENTRO	NOME CENTRO																					
<div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div>		<div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div>	<div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div>	<div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div>																					
<div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div>		<div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div>	<div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div>	<div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div>																					
<div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div>		<div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div>	<div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div>	<div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div>																					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">MONTA BRADA</td> <td style="width: 40%;">DATA DI INGRESSO DEL RIPRODUTTORE NELLA MANDRIA</td> <td><div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div></td> </tr> <tr> <td></td> <td>DATA DI USCITA DEL RIPRODUTTORE NELLA MANDRIA</td> <td><div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div></td> </tr> </table> <p>4</p>			MONTA BRADA	DATA DI INGRESSO DEL RIPRODUTTORE NELLA MANDRIA	<div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div>		DATA DI USCITA DEL RIPRODUTTORE NELLA MANDRIA	<div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div>																		
MONTA BRADA	DATA DI INGRESSO DEL RIPRODUTTORE NELLA MANDRIA	<div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div>																								
	DATA DI USCITA DEL RIPRODUTTORE NELLA MANDRIA	<div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div>																								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <div style="border: 1px solid black; height: 80px; width: 100%;"></div> <p>TIMBRO DEL RESPONSABILE</p> </td> <td style="width: 10%; text-align: center; vertical-align: middle;">OPPURE</td> <td style="width: 40%; vertical-align: top;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p align="center">CODICE RESPONSABILE CERTIFICAZIONE</p> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div> </div> <p align="center">FIRMA DEL RESPONSABILE CERTIFICAZIONE</p> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; width: 100%; margin-bottom: 5px;"/> </td> </tr> </table> <p>5</p>			<div style="border: 1px solid black; height: 80px; width: 100%;"></div> <p>TIMBRO DEL RESPONSABILE</p>	OPPURE	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p align="center">CODICE RESPONSABILE CERTIFICAZIONE</p> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div> </div> <p align="center">FIRMA DEL RESPONSABILE CERTIFICAZIONE</p> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; width: 100%; margin-bottom: 5px;"/>																					
<div style="border: 1px solid black; height: 80px; width: 100%;"></div> <p>TIMBRO DEL RESPONSABILE</p>	OPPURE	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p align="center">CODICE RESPONSABILE CERTIFICAZIONE</p> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div> </div> <p align="center">FIRMA DEL RESPONSABILE CERTIFICAZIONE</p> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; width: 100%; margin-bottom: 5px;"/>																								

(2) N = Naturale; F = Artificiale Fresco; C = Artificiale Congelato

N.B.: ad ogni C.I.F. devono corrispondere tutti gli atti fecondativi effettuati nell'ambito di un unico calore.

ALLEGATO 15a

**CERTIFICATO DI INTERVENTO FECONDATIVO
EQUINI**

Regione Lombardia	Cod. ISTAT <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="3"/>	N. <input style="width: 50px;" type="text"/>
CODICE STAZIONE <input style="width: 20px;" type="text"/>		DI _____
C.I.F. CERTIFICATO DI INTERVENTO FECONDATIVO		
Codice Identificativo Azienda (D.P.R. 317/96) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> / <input style="width: 20px;" type="text"/>		In mancanza del Codice Identificativo Azienda (L. 317/96 art. 2 comma 3) riportare nome ed indirizzo completo dell'allevamento _____ _____
DATI DELLO STALLONE A CUI APPARTIENE IL MATERIALE SEMINALE (1)		
NOME _____		MADRE _____
NATO NEL <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> RAZZA _____		MANTELLO _____
MATICOLA LG <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>		NUMERO MICROCHIP O TATUAGGIO <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
DATA 1° INTERVENTO <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/>	TIPO (2) <input style="width: 20px;" type="text"/>	DATA 2° INTERVENTO <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/>
		TIPO (2) <input style="width: 20px;" type="text"/>
		DATA 3° INTERVENTO <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/>
		TIPO (2) <input style="width: 20px;" type="text"/>
DATI DELLA FATTRICE		
NOME _____		MADRE _____
NATA NEL <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> RAZZA _____		MANTELLO _____
MATICOLA LG <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>		NUMERO MICROCHIP O TATUAGGIO <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
PROPRIETARIO FATTRICE: cognome, nome e/o ragione sociale _____		
VIA _____		N. _____ COMUNE _____ C.A.P. _____
CODICE FISCALE/PARTITA IVA <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>		Codice Identificativo Azienda (D.P.R. 317/96) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> / <input style="width: 20px;" type="text"/>
IDENTIFICAZIONE PARTITA MATERIALE SEMINALE		
Utilizzare i campi per i successivi interventi (1°, 2°, 3°)		
SEME RACCOLTO IN DATA <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/>	oppure	GIORNO <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> ANNO <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/>
<input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/>		CODICE CENTRO <input style="width: 20px;" type="text"/>
<input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/>		NOME CENTRO _____
<input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/>		_____
MONTA BRADA		
	DATA DI INGRESSO DEL RIPRODUTTORE NELLA MANDRIA	<input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/>
	DATA DI USCITA DEL RIPRODUTTORE NELLA MANDRIA	<input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/>
TIMBRO DEL RESPONSABILE		CODICE RESPONSABILE CERTIFICAZIONE
_____ _____ _____		<input style="width: 20px;" type="text"/>
		FIRMA DEL RESPONSABILE CERTIFICAZIONE

(1) Per la specie EQUINA, in mancanza di matricola di L.G. riportare il NUMERO DEL CERTIFICATO GENEALOGICO
 (2) N = Naturale; F = Artificiale Fresco; C = Artificiale Congelato

N.B.: Ad ogni C.I.F. devono corrispondere tutti gli atti fecondativi effettuati nell'ambito di un unico calore.

Stazioni: lettera N = Privata P = Pubblica

DICHIARAZIONE DI NASCITA

IL SOTTOSCRITTO VETERINARIO AUTORIZZATO DICHIARA CHE DAL SIGNOR:

GLI VIENE PRESENTATA LA FATTRICE DI SUA PROPRIETA', AVENTE I DATI IDENTIFICATIVI RIPORTATI NEL CERTIFICATO DI INTERVENTO FECONDATIVO,

SEGUITA DAL PULEDRO NATO IL / / DI SESSO (M / F) DI MANTELLO _____

CON I SEGUENTI SEGNI PARTICOLARI:

TESTA: _____

ARTI: A. S. _____

A. D. _____

P. S. _____

P. D. _____


ALTRI SEGNI: _____

A CUI VIENE DATO IL SEGUENTE NOME: _____

MICROCHIP N.

TATUAGGIO O MARCHIO

INDICAZIONI GRAFICHE DEI SEGNI PARTICOLARI



LUOGO E DATA _____

IL VETERINARIO (TIMBRO E FIRMA)

VISTO DI CONVALIDA

LUOGO E DATA _____

ALLEGATO 16

CERTIFICATO DI IMPIANTO EMBRIONALE
ALTRE SPECIE

Regione Lombardia

Cod. ISTAT

03

N. _____

C.I.E. CERTIFICATO DI IMPIANTO EMBRIONALE

Codice Identificativo Azienda
(D.P.R. 317/96)

_____ / _____

IDENTIFICAZIONE DELLA FATTRICE

COD. RAZZA _____

IDENTIFICATIVO FATTRICE

COD. SPECIE _____

PROPRIETARIO FATTRICE: cognome, nome e/o ragione sociale

VIA _____ N. _____ COMUNE _____ C.A.P. _____

CODICE FISCALE/PARTITA IVA

Codice Identificativo Azienda (D.P.R. 317/96)

_____ / _____

1

DATI DEL RIPRODUTTORE MASCHIO (1)

COD. RAZZA _____

IDENTIFICATIVO DEL SOGGETTO _____

DATI DELLA DONATRICE

COD. RAZZA _____

IDENTIFICATIVO DEL SOGGETTO _____

TIPO EMBRIONE

CONGELATO

FRESCO

PRODUZIONE

IN VITRO

DA ESPIANTO

DATA ESPIANTO

2

TIMBRO DEL VETERINARIO

OPPURE

CODICE VETERINARIO

_____ F _____

FIRMA DEL VETERINARIO

DATA INTERVENTO

3

DICHIARAZIONE DI NASCITA

IL SOTTOSCRITTO VETERINARIO AUTORIZZATO DICHIARA CHE DAL SIGNOR:

GLI VIENE PRESENTATA LA FATTRICE DI SUA PROPRIETA', AVENTE I DATI IDENTIFICATIVI RIPORTATI NEL CERTIFICATO DI INTERVENTO FECONDATIVO,

SEGUITA DAL PULEDRO NATO IL / / DI SESSO (M / F) DI MANTELLO _____

CON I SEGUENTI SEGNI PARTICOLARI:

TESTA: _____

ARTI: A. S. _____

A. D. _____

P. S. _____

P. D. _____


ALTRI SEGNI: _____

A CUI VIENE DATO IL SEGUENTE NOME: _____

MICROCHIP N.

TATUAGGIO O MARCHIO

INDICAZIONI GRAFICHE DEI SEGNI PARTICOLARI



LUOGO E DATA _____

IL VETERINARIO (TIMBRO E FIRMA)

VISTO DI CONVALIDA

LUOGO E DATA _____

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

(BUR2003013)

L. 15 gennaio 1991 - n. 30

Disciplina della riproduzione animale (G.U. 29 gennaio 1991, n. 24)

Capo I

LIBRI GENEALOGICI E REGISTRI ANAGRAFICI, CONTROLLI FUNZIONALI E VALUTAZIONI GENETICHE DEL BESTIAME

Art. 1.

1. In attuazione delle direttive comunitarie, la presente legge individua, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione, i principi fondamentali relativi al settore della riproduzione animale, ferme restando le funzioni trasferite alle regioni in materia.

2. Nei limiti in cui attuino la normativa comunitaria, le disposizioni della presente legge costituiscono altresì, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

Nota all'art. 1:

– L'art. 117 della Costituzione attribuisce, nelle materie ivi elencate, competenza alle regioni ai fini dell'emanazione delle norme legislative, entro i limiti che vengono posti dallo stesso articolo, di cui si riproduce il testo:

«Art. 117. – La regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre regioni:

- ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla regione;
- circoscrizioni comunali (133 (Elevato al Quadrato));
- polizia locale urbana e rurale;
- fiere e mercati;
- beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
- istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
- musei e biblioteche di enti locali;
- urbanistica;
- turismo ed industria alberghiera;
- tramvie e linee automobilistiche d'interesse regionale;
- viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
- navigazione e porti lacuali;
- acque minerali e termali;
- cave e torbiere;
- caccia;
- pesca nelle acque interne;
- agricoltura e foreste;
- artigianato;
- altre materie indicate da leggi costituzionali.

Le leggi della Repubblica possono demandare alla regione il potere di emanare norme per la loro attuazione».

Art. 2.

1. La presente legge disciplina:

- a) l'istituzione per ogni singola specie o razza di bestiame di interesse zootecnico del libro genealogico, così come definito nell'allegato;
- b) l'istituzione per le specie e razze autoctone a limitata diffusione, per le quali non siano istituiti i libri genealogici, del relativo registro anagrafico, così come definito nell'allegato;
- c) lo svolgimento dei controlli delle attitudini produttive delle specie o razze di bestiame di interesse zootecnico;
- d) lo svolgimento delle valutazioni generiche dei riproduttori, così come definiti nell'allegato, delle stesse specie o razze di bestiame, secondo le diverse norme per esse stabilite dai rispettivi libri genealogici o registri anagrafici;
- e) la riproduzione animale.

Art. 3.

1. I libri genealogici sono istituiti, previa approvazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dalle associazioni nazionali di allevatori di specie o di razza, dotate di personalità giuridica ed in possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro del-

l'agricoltura e delle foreste. Detti libri genealogici sono tenuti dalle menzionate associazioni sulla base di appositi disciplinari approvati anch'essi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Il libro genealogico del cavallo da sella italiano è tenuto dall'ente nazionale cavallo italiano (ENCI). Ciascuna organizzazione provvede altresì alle valutazioni genetiche del bestiame iscritto nel libro genealogico dalla stessa istituito.

2. I controlli delle attitudini produttive sono svolti, per ogni specie, razza o altro tipo genetico, dall'Associazione italiana allevatori (AIA) in conformità ad appositi disciplinari. Tale Associazione tiene anche i registri anagrafici relativi alle razze appartenenti alle specie di cui alla lettera b), dell'articolo 2, svolgendo le relative valutazioni generiche, ed i libri genealogici di specie e razza per le quali non esiste un'associazione nazionale in possesso dei requisiti di cui al comma 1. Gli anzidetti disciplinari, i registri anagrafici e i libri genealogici sono sottoposti alla preventiva approvazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

3. I libri genealogici dei cavalli di razza puro sangue inglese e trotatore sono istituiti e tenuti dagli enti ippici di diritto pubblico, che formulano i piani tecnici per lo sviluppo dell'allevamento delle razze medesime e la selezione delle stesse, in armonia con le direttive dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE). Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, fermi gli accordi internazionali in materia, sono stabiliti i requisiti genealogici, morfologici ed attitudinali, nonché le modalità per l'inserimento dei cavalli delle suddette razze in un apposito repertorio degli stalloni idonei sia alla monta naturale che alla inseminazione artificiale.

4. In considerazione della particolarità della specie suina sono istituiti, previa approvazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, i registri del suini ibridi, così come definiti nell'allegato, da parte di Imprese singole od associate. La tenuta di detti registri è coordinata dalla stessa associazione nazionale allevatori che gestisce il libro genealogico della specie, sulla base di appositi disciplinari approvati anch'essi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 4.

1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste assicura, ai sensi dell'articolo 71, primo comma, lettera d), del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, la regolare tenuta dei libri genealogici, dei registri anagrafici e dei registri degli ibridi della specie suina, nonché l'espletamento dei controlli e delle valutazioni genetiche di cui all'articolo 3.

2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, fermo restando il disposto dell'articolo 77, primo comma, lettera c), del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, al fine di assicurare l'unicità per tutto il territorio nazionale della tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici e dello svolgimento dei controlli funzionali, può stabilire, con proprio decreto, criteri generali di natura tecnica da osservarsi in materia di vigilanza.

Nota all'art. 4:

– Con d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, si è data attuazione alla delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 (concernente norme sull'ordinamento regionale e sull'organizzazione della pubblica amministrazione). Il predetto d.P.R. n. 616/1977, nell'art. 71, elenca le funzioni amministrative che rimangono di competenza dello Stato; in particolare, alla lettera d) del primo comma, che di seguito viene riprodotto, elenca, fra le altre, le funzioni relative alla tenuta dei libri genealogici ed all'espletamento dei relativi controlli: «d) l'ordinamento e la tenuta di registri di varietà e di libri genealogici, dei relativi controlli funzionali, quando è richiesta la unicità per tutto il territorio nazionale, la disciplina e il controllo di qualità nonché la certificazione varietale dei prodotti agricoli e forestali e delle sostanze di uso agrario e forestale ivi compresa la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti e delle sostanze anzidette; la omologazione e certificazione dei prototipi delle macchine agricole».

– L'art. 77 del d.P.R. n. 616/1977 elenca le funzioni amministrative che fanno capo allo Stato ma sono delegate alle regioni. La lettera c) del primo comma di tale articolo menziona, come si evince dal testo che qui di seguito si riproduce, la vigilanza sulla tenuta dei registri e dei libri genealogici e sull'attuazione dei relativi controlli funzionali: «c) la vigilanza sulla tenuta dei registri e dei libri genealogici e sull'attuazione dei relativi controlli funzionali».

Capo II

RIPRODUZIONE ANIMALE

Art. 5.

1. I soggetti maschi delle specie bovina e bufalina, suina, ovina e caprina ed equina, per essere ritenuti idonei alla riproduzione debbono soddisfare le seguenti condizioni:

a) in monta naturale: essere iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico di cui all'articolo 3, od anche, per la specie suina, agli appositi registri degli ibridi di cui all'articolo 3, comma 4; nel caso di cavalli di razza puro sangue inglese e trotatore essere iscritti, oltretutto al libro genealogico, anche all'apposito repertorio degli stalloni di cui all'articolo 3, comma 3. Tali disposizioni per la specie ovina e caprina si applicano soltanto negli allevamenti appartenenti al libro genealogico o al registro anagrafico;

b) per inseminazione artificiale: essere iscritti al libro genealogico, al registro anagrafico o agli appositi registri dei suini ibridi ed aver superato con esito positivo le valutazioni genetiche di cui all'articolo 3. Per i soggetti sottoposti alle citate valutazioni genetiche l'inseminazione artificiale è ammessa solo nei limiti fissati per l'effettuazione delle prove medesime. I cavalli di razza puro sangue inglese e trotatore devono essere iscritti al libro genealogico, all'apposito repertorio degli stalloni, nonché possedere i requisiti per essi stabiliti dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'articolo 3, comma 3.

2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, in presenza di specifiche esigenze zootecniche locali, le regioni e le province autonome possono, sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, autorizzare:

a) l'impiego di soggetti maschi della specie bufalina nonché limitatamente al periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di soggetti maschi della specie suina non iscritti ai rispettivi libri genealogici, per la fecondazione in monta naturale esclusivamente di fattrici allevate nella stessa azienda del riproduttore maschio;

b) l'impiego per la riproduzione in monta naturale di cavalli ed asini stalloni con esclusione di cavalli da corsa e per sport equestri, che rispondano per razza e produzione tipica alle esigenze ed all'indirizzo zootecnico locale e per i quali non siano stati istituiti il libro genealogico od il registro anagrafico.

3. Nelle zone tipiche di produzione asinina le regioni possono autorizzare l'impiego di asini stalloni abilitati alla fecondazione di cavalle.

4. I libri genealogici della specie ovina e caprina possono prevedere l'istituzione di appositi registri di meticcii per la registrazione di soggetti ottenuti tramite incroci con animali appartenenti a razze diverse. Tali soggetti possono essere adibiti alla riproduzione in base alle norme di cui al comma 1.

5. È vietato, per le specie equina e suina l'esercizio della fecondazione in forma girovaga. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge è altresì abolita, per la specie suina, la monta pubblica naturale.

6. È ammesso per le specie bovina e bufalina, suina, ovina e caprina ed equina il trapianto embrionale, nonché l'utilizzazione di altro materiale riproduttivo, a condizione che i citati embrioni o altro materiale riproduttivo provengano da padre iscritto al libro genealogico o registro anagrafico ed in possesso dei requisiti genetici all'uopo stabiliti dallo stesso libro genealogico o registro anagrafico.

7. In campo equino le manipolazioni del materiale riproduttivo e la fecondazione degli equini devono essere effettuate in centri appositamente autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 6.

1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su parere dell'Istituto sperimentale per la zootecnia e sentite le regioni interessate, può autorizzare, anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 5, l'impiego di riproduttori e di materiale di riproduzione a fini di ricerca e di sperimentazione.

Art. 7.

1. I soggetti maschi delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina, originari dei Paesi membri della Comunità economica europea, sono ammessi alla riproduzione, sia in monta naturale che per inseminazione artificiale, purché in possesso dei requisiti genealogici e attitudinali disciplinati dalla normativa comunitaria. Alle stesse condizioni è altresì ammesso l'impiego di materiale seminale, di ovuli ed embrioni provenienti da animali originari di tali Paesi.

2. I soggetti maschi delle specie di cui al comma 1, provenienti da Paesi terzi, sono ammessi alla riproduzione, sia in monta naturale che per inseminazione artificiale, alle stesse condizioni stabilite in Italia per i riproduttori delle medesime specie e razze, purché in possesso dei requisiti genealogici e attitudinali stabiliti

con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Alle stesse condizioni è altresì ammesso l'impiego di materiale seminale, di ovuli ed embrioni provenienti da animali originari di detti Paesi. Non sono ammesse condizioni più favorevoli di quelle riservate ai riproduttori originari dei Paesi comunitari.

3. In campo equino le manipolazioni del materiale riproduttivo e la fecondazione degli equini devono essere effettuate in centri appositamente autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 8.

1. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede ad emanare, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, apposito regolamento di esecuzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di:

- istituzione ed esercizio delle stazioni di monta naturale e degli impianti per l'inseminazione artificiale, nonché di requisiti sanitari che devono possedere i riproduttori per essere ammessi ad operare nelle stesse stazioni ed impianti;
- requisiti sanitari per prelievo, conservazione, impiego e distribuzione del materiale di riproduzione e di ovuli ed embrioni;
- certificazione degli interventi fecondativi e raccolta-elaborazione dei dati riguardanti la riproduzione animale;
- requisiti e controlli tecnico-sanitari per l'importazione ed esportazione dei riproduttori, del relativo materiale di riproduzione, nonché di ovuli ed embrioni.

Nota all'art. 8:

– La legge n. 400/1988 reca: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri». Con l'articolo 12 di tale legge viene istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; con l'articolo 17 vengono disciplinati i «regolamenti» emanati sia con decreto del Presidente della Repubblica che con decreti ministeriali o interministeriali. Si riproducono, della legge n. 400/1988, i due articoli richiamati:

«Art. 12 (Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome). – 1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con compiti di informazione, consultazione e raccordo, in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.

2. La Conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presiede la Conferenza, salvo delega al Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è attribuito, ad altro Ministro. La Conferenza è composta dai presidenti delle regioni a statuto speciale e ordinario e dai presidenti delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri invita alle riunioni della Conferenza i Ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nonché rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici.

3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali.

4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere l'inclusione nel contingente della segreteria di personale delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento economico resta a carico delle regioni o delle province di provenienza.

5. La Conferenza viene consultata:

- sulle linee generali dell'attività normativa che interessa direttamente le regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio, salve le ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7 del presente articolo;
- sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni di indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali, nonché sugli indirizzi generali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;

c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza.

6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro appositamente delegato, riferisce periodicamente alla Commissione parlamentare per le questioni regionali sulle attività della Conferenza.

7. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali che deve esprimere entro sessanta giorni dalla richiesta, norme aventi valore di legge ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale soppressione degli altri organismi a composizione mista Stato-regioni previsti sia da leggi che da provvedimenti amministrativi in modo di trasferire alla Conferenza le attribuzioni delle commissioni, con esclusione di quelle che operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche, e rivedere la pronuncia di pareri nelle questioni di carattere generale per le quali debbano anche essere sentite tutte le regioni e province autonome, determinando le modalità per l'acquisizione di tali pareri, per la cui formazione possono votare solo i presidenti delle regioni e delle province autonome».

«Art. 17 (Regolamenti) - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

- l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
- l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
- le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
- l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
- l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale».

Capo III SANZIONI

Art. 9.

1. A chiunque adibisce alla riproduzione animali o utilizza per trapianti embrioni o altro materiale riproduttivo in modo difforme da quanto previsto nell'articolo 5, si applicano, salvo che il fatto costituisca reato, le seguenti sanzioni amministrative:

- il pagamento della somma di lire duemilioni per ciascun capo adibito o della somma di lire centomila per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie bovina o bufalina;
- il pagamento della somma di lire quattrocentomila per ciascun capo adibito o della somma di lire quarantamila per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie suina; nei casi di utilizzazione del verro in forma girovaga o in monta pubblica di cui all'articolo 5, comma 5, la sanzione suddetta è aumentata di un terzo per ciascun capo;
- il pagamento della somma di lire duecentomila per ciascun

capo adibito o della somma di lire ventimila per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie ovina e caprina;

- il pagamento della somma di lire quattro milioni per ciascun capo adibito o della somma di lire duecentomila, per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie equina; in caso di utilizzazione dello stallone in forma girovaga di cui all'articolo 5, comma 5, la sanzione anzidetta è aumentata di un terzo per ciascun capo.

2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, il materiale riproduttivo utilizzato è confiscato e ne viene ordinata la distruzione a spese del contravventore; il capo o i capi utilizzati sono sequestrati cautelatamente e ne viene ordinata la sterilizzazione a spese del contravventore.

Art. 10.

1. Alle infrazioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le disposizioni del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, con le seguenti modificazioni:

- è escluso il pagamento in misura ridotta;
- il prefetto competente ad applicare le sanzioni ne dà comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola.

Nota all'art. 10:

- La legge n. 689/1981 recante: «Modifiche al sistema penale», nel capo I, relativo a «Le sanzioni amministrative», prevede e disciplina, tra l'altro, nell'articolo 16, il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta; nell'articolo 17, poi, prescrive l'obbligo del rapporto - dettandone le modalità di effettuazione da presentare «all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto». Con l'articolo 10 della legge a cui si riferisce la nota viene escluso il pagamento in misura ridotta e viene richiesto al prefetto che deve applicare la sanzione amministrativa di darne comunicazione alla Direzione generale della produzione agricola del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Si riproducono i richiamati articoli 16 e 17 della predetta legge:

«Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Nei casi di violazione del testo unico delle norme sulla circolazione stradale e dei regolamenti comunali e provinciali continuano ad applicarsi, rispettivamente, l'articolo 138 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con le modifiche apportate dall'articolo 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e l'articolo 107 del testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.

Art. 17 (Obbligo del rapporto). - Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'articolo 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto. Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci. Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente. Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al Presidente della Giunta provinciale o al sindaco. L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione. Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'articolo 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente

legge, in sostituzione del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza. Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'articolo 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente».

Capo IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11.

1. I disciplinari di cui all'articolo 3 attualmente vigenti in materia di istituzione, di tenuta dei libri genealogici e di svolgimento dei controlli delle attitudini produttive, per quanto necessario, devono essere modificati in conformità alle norme di cui alla presente legge.

Art. 12.

1. L'articolo 1 della legge 11 marzo 1974, n. 74, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - 1. Gli interventi per la pratica della inseminazione artificiale degli animali devono essere eseguiti:

- a) da veterinari iscritti all'albo professionale;
- b) da operatori pratici di inseminazione artificiale, che abbiano ottenuto l'idoneità ai sensi dell'articolo 2, operanti nell'ambito di un impianto di inseminazione artificiale o presso allevamenti e stalle, purché convenzionati con un centro di produzione di materiale seminale che si assume la responsabilità circa l'impiego del seme».

Nota all'art. 12:

- L'articolo sostituisce integralmente l'articolo 1 della legge n. 74/1974 che reca: «Modificazioni ed integrazioni della legge 25 luglio 1952, n. 1009, e del relativo regolamento sulla fecondazione artificiale degli animali». Si riproduce il testo dell'articolo 1 richiamato, che viene sostituito:

«Art. 1. - Gli interventi per la pratica della fecondazione artificiale degli animali devono essere eseguiti:

- a) da veterinari;
- b) da operatori pratici di fecondazione artificiale che abbiano ottenuto l'idoneità ai sensi del seguente articolo 2, e comunque operanti alle dipendenze di un impianto di fecondazione artificiale».

Nel nuovo testo dell'articolo 1 della legge n. 74/1974, alla lettera b), si fa riferimento all'idoneità «di cui all'articolo 2». Il riferimento, evidentemente, è all'articolo 2 della legge 74 stessa, che prevede l'organizzazione di corsi per operatori nel campo della fecondazione artificiale ed il conseguimento, per chi abbia frequentato proficuamente detti corsi e superato una prova tecnico-pratica, della relativa idoneità. Si riproduce il testo dell'articolo 2 della legge 11 marzo 1974, n. 74.

«Art. 2. - Gli enti locali e gli enti di sviluppo, nonché i consorzi, le cooperative, gli istituti e le organizzazioni che esplicano attività in campo zootecnico con particolare riguardo al settore della fecondazione animale, qualora intendano organizzare corsi, della durata di tre mesi, per operatori pratici nel campo della fecondazione artificiale presso centri di fecondazione, facoltà universitarie, istituti zooprofilattici o zootecnici specializzati, debbono essere autorizzati dal Ministero della sanità che approva i programmi dei corsi stessi.

Gli allievi che hanno frequentato uno dei corsi autorizzati ai sensi del precedente comma conseguiranno l'idoneità dopo aver superato una prova teorico-pratica, a giudizio di una commissione presieduta dal veterinario provinciale e composta dall'ispettore agrario, da un rappresentante dell'ordine dei veterinari della provincia sede di esame, da un rappresentante dell'associazione allevatori e da un rappresentante dell'ente che organizza il corso.

Fa parte della commissione suddetta anche un veterinario direttore o responsabile di un impianto di fecondazione artificiale.

La commissione prevista, dai precedenti commi è nominata dalla Giunta regionale o, rispettivamente, dalla Giunta delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2292):

Presentato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste (Mannino) il 28 maggio 1990.

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede deliberante, l'11 giugno 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 12ª, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 9ª commissione il 20, 27 giugno 1990; 5 luglio 1990 e approvato il 12 luglio 1990.

Camera dei deputati (atto n. 4980):

Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede legislativa, il 2 agosto 1990, con pareri delle commissioni I, II, III, XI e XII.

Esaminato dalla XIII commissione il 25, 30 ottobre 1990; 7 novembre 1990 e approvato, con modificazioni, il 14 novembre 1990.

Senato della Repubblica (atto n. 2292/ B):

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede deliberante, il 26 novembre 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 12ª, della giunta per gli affari delle Comunità europee e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 9ª commissione e approvato il 19 dicembre 1990.

ALLEGATO

(articolo 2; articolo 3, comma 4)

Libro genealogico

Per libro genealogico si intende il libro tenuto da una associazione nazionale di allevatori dotata di personalità, giuridica o da un ente di diritto pubblico, in cui sono iscritti gli animali riproduttori di una determinata razza con l'indicazione dei loro ascendenti e per i quali sono stati effettuati controlli delle attitudini produttive.

Registro anagrafico

Per registro anagrafico si intende il registro tenuto da una associazione nazionale di allevatori dotata di personalità giuridica o da un ente di diritto pubblico, in cui sono annotati gli animali riproduttori di una determinata razza con l'indicazione dei loro ascendenti.

Registro dei suini ibridi

Per registro dei suini ibridi si intende il registro tenuto da imprese singole od associate, in cui sono iscritti gli ibridi riproduttori con l'indicazione dei loro ascendenti.

Riproduttore di razza pura

Per riproduttore di razza pura si intende un animale della specie bovina, bufalina, ovina, caprina, equina e suina iscritto in un libro genealogico o idoneo ad esservi iscritto, i cui ascendenti di primo e secondo grado sono iscritti in un libro genealogico stessa razza.

Riproduttore equino di razza

Per riproduttore equino di razza si intende un animale della specie equina proveniente dall'incrocio o meticciamiento programmato di animali di diverse razze pure della specie stessa nonché di loro derivati, iscritto in un libro genealogico o idoneo ad esservi iscritto, purché i suoi ascendenti siano iscritti in un libro genealogico.

Riproduttore suino ibrido

Per riproduttore suino ibrido si intende l'animale della specie suina:

- a) che provenga da un incrocio pianificato:
 1. tra suini riproduttori di razza pura appartenenti a razze o linee diverse;
 2. tra animali risultanti da un incrocio tra razze o linee diverse;
 3. ovvero tra animali appartenenti ad una razza pura e animali appartenenti all'una o all'altra delle categorie di cui ai numeri 1) e 2);
- b) che sia iscritto in un registro.

(BUR2003014)

L. 3 agosto 1999 - n. 280

Modifiche ed integrazioni alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante disciplina della riproduzione animale, anche in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994 (G.U. 13 agosto 1999, n. 189)

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, è sostituito dal seguente:

«2. I controlli delle attitudini produttive sono svolti, per ogni specie, razza o altro tipo genetico, dall'Associazione italiana allevatori (AIA) in conformità ad appositi disciplinari mediante l'ufficio centrale dei controlli ed i propri uffici provinciali. Tale Associazione tiene anche i registri anagrafici relativi alle razze delle specie bovina ed equina, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), svolgendo le relative valutazioni genetiche, ed i libri genealogici di specie e razze per le quali non esiste un'associazione nazionale in possesso dei requisiti di cui al comma 1. I registri anagrafici relativi alle razze delle specie ovina, caprina e suina, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono invece tenuti dalle stesse associazioni nazionali allevatori che gestiscono i libri genealogici delle specie medesime. I disciplinari, i registri anagrafici ed i libri genealogici sono sottoposti alla preventiva approvazione del Ministro per le politiche agricole».

Art. 2.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. L'unicità per tutto il territorio nazionale della tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici e dello svolgimento dei controlli funzionali si attua contemperando le funzioni del Ministero per le politiche agricole con quelle delle regioni attraverso la concertazione di criteri e indirizzi unitari nel rispetto della specificità delle singole realtà regionali. Le regioni espletano le proprie funzioni avvalendosi delle risorse finanziarie finalizzate allo scopo e loro trasferite dallo Stato nella misura di L. 7 miliardi per il 1999 e di L. 14 miliardi annue a decorrere dal 2000, intendendosi ridotta per un importo corrispondente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 2 dicembre 1998, n. 423.

2-ter. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

Art. 3.

1. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, le parole: «, sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste,» sono soppresse.

2. Il comma 7 dell'articolo 5 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, è abrogato.

Art. 4.

1. L'articolo 7 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - 1. I soggetti maschi delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina, originari dei Paesi membri della Unione europea e dello Spazio economico europeo, sono ammessi alla riproduzione, sia in monta naturale che per inseminazione artificiale, purché in possesso dei requisiti genealogici e attitudinali disciplinati dalla normativa comunitaria. Alle stesse condizioni è altresì ammesso l'impiego di materiale seminale, di ovuli e di embrioni provenienti da animali originari di tali Paesi.

2. I soggetti maschi delle specie di cui al comma 1 originari dei Paesi terzi sono ammessi alla riproduzione, sia in monta naturale che per inseminazione artificiale, purché in possesso dei requisiti genealogici ed attitudinali disciplinati dalla normativa comunitaria. Le importazioni di animali riproduttori, materiale seminale, ovuli ed embrioni provenienti dai Paesi terzi sono consentite:

a) se gli animali riproduttori, il materiale seminale, gli ovuli e gli embrioni provenienti da Paesi terzi risultano iscritti o registrati in un libro genealogico o registro tenuto da organismi ufficiali del Paese esportatore allo scopo autorizzati e sono accompagnati dal relativo certificato genealogico zootecnico;

b) se gli organismi ufficiali del Paese esportatore autorizzati a tenere un libro genealogico o un registro anagrafico di specie o razza risultano iscritti nell'apposito elenco redatto dall'Unione europea ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994.

3. I Paesi terzi esportatori devono inoltre assicurare condizioni di reciprocità agli animali riproduttori, al materiale seminale, agli ovuli e agli embrioni originari dei Paesi dell'Unione europea.

4. Fino alla redazione da parte dell'Unione europea dell'elenco di cui al comma 2, lettera b), i soggetti maschi originari dei Paesi terzi sono ammessi alla riproduzione sia in monta naturale che per inseminazione artificiale purché in possesso dei requisiti genealogici e attitudinali già determinati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 11 gennaio 1988, n. 97, recante norme per l'importazione ed esportazione del bestiame da riproduzione di razza pura nonché del materiale seminale ed ovuli fecondati provenienti dai parimenti dal bestiame da riproduzione di

razza pura, e successive modificazioni ed integrazioni. Alle stesse condizioni è ammesso l'impiego di materiale seminale, di ovuli e di embrioni provenienti da animali originari di detti Paesi».

Art. 5.

1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, le parole: «e ne viene ordinata la sterilizzazione a spese del contravventore» sono soppresse.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Le sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2, aumentate di un terzo, si applicano, salvo che il fatto costituisca reato, anche a chiunque impiega, per la riproduzione, animali privi dei requisiti sanitari stabiliti dall'articolo 4 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 13 gennaio 1994, n. 172, nonché a chiunque produce, distribuisce e utilizza materiale seminale o embrioni privi dei requisiti sanitari stabiliti dagli articoli 15 e 27 del citato decreto 13 gennaio 1994, n. 172.

2-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile della associazione a ciò preposto che custodisce i libri genealogici ed i registri anagrafici di cui all'articolo 3 in difformità dalle prescrizioni contenute negli appositi disciplinari è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 5 milioni a L. 30 milioni.

2-quater. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle violazioni dell'articolo 35 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 13 gennaio 1994, n. 172, in materia di requisiti del bestiame e del materiale seminale ammessi all'importazione e all'esportazione».

Art. 6.

1. Dopo l'articolo 9 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis. - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 13 gennaio 1994, n. 172, si applicano:

a) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.500.000 a L. 9 milioni, nella ipotesi di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 8, 11, 21 e 22 in materia di autorizzazioni; agli articoli 6 e 30 in materia di obblighi connessi alla gestione di stazioni di monta; agli articoli 10, 30 e 32 in materia di centri di produzione dello sperma; agli articoli 13, 30 e 32 in materia di recapiti; agli articoli 25, 30 e 32 in materia di gruppi di raccolta; agli articoli 26, 30 e 32 in materia di centri di produzione di embrioni;

b) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 3 milioni nella ipotesi di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 18, 28 e 30 in materia di esercizio di attività di inseminazione artificiale da parte di medici veterinari ed operatori pratici.

2. Agli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge si applicano le disposizioni del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, con le seguenti modificazioni:

a) è escluso il pagamento in misura ridotta, salvo che per le infrazzioni di cui all'articolo 9, comma 2-ter;

b) il presidente della giunta regionale competente ad applicare le sanzioni ne dà comunicazione al Ministero per le politiche agricole».

Art. 7.

1. L'articolo 10 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, è abrogato.

Art. 8.

1. Dopo l'articolo 12 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, è aggiunto il seguente:

«Art. 12-bis. - 1. Sono abrogati:

a) la legge 25 luglio 1952, n. 1009, recante norme per la fecondazione artificiale degli animali;

b) il d.P.R. 28 gennaio 1958, n. 1256, recante norme di attuazione della legge 25 luglio 1952, n. 1009;

c) la legge 3 febbraio 1963, n. 126, recante disciplina della riproduzione bovina;

d) la legge 3 febbraio 1963, n. 127, recante norme per l'esercizio delle stazioni di fecondazione equina;

e) il d.P.R. 2 novembre 1964, n. 1618, recante norme per l'esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 127.

2. L'articolo 4 della legge 11 marzo 1974, n. 74, è abrogato.

3. L'articolo 40 del d.P.R. 10 giugno 1955, n. 854, è abrogato».

Art. 9.

1. L'allegato alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, è sostituito dall'allegato annesso alla presente legge.

ANNESSO**«ALLEGATO»**

(Articolo 2; articolo 3, comma 4)

Libro genealogico

Per libro genealogico si intende il libro tenuto da una associazione nazionale di allevatori dotata di personalità giuridica o da un ente di diritto pubblico, in cui sono iscritti gli animali riproduttori di una determinata razza, sottoposti allo stesso programma di selezione, con l'indicazione dei loro ascendenti.

Registro anagrafico

Per registro anagrafico si intende il registro tenuto da una associazione nazionale di allevatori dotata di personalità giuridica o da un ente di diritto pubblico, in cui sono annotati gli animali riproduttori di una determinata razza con l'indicazione dei loro ascendenti.

Registro dei suini ibridi

Per registro dei suini ibridi si intende il registro tenuto da imprese singole od associate, in cui sono iscritti gli ibridi riproduttori con l'indicazione dei loro ascendenti.

Riproduttore di razza pura delle specie bovina, bufalina, ovina, caprina e suina

Per riproduttore di razza pura si intende un animale iscritto in un libro genealogico o idoneo ad esservi iscritto i cui ascendenti di primo e secondo grado sono iscritti in un libro genealogico della stessa razza.

Riproduttore equino

Per riproduttore equino si intende un animale della specie equina di una determinata razza o proveniente dall'incrocio o meticciamiento programmato di animali di diverse razze della specie stessa nonché di loro derivati, iscritto in un libro genealogico o idoneo ad esservi iscritto, purché i suoi ascendenti siano iscritti in un libro genealogico.

Riproduttore suino ibrido

Per riproduttore suino ibrido si intende l'animale della specie suina:

- a) che provenga da un incrocio pianificato:
 - 1) tra suini riproduttori di razza pura appartenenti a razze o linee diverse;
 - 2) tra animali risultanti da un incrocio tra razze o linee diverse;
 - 3) ovvero tra animali appartenenti ad una razza pura e animali appartenenti all'una o all'altra delle categorie di cui ai numeri 1) e 2);
- b) che sia iscritto in un registro».

(BUR2003015)

D.m. 19 luglio 2000 - n. 403

Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale (G.U. 8 gennaio 2001, n. 5)

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
di concerto con

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante «Disciplina della riproduzione animale»;

Vista la legge 3 agosto 1999, n. 280, recante «Modifiche ed integrazioni» alla suddetta legge, anche in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio del 23 giugno 1994;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1994, n. 172 - regolamento di esecuzione della predetta legge;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1998, n. 327 con il quale sono state apportate modifiche all'allegato 7 del predetto decreto;

Considerato che nel corso degli oltre quattro anni di applicazione del citato regolamento sono emerse alcune problematiche legate a mutamenti verificatisi nel settore della riproduzione animale, sia sotto il profilo normativo, che tecnico-scientifico, che organizzativo;

Considerate al riguardo anche le molteplici proposte di modifica richieste dalle regioni e province autonome;

Ritenuta quindi la necessità di modificare il testo del già citato regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30 ed

in particolare, in considerazione della copiosità delle variazioni, di sostituire l'intero testo normativo al fine di permettere una più agevole applicazione e consultazione;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, che nella riunione del 25 maggio 1999 ha espresso parere favorevole;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, reso nella adunanza del 30 agosto 1999;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma del citato articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 compiuta con nota n. 22679 del 22 ottobre 1999;

Adotta il seguente regolamento

CAPO I**Monta Naturale Privata e Pubblica per la Riproduzione Animale****Art. 1 - Monta naturale privata: requisiti dei riproduttori maschi**

1. Il riproduttore animale maschio, per essere adibito alla monta naturale privata, deve soddisfare le seguenti condizioni:

a) essere iscritto nella sezione «riproduttori maschi» del libro genealogico o del registro anagrafico della razza di appartenenza o in un registro di suini riproduttori ibridi. L'iscrizione è attestata dal certificato genealogico o anagrafico, rilasciato dall'associazione allevatori o dall'ente che tiene i suddetti libri o registri;

b) essere identificato, qualora trattasi di bovini, bufalini, ovini, caprini e suini con le modalità previste dall'articolo 4 del d.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 e qualora trattasi di equino, tramite i dati segnaletici e un tatuaggio o altro mezzo idoneo stabilito dalle norme del competente libro genealogico o registro anagrafico.

2. In applicazione a quanto stabilito all'articolo 5, comma 2, lettere a) e b) della legge 15 gennaio 1991, n. 30, gli stalloni non iscritti a libri genealogici o registri ufficialmente istituiti, devono, prima del loro impiego per la fecondazione in monta naturale, essere individuati secondo le norme stabilite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominate regioni, che li hanno autorizzati.

3. Per la specie equina la monta naturale privata è regolata dalle stesse norme che disciplinano la monta naturale pubblica di cui all'articolo 2.

Art. 2 - Monta naturale pubblica: autorizzazioni

1. Chiunque intenda gestire una stazione di monta naturale pubblica deve munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dalla regione competente per territorio.

2. Le regioni prevedono le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione, che devono comunque contenere:

a) nome, cognome, dati anagrafici, codice fiscale, partita IVA e residenza del richiedente o denominazione, sede, partita IVA e generalità complete del legale rappresentante, se trattasi di persona giuridica;

b) località e ubicazione della stazione;

c) l'indicazione dei riproduttori maschi presenti (numero, specie e razza).

3. Al momento del rilascio dell'autorizzazione le regioni attribuiscono alla stazione di monta un codice univoco a livello nazionale.

4. L'autorizzazione ha validità quinquennale, non è cedibile ed è rinnovabile. La regione può revocare l'autorizzazione qualora il gestore della stazione si renda inadempiente agli obblighi previsti dall'articolo 6, oppure vengano meno una o più condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima.

5. Su espressa richiesta, l'autorizzazione a gestire le stazioni di monta pubblica equina può essere estesa anche al prelevamento del materiale seminale dagli stalloni ed alla successiva utilizzazione dello stesso materiale sulle fattrici presenti nella stazione. In tal caso il richiedente, nella domanda, dovrà indicare anche: nome, cognome, dati anagrafici, codice univoco nazionale e indirizzo del veterinario che garantisce la regolarità del prelevamento e dell'utilizzazione del materiale seminale.

Art. 3 - Requisiti delle stazioni di monta pubblica

1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla sussistenza delle seguenti condizioni:

a) che la stazione di monta disponga di strutture e ricoveri

adeguati per gli animali e di un conveniente luogo per l'accoppiamento con presenza di idonea attrezzatura per la monta;

b) che la stazione di monta sia costruita in modo da garantire le necessarie misure di igiene e sanità contro la diffusione delle malattie infettive e parassitarie;

c) che il gestore della stazione di monta sia in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado ad esclusione dei gestori delle stazioni di monta già autorizzati ai sensi della precedente normativa (legge 3 febbraio 1963, n. 127).

d) che il personale impiegato sia qualificato per le specifiche mansioni cui deve essere adibito.

2. In caso di richiesta di poter praticare l'inseminazione artificiale prevista dall'articolo 2, comma 5, l'autorizzazione è subordinata alla sussistenza anche dei seguenti requisiti attestati da apposita certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza:

a) che la stazione disponga di locali ed attrezzature adeguati al prelievo e alla preparazione del materiale seminale fresco;

b) che siano rispettate le prescrizioni emanate dalle competenti AA.SS.LL. in materia di profilassi e di polizia sanitaria;

c) che la regolarità del prelievo e dell'utilizzo del seme fresco sia garantita da un veterinario;

d) risponda alle vigenti disposizioni sul benessere degli animali;

e) che la stazione disponga di personale idoneo a dette mansioni.

Art. 4 - Requisiti dei riproduttori maschi

1. Il riproduttore, per essere adibito alla monta naturale pubblica, deve soddisfare le seguenti condizioni:

a) essere iscritto nella sezione «riproduttori maschi» del libro genealogico o del registro anagrafico della razza di appartenenza o in un registro di suini riproduttori ibridi. L'iscrizione è attestata dal certificato genealogico o anagrafico, rilasciato dall'associazione allevatori o dall'ente che tiene i suddetti libri o registri;

b) essere identificato, qualora trattasi di bovini, bufalini, ovini, caprini e suini con le modalità previste dall'articolo 4 del d.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 e qualora trattasi di equini, tramite i dati segnaletici e un tatuaggio o altro mezzo idoneo stabilito dalle norme del competente libro genealogico o registro anagrafico. Gli stalloni non iscritti ai libri genealogici o ai registri ufficialmente istituiti, devono, prima del loro impiego per la fecondazione in monta naturale, essere identificati secondo le norme stabilite dalle regioni che li hanno autorizzati;

c) disporre, ove previsto nel relativo libro genealogico o registro, di un certificato di accertamento dell'ascendenza, basato sull'analisi del gruppo sanguigno o altro metodo adeguato, rilasciato dall'associazione allevatori o dall'ente che tiene il medesimo libro o registro;

d) essere in possesso delle certificazioni sanitarie, rilasciate dalla A.S.L., che attestino i requisiti stabiliti dal Ministero della sanità.

Art. 5 - Riproduttori equini di interesse locale

1. L'allevatore o il gestore di una stazione di monta che intende avvalersi della deroga di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b) della legge 15 gennaio 1991, n. 30 deve annualmente presentare alla regione apposita domanda contenente l'elenco degli stalloni non iscritti in un libro genealogico o registro ufficiale, che intende impiegare per la monta naturale, specificandone la provenienza, ed allegando, qualora trattasi di animali provenienti dall'estero, copia del certificato genealogico o di origine rilasciato da un ente od organizzazione a ciò ufficialmente preposto. Gli stalloni, prima del loro impiego, devono essere identificati secondo le norme della regione che li ha autorizzati. La regione provvederà, tramite propri istituti od organizzazioni di allevatori, ad individuare e registrare detti stalloni. Per ogni stallone riconosciuto idoneo la regione rilascia un attestato di approvazione alla fecondazione.

2. Nell'attestato di approvazione vanno riportati, oltre ai dati segnaletici, il nome, l'eventuale matricola, la data di nascita, gli ascendenti, il paese di origine, la razza o tipo genetico, nonché la zona di impiego del riproduttore e le indicazioni della stazione di monta.

3. La regione provvede annualmente, prima dell'inizio di ciascuna campagna di fecondazione, alla formazione dell'elenco dei cavalli e degli asini stalloni autorizzati alla fecondazione, con l'indicazione, per ognuno di essi, della stazione di monta in cui è previsto l'impiego, del nome, della data di nascita, dell'eventuale matricola, della razza o della produzione tipica, del mantello e della tariffa di accoppiamento.

Art. 6 - Obblighi del gestore della stazione di monta pubblica

1. Il gestore della stazione di monta pubblica è tenuto:

a) a registrare tutti gli atti fecondativi sugli appositi moduli di avvenuto accoppiamento, forniti dalla regione, nei quali siano comunque indicati: la data di inseminazione, la razza o il tipo genetico e la matricola del riproduttore maschio, l'identificazione, la razza o il tipo genetico della fattrice coperta, nonché le generalità del proprietario della fattrice;

b) a disporre di un registro riportante specie, razza o tipo genetico e matricola dei riproduttori maschi presenti nella stazione;

c) a rilasciare al proprietario della fattrice copia del certificato di intervento fecondativo;

d) a conservare i moduli per almeno tre anni;

e) ad uniformarsi alle prescrizioni emanate dalle competenti AA.SS.LL. in materia di profilassi e di polizia sanitaria;

f) a denunciare, anche tramite il veterinario, la comparsa nei propri riproduttori di qualsiasi manifestazione sospetta o di qualsiasi malattia infettiva e/o diffusiva;

g) a conservare il certificato A.S.L. rilasciato in base a quanto previsto all'articolo 4, lettera d);

h) a rendere pubbliche le tariffe di monta per ciascun riproduttore impiegato nella stazione ed a comunicarle, nei termini stabiliti, alla regione competente;

i) a non mantenere nella stazione maschi interi in età da riproduzione non autorizzati o non aventi i requisiti prescritti per essere idonei alla riproduzione, anche se adibiti all'accertamento preliminare del calore nelle fattrici;

l) comunicare alla regione competente, nei termini stabiliti dalla stessa, l'elenco dei riproduttori iscritti ai libri genealogici o ai registri ed impiegati;

m) non ricoverare nelle stesse strutture di stabulazione, che devono essere nettamente separate le une dalle altre, animali di specie diverse; tuttavia possono essere ammessi gli altri animali domestici assolutamente necessari al normale funzionamento della stazione, sempreché essi non presentino alcun rischio di infezione per gli animali destinati alla fecondazione nella stazione. Ove la stazione sia ubicata in un allevamento con altri animali della stessa specie, i riproduttori maschi devono essere tenuti separati dal resto dell'allevamento;

n) non detenere nei locali della stazione, attrezzature atte alla refrigerazione, al congelamento e al trattamento del materiale seminale.

CAPO II

Stazioni di Inseminazione Artificiale Equina Pubblica

Art. 7 - Inseminazione artificiale pubblica: autorizzazioni

1. Chiunque intenda gestire una pubblica stazione di inseminazione artificiale equina con materiale seminale refrigerato o congelato prodotto dai centri autorizzati deve munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dalla regione competente per territorio.

2. Le regioni prevedono le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione, che devono comunque contenere:

a) nome, cognome, dati anagrafici, codice fiscale, partita IVA e residenza del richiedente o denominazione, sede, partita IVA e generalità complete del legale rappresentante se trattasi di persona giuridica;

b) località e ubicazione della stazione;

c) nome, cognome, dati anagrafici, codice univoco nazionale e indirizzo del veterinario che garantisce la regolare operatività della stazione di inseminazione artificiale.

3. Al momento del rilascio dell'autorizzazione le regioni attribuiscono alla stazione di inseminazione artificiale un codice univoco a livello nazionale.

4. L'autorizzazione ha validità quinquennale, non è cedibile ed è rinnovabile. La regione può revocare l'autorizzazione qualora il gestore della stazione si renda inadempiente agli obblighi previsti dall'articolo 9, oppure vengano meno una o più condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima.

5. Le regioni possono rilasciare al medesimo richiedente sia l'autorizzazione a gestire una stazione di monta naturale sia l'autorizzazione a gestire una stazione di inseminazione artificiale con materiale seminale refrigerato o congelato, purché i locali adibiti all'inseminazione artificiale siano nettamente separati da quelli della monta naturale.

Art. 8 - Requisiti delle stazioni di inseminazione artificiale

1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato oltretutto alla presenza dei requisiti già previsti all'articolo 3 per le stazioni di

monta naturale, anche alla sussistenza delle seguenti condizioni attestate da apposita certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza:

- a) che la stazione disponga di locali e attrezzature adeguate alla conservazione del materiale seminale refrigerato e congelato;
- b) che la stazione disponga di un locale situato in prossimità degli altri ambienti, ma non comunicante con essi, destinato agli accertamenti relativi allo stato sanitario dell'apparato genitale delle fattrici ed, eventualmente, alla terapia, nonché di locali idonei alla inseminazione;
- c) che la stazione sia in grado di assicurare una assistenza veterinaria continuativa e qualificata;
- d) che la stazione risponda alle vigenti disposizioni sul benessere degli animali.

Art. 9 - Obblighi del gestore della stazione di inseminazione artificiale

1. Il gestore della stazione di inseminazione artificiale è tenuto a:

- a) registrare tutti gli atti fecondativi sugli appositi moduli di avvenuta inseminazione, forniti dalla regione, nei quali siano comunque indicati: la data di inseminazione, la razza o il tipo genetico e la matricola del riproduttore maschio, l'identificazione e la razza o il tipo genetico della fattrice coperta, nonché le generalità del proprietario della fattrice;
- b) rilasciare al proprietario della fattrice copia del certificato di intervento fecondativo;
- c) conservare i moduli per almeno tre anni;
- d) uniformarsi alle prescrizioni emanate dalle competenti AA.SS.LL. in materia di profilassi e di polizia sanitaria;
- e) comunicare alla regione competente l'eventuale sostituzione del veterinario che garantisce l'operatività della stazione di inseminazione artificiale;
- f) denunciare, anche tramite il veterinario, la comparsa sulle fattrici di qualsiasi manifestazione sospetta o di qualsiasi malattia infettiva o diffusiva;
- g) rendere pubbliche le tariffe di inseminazione artificiale per ciascun riproduttore impiegato nella stazione ed a comunicarle, nei termini stabiliti, alla regione competente;
- h) non mantenere nella stazione maschi in età da riproduzione anche se adibiti all'accertamento preliminare del calore nelle fattrici;
- i) non ricoverare nelle stesse strutture di stabulazione, che devono essere nettamente separate le une dalle altre, animali di specie diverse; tuttavia possono essere ammessi gli altri animali domestici assolutamente necessari al normale funzionamento della stazione, sempreché essi non presentino alcun rischio di infezione per le fattrici destinate alla fecondazione nella stazione;
- l) tenere un registro cronologico di carico e scarico del materiale seminale distinguendo quello refrigerato e da quello congelato.

CAPO III

Inseminazione Artificiale

Art. 10 - Impianti per l'inseminazione artificiale

1. Gli impianti adibiti alla produzione e distribuzione di materiale seminale per l'inseminazione artificiale si distinguono in:

- a) *centri di produzione dello sperma*: che provvedono alla raccolta, preparazione, controllo, confezione, conservazione e distribuzione ai recapiti del materiale seminale. Per il solo materiale seminale fresco e refrigerato, considerate le caratteristiche di conservazione, è ammessa la distribuzione diretta alle aziende agricole, ai medici veterinari ed agli operatori pratici di inseminazione artificiale. I centri genetici sono equiparati, limitatamente all'esercizio dell'attività di valutazione genetica, ai centri di produzione dello sperma. Nei centri di produzione di materiale seminale equino è possibile provvedere, previa espressa autorizzazione ai sensi dell'articolo 2, comma 5 e dell'articolo 3, comma 2, anche all'inseminazione delle fattrici con materiale seminale fresco ivi prodotto;
- b) *recapiti*: che provvedono alla conservazione e alla redistribuzione del materiale seminale congelato e degli embrioni congelati forniti, rispettivamente, dai centri di produzione dello sperma e dai centri di produzione degli embrioni, di cui all'articolo 23, comma 1, con i quali sono collegati anche ai fini della responsabilità circa l'impiego del seme e degli embrioni.

Art. 11 - Centri di produzione: autorizzazioni

1. I centri di produzione dello sperma possono operare esclusivamente previa concessione di un'autorizzazione, rilasciata dalla regione competente per territorio. Le regioni prevedono le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione, che devono comunque contenere:

- a) nome e cognome, dati anagrafici, codice fiscale, partita IVA e residenza del richiedente o denominazione, sede, partita IVA e generalità complete del legale rappresentante, se trattasi di persona giuridica;
- b) nome e cognome, dati anagrafici, codice univoco nazionale ed indirizzo del veterinario responsabile della gestione sanitaria del centro;
- c) ubicazione e descrizione dei fabbricati ed impianti, corredate da prospetto dei locali e attrezzature, con allegata pianta planimetrica e relativi estremi catastali;
- d) elenco dei recapiti collegati;
- e) indicazione dei riproduttori presenti (specie e razza);
- f) informazioni specifiche sull'organizzazione tecnica e commerciale per la produzione e la distribuzione del materiale seminale.

2. Le regioni attribuiscono a ciascun centro di produzione un numero di codice univoco a livello nazionale.

3. La regione può revocare l'autorizzazione qualora il centro si renda inadempiente agli obblighi previsti dall'articolo 13, oppure vengano meno una o più condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima. Le regioni comunicano al Ministero delle politiche agricole e forestali e al Ministero della sanità l'elenco dei centri autorizzati e di quelli revocati. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, annualmente, provvede a divulgare l'elenco dei centri di produzione dello sperma operanti, distinti per singola specie.

4. Nell'autorizzazione viene fatto esplicito riferimento alla persona del titolare, al tipo di impianto, alla ubicazione del medesimo ed alle specie trattate.

Art. 12 - Requisiti dei centri di produzione dello sperma

1. I centri di produzione dello sperma, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, devono:

- a) essere posti, in permanenza, sotto la direzione sanitaria di un veterinario responsabile;
- b) essere in possesso di un certificato della A.S.L. di competenza, dal quale risulti che sono garantite le necessarie misure di igiene e sanità;
- c) disporre di:
 - 1) adeguati locali o strutture di stabulazione rispondenti alle disposizioni per il benessere degli animali, con possibilità di isolamento degli animali stessi;
 - 2) un ambiente per il prelievo del materiale seminale, comprendente un locale separato per la pulizia, la disinfezione e la sterilizzazione delle attrezzature;
 - 3) un locale per il trattamento e la confezione del materiale seminale;
 - 4) un locale per la conservazione del materiale seminale;
 - 5) servizi igienici per il personale ed un locale ad uso spogliatoio;
- d) essere recintati in modo da prevenire qualsiasi contatto con animali che si trovano al di fuori del centro;
- e) essere strutturati in modo che i locali di stabulazione siano materialmente separati dai locali di trattamento del materiale seminale e che entrambi siano separati dal locale di conservazione del materiale seminale;
- f) disporre di una sorveglianza che impedisca l'accesso alle persone non autorizzate. Eventuali visite al centro dovranno avvenire nel rispetto delle condizioni stabilite dal veterinario responsabile della gestione sanitaria del centro medesimo;
- g) disporre di personale tecnicamente competente, adeguatamente addestrato ai procedimenti di disinfezione ed alle tecniche igieniche per il controllo della propagazione delle malattie;
- h) essere costruiti in modo che i locali di stabulazione degli animali e quelli di raccolta, di trattamento e di immagazzinamento dello sperma possano essere agevolmente puliti e disinfettati;
- i) disporre di locali o ambienti di isolamento privi di comunicazione diretta con quelli destinati alla normale stabulazione dei riproduttori;
- l) disporre, qualora si provveda, ai sensi dell'articolo 10, com-

ma 1, lettera a), alla inseminazione di fattrici con materiale seminale equino fresco, di un locale situato in prossimità degli altri ambienti, ma non comunicante con essi, destinato agli accertamenti relativi allo stato sanitario dell'apparato genitale delle fattrici ed, eventualmente, alla terapia, nonché di locali idonei alla inseminazione.

Art. 13 - Obblighi dei centri di produzione dello sperma

1. I centri di produzione dello sperma hanno l'obbligo di:

a) vietare il ricovero nella stessa struttura di stabulazione di animali di specie diverse; tuttavia, sono ammessi altri animali domestici assolutamente necessari al funzionamento normale del centro di produzione, sempreché essi non presentino alcun rischio di infezione per gli animali delle cui specie lo sperma deve essere raccolto, e soddisfino le condizioni stabilite dal veterinario responsabile della gestione sanitaria del centro. Qualora il centro sia stato autorizzato a produrre materiale seminale di specie diverse, le rispettive strutture di stabulazione e di prelievo del materiale seminale, nonché le relative attrezzature di raccolta e di trattamento, devono essere nettamente separate;

b) allevare esclusivamente riproduttori maschi autorizzati all'inseminazione artificiale o giovani riproduttori ammessi ad una prova di valutazione genetica, anche nel caso di produzione per conto terzi;

c) uniformarsi alle prescrizioni emanate dalle competenti autorità sanitarie, in materia di profilassi e polizia veterinaria;

d) denunciare la comparsa nei propri animali di qualsiasi malattia infettiva o diffusiva;

e) seguire le norme sanitarie in materia di prelievo, preparazione e conservazione del materiale seminale stabilite dal Ministero della sanità;

f) comunicare alla regione competente l'eventuale sostituzione del veterinario responsabile della direzione sanitaria dell'impianto;

g) rendere pubbliche le tariffe del materiale seminale di ciascun riproduttore e comunicarle tempestivamente alla regione competente;

h) annotare su apposito registro, per ciascuno dei riproduttori presenti: specie, razza, data di nascita, identificazione, malattie riscontrate, vaccinazioni praticate e controlli effettuati sul materiale seminale;

i) tenere un registro con l'indicazione giornaliera del materiale seminale prelevato da ciascun riproduttore, con l'indicazione delle dosi valide prodotte per ciascuna partita. Per il materiale seminale congelato deve essere indicato, inoltre, il numero identificativo di ciascuna partita;

l) tenere un registro cronologico di carico del materiale seminale prodotto e di scarico del materiale seminale in uscita, distinguendo il materiale seminale fresco da quello refrigerato e da quello congelato. Nello stesso registro deve essere registrato il carico e lo scarico del materiale seminale proveniente da altri centri di produzione;

m) distribuire il materiale seminale esclusivamente in fiale o altri contenitori sigillati e riportanti chiare e inamovibili indicazioni sul centro di produzione dello sperma identificazione della partita (data o giorno progressivo entro anno e anno di raccolta dello sperma), specie, razza o tipo genetico, matricola del riproduttore;

n) rilasciare, per ciascuna partita di materiale seminale prodotto od importato, a richiesta degli acquirenti, un certificato attestante, oltre ai dati identificativi della partita medesima, le caratteristiche qualitative rilevate, secondo quanto previsto dall'articolo 37, comma 1;

o) rilasciare per ogni atto di vendita di materiale seminale un documento accompagnatorio contenente i dati della partita (specie, razza, matricola del riproduttore maschio e identificazione della partita) cui il materiale seminale appartiene. Il documento non è necessario qualora dette informazioni siano già contenute nella fattura;

p) sottostare a tutti gli obblighi e soddisfare tutti i requisiti previsti per i recapiti, nonché disporre della relativa autorizzazione, qualora distribuiscano direttamente materiale seminale;

q) detenere o sottoporre annualmente alle valutazioni genetiche previste dai libri genealogici o registri anagrafici un numero di riproduttori maschi delle specie o razze per le quali si richiede l'autorizzazione, non inferiore al 5% del totale dei riproduttori maschi in prova per le medesime valutazioni genetiche nell'anno precedente, salvo diverse disposizioni previste dal libro genealogico o registro anagrafico in ordine alla valutazione genetica. Per

i centri di produzione già in possesso di autorizzazione ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 1009 il numero dei riproduttori da sottoporre a valutazione genetica non può comunque essere inferiore al 3% del totale;

r) seguire le procedure atte al controllo qualitativo del materiale seminale, così come disciplinato dall'articolo 37.

2. I centri di produzione di materiale seminale possono distribuire dosi eterospermiche di materiale seminale suino fresco o refrigerato ottenute miscelando il materiale seminale di due verri della stessa razza o tipo genetico, purché entrambi in possesso dei requisiti previsti per l'impiego in inseminazione artificiale pubblica. Dette dosi vengono distribuite in contenitori che recano, al posto della matricola del verro, un codice alfanumerico che, in base alle registrazioni del centro di produzione, permette di risalire all'identità dei due verri produttori;

Art. 14 - Recapiti: autorizzazioni

1. I recapiti possono operare esclusivamente previa concessione di una autorizzazione rilasciata dalla regione competente per territorio. Ad ogni recapito viene attribuito un numero di codice univoco nazionale.

2. Le regioni possono revocare l'autorizzazione qualora il gestore si renda inadempiente agli obblighi previsti dall'articolo 16, oppure, vengano meno una o più condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima. Le regioni comunicano al Ministero delle politiche agricole e forestali e al Ministero della sanità l'elenco dei recapiti autorizzati e di quelli revocati. Il Ministero delle politiche agricole e forestali annualmente provvede a divulgare l'elenco dei recapiti operanti.

3. Le regioni prevedono le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione, che devono comunque contenere:

a) nome e cognome, dati anagrafici, codice fiscale, partita IVA e residenza del richiedente, o denominazione, sede, partita IVA e generalità complete del legale rappresentante se trattasi di persona giuridica;

b) ubicazione e descrizione dei fabbricati e relativi estremi catastali;

c) elenco dei centri nazionali di produzione dello sperma, dei centri di produzione degli embrioni e dei gruppi di raccolta degli embrioni dai quali provengono rispettivamente il materiale seminale e gli embrioni distribuiti;

d) indicazioni specifiche sulla organizzazione della distribuzione.

Art. 15 - Requisiti dei recapiti

1. I recapiti, al fine del rilascio dell'autorizzazione, devono:

a) essere diretti da un esperto zootecnico in possesso di un diploma di scuola media superiore o diploma di laurea ad indirizzo agrario o zootecnico, fatti salvi i recapiti già in possesso di autorizzazione regionale ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 1009;

b) disporre di appositi locali dotati di aspiratori dei fumi di azoto, pareti lavabili e servizi igienici, nonché di contenitori idonei alla conservazione del materiale seminale ed embrioni confezionati.

Art. 16 - Obblighi dei recapiti

1. I recapiti hanno l'obbligo di:

a) detenere e distribuire materiale seminale ed embrioni provenienti esclusivamente dai centri nazionali di produzione dello sperma o di embrioni con i quali sono collegati. Il passaggio di materiale seminale o di embrioni tra recapiti è consentito solo se entrambi i recapiti interessati risultano formalmente collegati con il centro di produzione nazionale di origine del materiale riproduttivo scambiato;

b) tenere un registro cronologico di carico per il materiale seminale disponibile da cui risulti la relativa provenienza e di scarico per quello distribuito, da cui risultino gli allevamenti acquirenti o i nominativi degli operatori che l'hanno acquistato o ricevuto in deposito per l'impiego esclusivo in azienda;

c) comunicare trimestralmente alla regione il numero di dosi di materiale seminale ed embrioni, distinte per riproduttore, distribuite ai vari allevamenti e agli operatori identificati dal relativo codice;

d) rendere pubblico il prezzo a dose di materiale seminale per ciascun riproduttore e comunicarlo alla regione;

e) distribuire materiale seminale ed embrionale esclusivamente a: allevatori o loro delegati, direttamente o a domicilio, operatori di cui agli articoli 21 e 31, altri recapiti collegati funzionalmente allo stesso centro secondo quanto previsto alla lettera a);

f) rilasciare, per ogni atto di vendita di materiale seminale congelato o di embrioni, un documento accompagnatorio contenente i dati relativi a specie, razza e matricola del riproduttore maschio cui il materiale seminale appartiene. Il documento non è necessario qualora dette informazioni siano già contenute nella fattura. Qualora il trasferimento del materiale seminale o degli embrioni avvenga fra recapiti collegati ai sensi della lettera a), dovranno essere fornite le indicazioni previste per i centri all'articolo 13, comma 1, lettera o);

g) divulgare e mettere a disposizione dei veterinari, dei tecnici e degli allevatori le pubblicazioni ufficiali aggiornate delle associazioni nazionali allevatori di specie e razza, relative alle valutazioni genetiche dei riproduttori italiani, nonché gli elenchi dei riproduttori esteri approvati per l'uso in Italia;

h) consentire il libero accesso nei locali del recapito al personale incaricato della vigilanza, il quale può effettuare le verifiche ed i controlli del materiale seminale a qualsiasi titolo commercializzato.

Art. 17 - Impiego dell'inseminazione artificiale nell'ambito aziendale: suini

1. Negli allevamenti suinicoli è consentito il prelievo e la preparazione di materiale seminale proveniente dai riproduttori maschi presenti in azienda per l'esclusiva inseminazione delle scrofe dell'azienda medesima.

2. Condizioni per l'impiego dell'inseminazione artificiale nell'ambito aziendale sono:

a) che l'azienda disponga di locali ed attrezzature adeguati per il prelievo, la preparazione e la conservazione del materiale seminale, fresco o refrigerato;

b) che i riproduttori maschi presenti nell'allevamento risultino idonei per la monta naturale;

c) che siano rispettate le prescrizioni emanate dalle competenti AA.SS.LL. in materia di profilassi e di polizia sanitaria;

d) che l'azienda disponga di personale di cui all'articolo 21.

3. L'azienda ha l'obbligo di comunicare tempestivamente alla regione competente lo svolgimento di detta attività. Le regioni, con riferimento alle dimensioni dell'allevamento, possono prevedere che la responsabilità sanitaria sia assicurata da un veterinario.

Art. 18 - Inseminazione artificiale: requisiti dei riproduttori maschi

1. Il riproduttore maschio, per essere adibito alla produzione di materiale seminale da utilizzare in inseminazione artificiale, deve soddisfare le seguenti condizioni:

a) essere iscritto nella sezione «riproduttori maschi» del libro genealogico o del registro anagrafico della razza di appartenenza o in un registro dei suini riproduttori ibridi. L'iscrizione è attestata dal certificato genealogico o anagrafico, rilasciato dall'associazione degli allevatori o dall'ente che tiene i suddetti libri o registri;

b) aver superato con esito positivo le valutazioni genetiche, per l'ammissione alla inseminazione artificiale, programmate ed organizzate dalle associazioni degli allevatori o dall'ente competente che tiene il libro o registro, o essere stato ammesso ad una prova di valutazione genetica, qualora trattasi di un giovane riproduttore. In questo ultimo caso, l'utilizzazione del materiale seminale è consentita nei limiti quantitativi necessari per la realizzazione, da parte dell'associazione degli allevatori o dell'ente competente, delle prove medesime;

c) essere identificato, qualora trattasi di bovini, bufalini, ovini, caprini e suini con le modalità previste dall'articolo 4 del d.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 e qualora trattasi di equini, tramite i dati segnaletici e un tatuaggio o altro mezzo idoneo stabilito dalle norme del competente libro genealogico o registro anagrafico;

d) disporre di un certificato di accertamento dell'ascendenza basato sull'analisi del gruppo sanguigno o altro metodo adeguato, rilasciato dall'associazione degli allevatori o dall'ente competente che tiene il libro genealogico o il registro;

e) essere in possesso delle certificazioni sanitarie, rilasciate dalle AA.SS.LL., che attestino i requisiti stabiliti dal Ministero della sanità;

f) essere sottoposto, almeno due volte l'anno, agli accertamenti sanitari effettuati a cura delle AA.SS.LL., che attestino l'assenza di malattie infettive e diffuse, a norma delle vigenti disposizioni di polizia veterinaria e delle ordinanze emanate dal Ministero della sanità;

g) provenire da un centro genetico o da altro centro di produ-

zione di pari livello sanitario, oppure essere risultato negativo, prima dell'ammissione al centro, alle prove stabilite dal Ministero della sanità ed effettuate durante l'isolamento di almeno 30 giorni in appositi locali adibiti a quarantena.

Art. 19 - Inseminazione artificiale: altri requisiti

1. La raccolta del materiale seminale deve essere effettuata esclusivamente all'interno degli appositi locali del centro di produzione dello sperma. Il riproduttore maschio, durante la permanenza nel centro di produzione dello sperma, non può essere adibito alla monta naturale.

2. I giovani riproduttori maschi in attesa dell'esito della valutazione genetica non possono essere spostati dal centro di produzione dello sperma senza preventiva comunicazione alla A.S.L. competente e, prima di essere riammessi al centro, devono essere sottoposti nuovamente agli accertamenti sanitari previsti per essere adibiti alla inseminazione artificiale.

Art. 20 - Inseminazione artificiale per le razze autoctone e per i tipi etnici a limitata diffusione

1. Le regioni, previa comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali, possono autorizzare, su specifica richiesta dei centri di produzione dello sperma, la raccolta del materiale seminale di riproduttori maschi di razze autoctone e tipi etnici a limitata diffusione, iscritti nell'apposito registro anagrafico, direttamente nelle aziende che li ospitano. L'utilizzo dell'inseminazione artificiale è coordinato dall'Associazione Italiana Allevatori nel quadro dell'attività di recupero e potenziamento promossa per tali razze e tipi etnici dal Ministero delle politiche agricole e forestali o dalle regioni.

Art. 21 - Pratica della inseminazione artificiale

1. I veterinari e gli operatori pratici che intendono esercitare l'attività di inseminazione artificiale devono essere iscritti in appositi elenchi tenuti dalla competente regione, che attribuirà a ciascun iscritto uno specifico codice univoco identificativo. Le regioni prevedono le modalità per la presentazione delle domande di iscrizione che devono comunque contenere le seguenti indicazioni:

a) ambito territoriale in cui si intende praticare l'inseminazione artificiale;

b) impianti a cui si ricorre per la fornitura del materiale seminale;

c) dichiarazione relativa allo svolgimento dell'attività nel proprio o altrui allevamento (per i soli operatori pratici);

d) iscrizione all'albo professionale (per i veterinari).

Gli operatori pratici di inseminazione artificiale devono allegare alla domanda medesima autocertificazione relativa al possesso dell'attestato di idoneità rilasciato ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 marzo 1974, n. 74, nonché alla sottoscrizione di convenzioni con i centri di produzione, o con i recapiti a questi ultimi collegati.

2. La regione può sospendere o revocare l'iscrizione nei suddetti elenchi, previo parere di una apposita commissione regionale nella quale siano rappresentate anche le categorie interessate, qualora il veterinario o l'operatore pratico di inseminazione artificiale si renda inadempiente agli obblighi previsti dal presente regolamento.

3. I veterinari e gli operatori pratici di inseminazione artificiale hanno l'obbligo di:

a) rifornirsi di materiale seminale esclusivamente presso i recapiti autorizzati;

b) mantenere in buono stato di conservazione il materiale seminale;

c) utilizzare esclusivamente materiale seminale di riproduttori approvati per l'inseminazione artificiale;

d) certificare l'intervento di inseminazione artificiale, su appositi moduli forniti dalle regioni. L'obbligo di certificazione dell'intervento di inseminazione artificiale non sussiste per l'inseminazione artificiale suina effettuata con seme fresco o refrigerato.

4. Ciascuna dose di materiale seminale deve essere usata per una sola fattrice. È vietata la suddivisione delle singole dosi ed il conseguente utilizzo per più di una fecondazione.

Art. 22 - Materiale seminale nell'allevamento

1. L'allevatore può detenere nella propria azienda materiale seminale esclusivamente per l'inseminazione delle fattrici del proprio allevamento. Detto materiale seminale deve essere conservato in un locale separato da quelli che ospitano animali o prodotti zootecnici e deve essere accompagnato dal documento di cui all'articolo 16, comma 1, lettera f).

2. L'allevatore può rifornirsi di materiale seminale congelato esclusivamente presso un recapito, e di materiale seminale fresco o refrigerato sia presso un recapito, sia presso un centro di produzione.

3. Alla inseminazione artificiale deve comunque provvedere un veterinario o un operatore pratico, ai sensi dell'articolo 21.

CAPO IV

Embrioni

Art. 23 - Organizzazione per la raccolta e produzione di embrioni ed oociti

1. Le organizzazioni per la raccolta e produzione di embrioni ed oociti si distinguono in:

a) *gruppi di raccolta*: costituiti da uno o più tecnici o da un gruppo organizzato di tecnici che, sotto la direzione di un veterinario responsabile, provvedono, anche per conto terzi, alla raccolta, al trattamento ed alla conservazione degli embrioni di animali di interesse zootecnico, con esclusione degli embrioni concepiti tramite fecondazione *in vitro*; provvedono altresì al trasferimento di detti embrioni su fattrici riceventi;

b) *centri di produzione*: costituiti da strutture di laboratorio e da personale qualificato che provvedono al prelievo di oociti di animali di interesse zootecnico, alla loro fecondazione *in vitro*, alla cultura degli embrioni ottenuti, agli eventuali trattamenti, nonché al congelamento, conservazione e alla distribuzione degli embrioni prodotti tramite i recapiti di cui all'articolo 10, lettera b).

Art. 24 - Gruppi di raccolta: autorizzazioni

1. I gruppi di raccolta degli embrioni possono operare esclusivamente previa concessione di una autorizzazione rilasciata dalla regione competente per territorio. Le regioni prevedono le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione, che devono comunque contenere:

a) nome, cognome, dati anagrafici, codice fiscale, partita IVA e residenza del richiedente o denominazione, sede, partita IVA e generalità complete del legale rappresentante se trattasi di persona giuridica;

b) nome e cognome, dati anagrafici, codice univoco nazionale ed indirizzo del veterinario responsabile della gestione sanitaria della raccolta, del trattamento e della conservazione degli embrioni;

c) indicazione delle specie trattate;

d) indicazione delle attrezzature utilizzate;

e) ubicazione e descrizione dei locali del laboratorio stabile con il quale si è collegati ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera d).

3. Le regioni attribuiscono ad ogni gruppo di raccolta un numero di codice univoco a livello nazionale.

4. La regione può revocare l'autorizzazione qualora il gruppo di raccolta si renda inadempiente agli obblighi previsti dall'articolo 28, oppure vengano meno una o più condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima. Le regioni comunicano al Ministero delle politiche agricole e forestali ed al Ministero della sanità l'elenco dei gruppi di raccolta autorizzati e di quelli revocati.

Art. 25 - Centri di produzione: autorizzazioni

1. I centri di produzione di embrioni possono operare esclusivamente previa concessione di una autorizzazione rilasciata dalla regione competente per territorio. Le regioni prevedono le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione, che devono comunque contenere:

a) nome, cognome, dati anagrafici, codice fiscale, partita IVA e residenza del richiedente o denominazione, sede, partita IVA e generalità complete del legale rappresentante se trattasi di persona giuridica;

b) nome e cognome, dati anagrafici, codice univoco nazionale ed indirizzo del veterinario responsabile della gestione sanitaria del centro;

c) indicazione delle specie trattate;

d) informazioni specifiche sull'organizzazione tecnica e commerciale;

e) modalità di certificazione degli embrioni prodotti;

f) ubicazione e descrizione dei fabbricati, degli impianti, locali ed attrezzature ed allegata pianta planimetrica.

Le regioni attribuiscono ad ogni centro di produzione un numero di codice univoco a livello nazionale.

2. Le regioni possono revocare l'autorizzazione qualora il cen-

tro di produzione si renda inadempiente agli obblighi previsti dall'articolo 29, oppure, vengano meno una o più condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima. Le regioni comunicano al Ministero delle politiche agricole e forestali e al Ministero della sanità l'elenco dei centri di produzione autorizzati e di quelli revocati. Il Ministero delle politiche agricole e forestali annualmente provvede a divulgare l'elenco dei centri operanti, distinti per singola specie.

Art. 26 - Requisiti dei gruppi di raccolta

1. I gruppi di raccolta degli embrioni, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, devono:

a) operare stabilmente sotto la direzione di un veterinario responsabile della gestione tecnico-sanitaria del prelievo, del trattamento e dell'immagazzinaggio degli embrioni;

b) disporre di strutture di laboratorio fisse o mobili che consentano l'esame, il trattamento ed il confezionamento degli embrioni e comprendano almeno un'area di lavoro, un microscopio ed un impianto criogenico;

c) disporre, ove usufruiscano di un laboratorio stabile:

1) di un locale destinato al trattamento degli embrioni, adiacente, ma fisicamente separato, dal luogo di accoglimento degli animali donatori;

2) di un locale o di un ambiente per la pulizia e la sterilizzazione degli strumenti e del materiale utilizzato per il prelievo degli embrioni;

d) disporre, ove usufruiscano di un laboratorio mobile, di una parte del veicolo appositamente attrezzata e composta da due aree distinte: una per l'esame ed il trattamento degli embrioni, l'altra per depositarvi le attrezzature ed i materiali che sono stati in contatto con gli animali donatori. Il laboratorio mobile deve sempre essere collegato con un laboratorio stabile, in modo che siano assicurate la sterilizzazione delle attrezzature e la fornitura dei liquidi e degli altri prodotti necessari per il prelievo ed il trattamento degli embrioni;

e) essere in possesso di un certificato della A.S.L. di competenza, dal quale risulti che sono garantite le necessarie misure di igiene e sanità, così come previsto dall'allegato A della direttiva del 25 settembre 1989, n. 89/556/CEE.

Art. 27 - Requisiti dei centri di produzione degli embrioni

1. I centri di produzione degli embrioni, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, devono:

a) operare stabilmente sotto la direzione di un veterinario responsabile della gestione tecnico-sanitaria del prelievo e del trattamento degli oociti, nonché del trattamento e della conservazione degli embrioni prodotti con fecondazione *in vitro*;

b) essere in possesso di un certificato della A.S.L. di competenza dal quale risulti che sono garantite le necessarie misure di igiene e sanità, così come previsto dall'allegato A della direttiva 25 settembre 1989, n. 89/556/CEE;

c) disporre di personale tecnicamente competente, adeguatamente addestrato ai procedimenti di disinfezione ed alle tecniche igieniche per il controllo della propagazione delle malattie;

d) disporre di locali per il trattamento degli embrioni privi di comunicazione diretta con quelli destinati alla eventuale stabulazione di animali;

e) essere costruiti in modo tale che i locali di trattamento ed immagazzinamento degli embrioni e di eventuale stabulazione di animali possano essere agevolmente puliti e disinfettati;

f) non utilizzare un laboratorio situato in una zona dichiarata infetta dalle competenti autorità sanitarie;

g) disporre, ove usufruiscano di un laboratorio mobile, di una parte del veicolo appositamente attrezzata e composta da due aree distinte: una per l'esame ed il trattamento degli embrioni, l'altra per depositarvi le attrezzature ed i materiali che sono stati in contatto con gli animali donatori. Il laboratorio mobile deve sempre essere collegato con un laboratorio stabile, in modo che siano assicurate la sterilizzazione delle attrezzature e la fornitura dei liquidi e degli altri prodotti necessari per il prelievo ed il trattamento degli embrioni.

Art. 28 - Obblighi per i gruppi di raccolta di embrioni

1. I gruppi di raccolta di embrioni hanno l'obbligo di:

a) uniformarsi alle prescrizioni emanate dalle competenti autorità sanitarie in materia di profilassi e polizia veterinaria;

b) seguire le norme sanitarie in materia di raccolta, trattamento e immagazzinaggio degli embrioni stabilite dal Ministero della sanità;

c) comunicare alla regione competente l'eventuale sostituzione

ne del veterinario responsabile della direzione sanitaria del gruppo;

d) tenere un registro di carico e scarico per gli embrioni raccolti, impiantati e immagazzinati sia presso lo stesso gruppo di raccolta, sia presso l'allevamento delle donatrici;

e) conservare gli embrioni esclusivamente in fiale o altri contenitori sigillati e riportanti chiare ed inamovibili indicazioni su: numero di codice del gruppo di raccolta, data di raccolta degli embrioni, specie, razza o tipo genetico, matricola dei donatori. In caso di più embrioni in un singolo contenitore, gli embrioni medesimi debbono provenire tutti dallo stesso intervento fecondativo;

f) rilasciare, per ogni atto di raccolta per conto terzi o di vendita di embrioni, un documento accompagnatorio dell'embrione contenente i dati identificativi della partita: specie, razza, numero di identificazione, o matricola nel caso degli equini, della donatrice e del riproduttore maschio);

g) rilasciare, a richiesta degli acquirenti, per ciascun embrione o gruppo di embrioni di un medesimo contenitore, un certificato attestante, oltre i dati identificativi dell'embrione o degli embrioni medesimi, le caratteristiche qualitative rilevate secondo quanto previsto dall'articolo 37, comma 2;

h) certificare, su appositi moduli forniti dalle regioni, l'intervento di trasferimento embrionale, indicando la data, specie, razza o tipo genetico e matricola dei donatori, specie, razza o tipo genetico e matricola, se presente, della ricevente, nonché generalità del proprietario della stessa;

i) non operare in zona dichiarata infetta dalla competente autorità sanitaria;

l) provvedere alla sterilizzazione delle attrezzature che vengono a contatto con gli embrioni o con gli animali donatori durante la raccolta, nonché, prima dell'uso, dei contenitori per il magazzino e il trasporto.

Art. 29 - Obblighi per i centri di produzione di embrioni

1. I centri di produzione di embrioni hanno l'obbligo di:

a) uniformarsi alle prescrizioni emanate dalle competenti autorità sanitarie in materia di profilassi e polizia veterinaria;

b) seguire le norme sanitarie in materia di raccolta, trattamento e immagazzinaggio degli oociti e degli embrioni stabilite dal Ministero della sanità;

c) comunicare alla regione competente l'eventuale sostituzione del veterinario responsabile della direzione sanitaria del centro;

d) annotare, su apposito registro dei prelievi, per ciascuna donatrice di oociti: specie, razza, codice di identificazione e, se trattasi di animale vivo, stato sanitario riscontrato al momento del prelievo;

e) tenere un apposito registro di laboratorio con l'indicazione giornaliera delle fecondazioni *in vitro* effettuate, con l'indicazione degli embrioni prodotti e del materiale seminale utilizzato;

f) tenere un registro di carico degli embrioni prodotti e di scarico degli embrioni in uscita;

g) rilasciare, per ogni atto di raccolta per conto terzi o di vendita di embrioni, un documento accompagnatorio dell'embrione contenente i dati identificativi della partita: specie, razza, numero di identificazione, o matricola nel caso degli equini, della donatrice e del riproduttore maschio;

h) distribuire gli embrioni esclusivamente in fiale o altri contenitori sigillati e riportanti chiare ed inamovibili indicazioni su: codice di identificazione del centro di produzione di embrioni, data di raccolta degli embrioni, specie, razza o tipo genetico, matricola del padre e della madre. In caso di più embrioni in un singolo contenitore, gli embrioni medesimi debbono provenire tutti dallo stesso intervento fecondativo;

i) rilasciare, a richiesta degli acquirenti, per ciascun embrione o gruppo di embrioni di un medesimo contenitore un certificato attestante, oltre i dati identificativi dell'embrione o degli embrioni medesimi, le caratteristiche qualitative rilevate secondo quanto previsto dall'articolo 37, comma 2;

l) sottostare a tutti gli obblighi e soddisfare tutti i requisiti previsti per i recapiti, nonché disporre della relativa autorizzazione, qualora distribuiscono direttamente embrioni;

m) provvedere alla sterilizzazione delle attrezzature per l'asportazione ed il trasporto delle ovaie. Dette attrezzature devono essere usate esclusivamente per tale scopo.

Art. 30 - Requisiti degli embrioni

1. Gli embrioni, esclusi quelli concepiti tramite fecondazione *in vitro*, devono:

a) provenire dalla fecondazione di un oocita di femmina iscritta al libro genealogico, o registro anagrafico, con materiale seminale di riproduttore autorizzato alla inseminazione artificiale; tale requisito non è richiesto per le razze autoctone ed i tipi etnici a limitata diffusione, presi in considerazione nel quadro dell'attività di recupero e potenziamento promossa dal Ministero delle politiche agricole e forestali o dalle regioni;

b) provenire da animali donatori che soddisfino i requisiti sanitari stabiliti dal Ministero della sanità.

2. Gli oociti per la successiva fecondazione *in vitro* debbono:

a) provenire da femmina o gruppi di femmine iscritte nei libri genealogici o registri anagrafici, o da femmina non iscritta ai suddetti libri o registri, purché di razza chiaramente riconoscibile;

b) essere fecondati *in vitro* con materiale seminale di riproduttore autorizzato alla inseminazione artificiale; tale requisito non è richiesto per le razze autoctone ed i tipi etnici a limitata diffusione;

c) essere prelevati da donatrici provenienti da allevamenti situati in zone non dichiarate infette dalle competenti autorità, e, comunque, da donatrici macellate per cause diverse da quelle di profilassi.

3. La certificazione dell'origine degli embrioni raccolti o prodotti provenienti da femmine iscritte nei libri genealogici o nei registri anagrafici è disciplinata dal competente libro o registro.

Art. 31 - Pratica dell'impianto degli embrioni

1. I veterinari che intendono praticare l'impianto embrionale devono essere iscritti negli appositi elenchi tenuti dalla competente regione, che attribuisce a ciascun iscritto un codice identificativo.

2. Le regioni devono prevedere le modalità di presentazione delle domande di iscrizione, che devono comunque contenere:

a) eventuali recapiti a cui si ricorre per la fornitura del materiale embrionale;

b) iscrizione all'albo professionale.

3. Le regioni possono sospendere o revocare l'iscrizione nei suddetti elenchi qualora il veterinario autorizzato all'impianto embrionale risulti inadempiente agli obblighi previsti dal presente regolamento previo parere di un'apposita commissione regionale di cui all'articolo 21 comma 2.

4. I veterinari hanno l'obbligo di:

a) rifornirsi di embrioni esclusivamente presso i recapiti autorizzati;

b) mantenere in buono stato di conservazione gli embrioni;

c) certificare su appositi moduli forniti dalle regioni, l'intervento di impianto embrionale.

Art. 32 - Embrioni nell'allevamento

1. L'allevatore può conservare, per l'utilizzazione nella propria azienda, embrioni prelevati nell'azienda medesima dai gruppi di raccolta di cui all'articolo 23 o acquistati presso un recapito.

2. Gli embrioni devono essere conservati in un locale separato da quelli che ospitano animali o prodotti zootecnici e devono essere accompagnati dal documento di cui all'articolo 16, comma 1, lettera f) e di cui all'articolo 28, comma 1, lettera f).

3. All'impianto embrionale deve comunque provvedere un veterinario ai sensi dell'articolo 31.

4. L'allevatore può cedere ad altro allevatore embrioni prelevati dai propri animali e conservati nella propria azienda, purché accompagnati dai documenti previsti all'articolo 28, lettera f).

CAPO V

Certificazione degli Interventi Fecondativi e degli Impianti Embrionali

Art. 33 - Certificazione degli interventi fecondativi

1. Gli interventi fecondativi effettuati in stazioni di monta naturale pubblica o mediante l'inseminazione artificiale e gli impianti embrionali sono certificati su appositi modelli rilasciati dalle regioni, predisposti dal Ministero delle politiche agricole e forestali, uniformi per tutto il territorio nazionale e contenenti i seguenti dati:

a) specie, razza, nome e codice di identificazione del riproduttore maschio; indicazioni della partita e del centro di produzione di provenienza, nel caso di utilizzo di materiale seminale;

b) identificazione della attrice, qualora trattasi di bovini, bufalini, ovini, caprini e suini con le modalità previste dall'articolo 4 del d.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 e qualora trattasi di equini,

sulla base delle modalità previste dalle norme del competente libro genealogico o registro anagrafico;

c) data dell'intervento fecondativo;

d) nome, cognome, sottoscrizione e indicazione del codice del responsabile della certificazione.

2. Responsabile della certificazione e della registrazione dei dati è:

a) il veterinario o l'operatore pratico che ha eseguito l'intervento, nel caso dell'inseminazione artificiale;

b) il veterinario nel caso di impianto embrionale;

c) il gestore della stazione, nel caso della monta naturale pubblica;

d) l'allevatore, solo nel caso della monta naturale privata e per le fattrici vendute gravide.

3. Tutti gli atti fecondativi effettuati in monta naturale privata saranno registrati su un apposito registro aziendale, che deve contenere il codice attribuito all'azienda, la data di monta e codice identificativo del riproduttore fecondatore. Ove venga praticata la monta brada, vanno riportate, al posto della data di monta, le date di entrata e di uscita del maschio o della fattrice dal gruppo di monta, nonché i codici identificativi di tutti i maschi inclusi nel gruppo di monta medesimo. Per le fattrici vendute gravide l'allevatore rilascia un certificato di atto fecondativo. Per gli allevamenti iscritti o sottoposti ai controlli funzionali la documentazione corrispondente rilasciata dal libro genealogico o dal registro anagrafico può sostituire il registro aziendale.

4. Le regioni possono richiedere la certificazione degli interventi fecondativi di cui ai commi 1, 2 e 3 anche per la monta privata.

5. Le regioni possono consentire la sostituzione dei certificati di cui al comma 1 e del registro aziendale di cui al comma 3 con opportuna documentazione riepilogativa, nell'ambito di allevamenti sottoposti a controllo ufficiale della produttività e iscritti nei rispettivi libri genealogici, registri anagrafici o in piani regionali di assistenza tecnica in zootecnia. Tale documentazione riepilogativa dovrà consentire il flusso delle informazioni di cui all'articolo 35.

Art. 34 - Moduli e registri

1. I moduli per la certificazione degli interventi fecondativi e degli impianti embrionali di cui all'articolo 33 devono essere conformi ai modelli tipo predisposti dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. I registri di carico e scarico di cui all'articolo 13, comma 1, lettera l), all'articolo 16, comma 1, lettera b), all'articolo 28, comma 1, lettera d) e all'articolo 29, comma 1, lettera f), devono contenere le indicazioni minime stabilite dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. I modelli per la certificazione degli interventi fecondativi e di impianto embrionale di cui all'articolo 33 sono addebitati al richiedente al prezzo stabilito periodicamente dalla regione che lo ha rilasciato, tenuto conto dei costi di stampa, predisposizione, distribuzione ed elaborazione.

4. L'allevatore della fattrice conserva l'apposita parte del modulo di registrazione dell'intervento fecondativo o di trasferimento di embrioni fino allo svezzamento o alla vendita del redo. I restanti moduli e registri devono essere conservati per i due anni successivi a quello di riferimento.

Art. 35 - Flusso delle informazioni

1. Il responsabile della certificazione e della registrazione dei dati degli interventi fecondativi o di impianto di embrioni deve trasmettere la parte di modulo all'uopo predisposta all'associazione provinciale allevatori competente per territorio entro 60 giorni dalla data di compilazione.

2. Ciascuna associazione provinciale allevatori provvede: all'inserimento su supporto meccanografico dei dati degli interventi fecondativi o degli impianti di embrioni, alla loro elaborazione distinta per allevamento, riproduttore, responsabile della certificazione, alla trasmissione trimestrale dei dati elaborati: alle regioni competenti per territorio, all'Associazione Italiana Allevatori, all'associazione nazionale allevatori o ad altro ente che tiene il libro genealogico o registro anagrafico di specie o razza.

3. I dati aggregati a livello regionale sono inviati ogni anno, entro i 120 giorni successivi, al Ministero delle politiche agricole e forestali che provvederà, direttamente o tramite l'Associazione Italiana Allevatori, alle successive elaborazioni e divulgazioni.

4. I centri di produzione dello sperma, i recapiti, i gruppi di raccolta di embrioni ed i centri di produzione di embrioni devono trasmettere alle regioni competenti per territorio, relativa-

mente a ciascun semestre dell'anno ed entro i 30 giorni successivi, i dati desunti dai rispettivi registri di carico e scarico di cui all'articolo 34.

5. Ciascuna regione provvede alla aggregazione dei dati trasmessi dai centri e recapiti di cui al comma 4 ed invia, entro i 90 giorni successivi, le elaborazioni relative a ciascun semestre al Ministero delle politiche agricole e forestali, che curerà tramite l'Associazione Italiana Allevatori la successiva elaborazione e divulgazione.

CAPO VI

Vigilanza e Controlli

Art. 36 - Vigilanza

1. La vigilanza sulla regolare applicazione della legge 15 gennaio 1991, n. 30 e del presente regolamento di esecuzione è affidata, secondo le rispettive competenze, al Ministero delle politiche agricole e forestali, al Ministero della sanità, alle regioni, alle AA.SS.LL. competenti per territorio ed a chiunque spetti di farla osservare.

2. I titolari di allevamenti, di stazioni private e pubbliche di fecondazione, di stazioni di inseminazione artificiale, di centri di produzione dello sperma, di recapiti, di centri di produzione di embrioni e di gruppi di raccolta, devono:

a) consentire il libero accesso agli impianti e ai locali di allevamento al personale incaricato della vigilanza per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli;

b) presentare tutti i documenti e fornire le informazioni richieste dall'autorità competente.

Art. 37 - Controlli di qualità

1. I centri di produzione dello sperma provvedono ad effettuare analisi di qualità per ogni partita di materiale seminale prodotto, introdotto o importato, con riferimento, dopo scongelamento, almeno ai seguenti parametri: concentrazione totale, percentuale di motilità progressiva degli spermatozoi e numero di spermatozoi progressivamente mobili. Gli esiti di dette analisi sono mantenuti in appositi archivi per 10 anni.

2. I centri di produzione e i gruppi di raccolta di embrioni, limitatamente agli embrioni congelati ed immagazzinati, provvedono a riportare su apposito registro i seguenti dati: stadio di sviluppo dell'embrione, classe qualitativa, informazioni sulla curva di congelamento e sul metodo di scongelamento.

3. Le regioni e il Ministero delle politiche agricole e forestali provvedono, tramite l'Istituto Sperimentale Italiano «Lazzaro Spallanzani» alla effettuazione di analisi sulle partite di materiale seminale a qualsiasi titolo distribuito, al fine della verifica del rispetto dei requisiti di cui al comma 1. Detto Istituto opera sulla base di direttive tecniche emanate, con apposito provvedimento, dal Ministero delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministero della Sanità.

4. I centri di produzione dello sperma trasmettono settimanalmente all'Istituto sperimentale Italiano «Lazzaro Spallanzani» l'elenco comprensivo del numero di dosi del materiale seminale congelato prodotto, introdotto o importato attraverso di essi, suddiviso per riproduttore e partita.

Art. 38 - Controlli sanitari

1. Le AA.SS.LL. competenti per territorio, avvalendosi della collaborazione tecnico-scientifica degli istituti zooprofilattici, al fine di verificare il rispetto delle necessarie norme di igiene e sanità, effettuano, almeno una volta all'anno, una visita alle stazioni di fecondazione pubblica, ai recapiti ed agli allevamenti suinicoli che praticano l'inseminazione artificiale nell'ambito aziendale, e almeno due volte all'anno ai centri di produzione di materiale seminale, ai gruppi di raccolta di embrioni ed ai centri di produzione di embrioni.

2. Su richiesta dei gestori delle stazioni di monta e dei centri di produzione di sperma, le AA.SS.LL. competenti per territorio devono procedere alla visita ed agli accertamenti dello stato sanitario dei riproduttori nelle stazioni e centri medesimi, per constatare l'assenza di malattie infettive e diffuse a norma delle vigenti disposizioni di polizia veterinaria e delle ordinanze emanate dal Ministero della sanità.

Art. 39 - Divieto di commercializzazione e obbligo di distruzione di materiale seminale ed embrionale difforme

1. È vietata la distribuzione e commercializzazione delle partite di materiale seminale, embrioni o altro materiale riproduttivo che:

a) a seguito delle analisi a campione eseguite dall'Istituto Sperimentale Italiano «Lazzaro Spallanzani», non risultino confor-

mi a quanto previsto dalle direttive tecniche emanate dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'articolo 37, comma 3;

b) non abbiano i requisiti sanitari previsti dalle vigenti disposizioni di legge;

c) provengano da riproduttori privi dei requisiti genetici o sanitari previsti;

d) provengano da riproduttori maschi risultati negativi a seguito di prove di valutazione genetica o, comunque, radiati dalla corrispondente sezione del libro genealogico.

2. La distruzione delle dosi di materiale seminale e di embrioni che è obbligatoria, deve avvenire, rispettivamente presso i centri di produzione dello sperma e presso quelli degli embrioni, alla presenza dei rappresentanti della regione competente per territorio e dell'associazione allevatori o di altro ente che tiene il libro genealogico o il registro anagrafico della razza o specie interessata.

3. I recapiti che intendono distruggere dosi di materiale seminale ed embrioni devono darne comunicazione alla regione competente per territorio, che attesta l'avvenuta distruzione, ed al centro di produzione che li ha forniti. Gli allevatori e gli operatori che intendono distruggere del materiale seminale o embrionale devono darne comunicazione alla regione competente per territorio, che attesta l'avvenuta distruzione, ed al recapito o al gruppo di raccolta fornitori. I centri di produzione, i recapiti ed i gruppi di raccolta devono apporre specifiche annotazioni di tale distruzione sul registro di scarico.

CAPO VII

Importazione ed Esportazione di Bestiame e Materiale da Riproduzione

Art. 40 - Requisiti del bestiame e del materiale seminale e controlli

1. Gli scambi di bestiame da riproduzione, nonché di materiale seminale e di embrioni avvengono nel rispetto dei requisiti genealogici ed attitudinali richiesti dalla normativa comunitaria.

2. Le importazioni di bestiame da riproduzione, nonché di materiale seminale e di embrioni originari o provenienti da paesi terzi avvengono nel rispetto dei requisiti genealogici ed attitudinali richiesti dalla normativa comunitaria a condizione che gli organismi ufficiali del paese esportatore, autorizzati a tenere il libro genealogico o un registro anagrafico di specie o razza, risultino iscritti nell'apposito elenco redatto dall'Unione Europea. I paesi terzi esportatori devono comunque assicurare condizioni di reciprocità agli animali riproduttori, materiale seminale, ovuli ed embrioni originari dei paesi dell'Unione Europea.

3. In materia di requisiti dei riproduttori e del loro materiale da riproduzione, paesi e organismi ufficiali che tengono i libri genealogici autorizzati e documentazione necessaria per importazione ed esportazione, si applicano le disposizioni previste del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 11 gennaio 1988, n. 97 e successive modifiche e integrazioni.

4. Il controllo zootecnico in frontiera presso i competenti uffici doganali è esercitato dal Ministero delle politiche agricole e forestali che si avvale dei funzionari appositamente designati dalle regioni.

5. I centri di produzione nazionali, ciascuno per le razze o specie per le quali opera, devono conservare, anche per conto terzi, il materiale seminale congelato e di embrioni congelati di origine o provenienza dall'Unione Europea o da paesi terzi, dal momento dell'arrivo in Italia e per il solo tempo necessario all'effettuazione degli accertamenti qualitativi di cui all'articolo 37. Di tali accertamenti gli stessi centri sono responsabili.

CAPO VIII

Norme Finali

Art. 41

1. Ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, le regioni provvedono, entro sei mesi dalla emanazione del presente regolamento, all'eventuale adeguamento della propria normativa in materia.

Art. 42

1. Con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali sono predisposti i moduli tipo per la certificazione degli interventi fecondativi e di impianto embrionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), all'articolo 9, comma 1, lettera b), all'articolo 21, comma 3, lettera d), all'articolo 28, comma 1, lettera h) e all'articolo 31, comma 4, lettera c), nonché le indicazioni minime che

devono essere contenute nei registri di carico e scarico di cui all'articolo 13, comma 1, lettera l), all'articolo 16, comma 1, lettera b), all'articolo 28, comma 1, lettera d) e all'articolo 29, comma 1, lettera f).

2. Con decreto Ministero sanità sono stabiliti i requisiti sanitari di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), all'articolo 13, comma 1, lettera e), all'articolo 18, comma 1, lettera e), all'articolo 28, comma 1, lettera b), all'articolo 29, comma 1, lettera b) e all'articolo 30, comma 1, lettera b).

Art. 43

1. Sono abrogate le norme regolamentari incompatibili con il presente regolamento e, in particolare, le disposizioni del decreto ministeriale 13 gennaio 1994, n. 172 e successive modifiche.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma

Pecoraro Scanio

(BUR2003016)

L. 11 marzo 1974 - n. 74

Modificazioni ed integrazioni della l. 25 luglio 1952, n. 1009 e del relativo regolamento sulla fecondazione artificiale degli animali (Pubblicata nella G.U. 26 marzo 1974, n. 80)

Art. 1. Gli interventi per la pratica della inseminazione artificiale degli animali devono essere eseguiti:

a) da veterinari iscritti all'albo professionale;

b) da operatori pratici di inseminazione artificiale, che abbiano ottenuto l'idoneità ai sensi dell'articolo 2, operanti nell'ambito di un impianto di fecondazione artificiale o presso allevamenti e stalle, purché convenzionati con un centro di produzione di materiale seminale che si assume la responsabilità circa l'impiego del seme. (1)

(1) L'articolo è stato sostituito dall'art. 12 della l. 15 gennaio 1991, n. 30.

Art. 2. Gli enti locali e gli enti di sviluppo, nonché i consorzi, le cooperative, gli istituti e le organizzazioni che esplicano attività in campo zootecnico con particolare riguardo al settore della fecondazione animale, qualora intendano organizzare corsi, della durata di tre mesi, per operatori pratici nel campo della fecondazione artificiale presso centri di fecondazione, facoltà universitarie, istituti zooprofilattici o zootecnici specializzati, debbono essere autorizzati dal Ministero della sanità che approva i programmi dei corsi stessi.

Gli allievi che hanno frequentato uno dei corsi autorizzati ai sensi del precedente comma conseguiranno l'idoneità dopo aver superato una prova teorico-pratica, a giudizio di una commissione presieduta dal veterinario provinciale e composta dall'ispettore agrario, da un rappresentante dell'ordine dei veterinari della provincia sede di esame, da un rappresentante dell'associazione allevatori e da un rappresentante dell'ente che organizza il corso.

Fa parte della commissione suddetta anche un veterinario direttore o responsabile di un impianto di fecondazione artificiale.

La commissione prevista dai precedenti commi è nominata dalla giunta regionale o, rispettivamente, dalla giunta delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 3. Ai corsi di cui al primo comma del precedente articolo potranno essere ammessi coloro i quali abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che siano in possesso della licenza elementare.

Art. 4...... (2)

(2) L'articolo è stato abrogato dall'art. 12-bis della legge 15 gennaio 1991, n. 30.

Art. 5. Gli operatori pratici di fecondazione artificiale autorizzati dovranno, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento di polizia veterinaria, segnalare ogni caso sospetto di anomalia nella fecondazione degli animali al veterinario condotto o al veterinario specializzato di zona o, dove esiste, al veterinario ispettore di cui al seguente comma.

Il veterinario provinciale può nominare per gruppi di comuni all'uopo consorziati un veterinario ispettore particolarmente preparato in ginecologia.

Le disposizioni contenute nella legge 25 luglio 1952, n. 1009, rimangono in vigore in quanto non contrastino con le norme della presente legge.

